

RESOCONTO STENOGRAFICO

415.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 GENNAIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ODDO BIASINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	35753, 35783	Interrogazioni, interpellanza e mozione:	
Disegni di legge:		(Annunzio)	35841
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	35782	Discussione di mozioni e svolgimento di interpellanze concernenti l'insegnamento della religione:	
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	35753	PRESIDENTE 35754, 35773, 35774, 35776, 35779, 35782, 35792, 35799, 35801, 35804, 35810, 35811, 35812, 35820, 35823, 35828, 35833, 35837, 35841	
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	35754	BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.)	35772, 35773
Proposte di legge:		CASTAGNETTI GUGLIELMO (PRI)	35776
(Annunzio)	35753, 35784	CODRIGNANI GIANCARLA (Sin. Ind.)	35823
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	35782	DEL DONNO OLINDO (MSI-DN)	35837, 35839, 35840, 35841
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	35753	FINCATO GRIGOLETTO LAURA (PSI)	35774
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	35754	GHINAMI ALESSANDRO (PSDI)	35820
(Ritiro)	35784	GUERZONI LUCIANO (Sin. Ind.)	35792, 35799

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

	PAG.		PAG.
LA RUSSA VINCENZO (DC)	35833	Presidente del Consiglio dei ministri:	
PATUELLI ANTONIO (PLI)	35785	(Trasmissione di documenti) .	35754, 35801
RALLO GIROLAMO (MSI-DN) . . .	35801, 35804		
RUSSO FRANCO (DP)	35779	Ordine del giorno della seduta di do-	
SPAGNOLI UGO (PCI)	35812, 35819, 35820	mani	35841
SPINI VALDO (PSI)	35828		
TEODORI MASSIMO (PR) 35804, 35805, 35806,		Trasformazione di documenti del sin-	
35810, 35811		dacato ispettivo	35842

La seduta comincia alle 11.

GIANCARLA CODRIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 10 gennaio 1986.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreotti e Bianco sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. In data 13 gennaio 1986 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

BALESTRACCI ed altri: «Nuove norme sulle attività di vigilanza privata e di trasporto valori» (3380).

Sarà stampata e distribuita.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della pros-

sima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla VIII Commissione (Istruzione):

S. 1527 — «Proroga del termine previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento universitario» (*approvato dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica*) (3361) (*con parere della I e della V Commissione*);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

COLUMBA: «Finanziamento dell'attività statutaria dell'Istituto nazionale di urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1949, n. 1114, e dell'attività di predisposizione di un rapporto triennale sullo stato del territorio nazionale» (1953) (*con parere della I, della V e della VIII Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

SALERNO ed altri: «Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino Caselle» (3312) (*con parere della I, della II e della V Commissione*);

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

alla XIII Commissione (Lavoro):

FOSCHI ed altri: «Norme per la tutela dei lavoratori licenziati» (2878) (con parere della I, della IV e della V Commissione);

alla Commissione speciale per la riforma pensionistica:

VENTRE ed altri: «Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, agli ex combattenti in quiescenza» (3057) (con parere della I, della V e della VII Commissione).

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, per i quali la sottoindicata Commissione permanente, cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla XII Commissione (Industria):

«Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche» (2868);
 CHERCHI ed altri: «Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche» (2561).

La Commissione ha proceduto all'esame abbinato.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 gennaio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione semestrale sulla politica informativa e

della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al periodo 23 maggio-22 novembre 1985 (doc. XLVII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Discussione di mozioni e svolgimento di interpellanze concernenti il problema dell'insegnamento della religione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le seguenti mozioni:

«La Camera,

considerato che il ministro della pubblica istruzione, senatore Franca Falcucci, ha proceduto, in data 14 dicembre 1985, alla firma dell'intesa con la Conferenza episcopale italiana sull'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche prevista dal punto 5 del protocollo addizionale allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 121;

considerato che il ministro ha violato l'impegno assunto dal Governo, in data 20 marzo 1985, «a sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta o ipotesi di intesa, concernente nuove materie o l'attuazione di principi sanciti dall'accordo concordatario, al fine di consentire alle Camere di esercitare in tempo utile i propri poteri di indirizzo» (ordine del giorno Camera n. 9/2021/2), rifiutandosi di trasmettere preventivamente alle Camere il testo della bozza di intesa e procedendo alla firma prima che potessero essere messi in discussione i documenti di indirizzo presentati;

ritenuto che tale comportamento costituisce violazione grave dei poteri e dei diritti del Parlamento, sottraendo al controllo del legislativo la disciplina di materie concernenti l'esercizio di diritti fondamentali dei cittadini, quali la libertà di religione, di opinione e di insegnamento;

visto l'articolo 95 della Costituzione, secondo cui «i ministri sono responsabili

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

individualmente degli atti dei loro dicasteri»;

considerato che, a termini del punto 5, lettera *b*, del protocollo addizionale approvato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, la competenza in materia è delle «autorità scolastiche» e dunque rientra nella responsabilità individuale del ministro della pubblica istruzione per gli atti del suo dicastero;

deplora il comportamento del ministro della pubblica istruzione.

(1-00156)

«BASSANINI, AGLIETTA, ALAGNA, ALBORGHETTI, ANIASI, ARTIOLI, BADESI POLVERINI, BALBO CECARELLI, BARBALACE, BARBATO, BARBERA, BASLINI, BELLOCCHIO, BELLUSCIO, BENEVELLI, BERNARDI ANTONIO, BIANCHI BERETTA, BINELLI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BULLERI, BOSSELLI, BOSI MARAMOTTI, CAFIERO, CALAMIDA, CALDERISI, CALVANESE, CAPANNA, CECI BONIFAZI, CIAFARDINI, CODRIGNANI, COLOMBINI, COLUMBA, COLZI, CONTE CARMELO, CRIVELLINI, CURCI, DANINI, DE LUCA, DE MARTINO, DEMITRY, DIGLIO, DIGNANI GRIMALDI, FAGNI, FELISETTI, FERRARA, FERRARI MARTE, FERRARINI, FERRI, FILIPPINI, GELLI, GIANNI, GIOVANNINI, GORLA, GRANATI CARUSO, GROTTOLA, GUERZONI, LANFRANCHI CORDIOLI, LEVI BALDINI, LODI FAUSTINI FUSTINI, LODIGIANI, MACIS, MANCA NICOLA, MANCHINU, MANCUSO, MANNUZZU, MARZO, MASINA, MELEGA, MIGLIASSO, MINERVINI, MONTANARI FORNARI, MUNDO, NEBBIA, NICOLINI, ONORATO, PALOPOLI, PANNELLA, PEDRAZZI CIPOLLA, PETRUCCIOLI, PILLITTEI, PISANI, POLESELLO, POLLICE, RIZZO, ROCCELLA, RODOTÀ, RONCHI, RUSSO FRANCO, RUTELLI, SALERNO, SANGUI-

NETI, SANNELLA, SANTINI, SAPIO, SCARAMUCCI GUAITINI, SEPIA, SERAFINI, SERRI, SPADACCIA, SPAGNOLI, STANZANI GHEDINI, TAMINO, TEMPESTINI, TEODORI, TESTA, TRIVA, VACCA, VIGNOLA, VISCO».

«La Camera,

viste le comunicazioni del ministro Falcucci rese davanti all'VIII Commissione e il testo dell'intesa sottoscritta tra ministro della pubblica istruzione e CEI in data 14 dicembre 1985;

invita il Governo,

e per esso il ministro della pubblica istruzione

a disciplinare in modo inequivocabile, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le seguenti questioni:

1) l'esercizio del diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento religioso concordatario deve essere previsto all'inizio di ciascun anno scolastico, e non soltanto all'inizio di ogni ciclo;

2) nelle scuole appartenenti alla istruzione secondaria superiore l'opzione deve essere espressa direttamente dagli allievi, e non dalle famiglie, visto che gli allievi di tali scuole hanno diritto di voto per l'elezione degli organi collegiali;

3) le attività previste in alternativa all'insegnamento religioso devono rivestire pieno carattere formativo, ed essere oggetto di valutazione, come è previsto per chi sceglie di avvalersi dell'insegnamento religioso, al fine di non discriminare coloro che scelgono di non avvalersene;

giudica il comportamento tenuto dal ministro Falcucci discutibile anche sul piano del metodo adottato. Esso appare infatti non soddisfare le indicazioni contenute nell'ordine del giorno Spagnoli ed altri, approvato dalla Camera il 20 marzo 1985, contestualmente all'approvazione del concordato. Tale ordine del giorno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

impegnava il Governo, e per esso il ministro, «a sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta o ipotesi di intesa concernente nuove materie, o l'attuazione di principi sanciti dall'accordo concordatario, al fine di consentire alle Camere di esercitare in tempi utili i propri poteri di indirizzo». La scarna informativa offerta dal ministro Falcucci alle Commissioni istruzione della Camera e del Senato nella giornata di mercoledì scorso 11 dicembre 1985, seguita a distanza di tre giorni dalla sottoscrizione dell'intesa, non ha consentito al Parlamento di esaminare con la dovuta attenzione il testo in questione, e quindi di «esercitare in tempi utili i propri poteri di indirizzo»;

invita quindi il Governo,

e per esso il ministro della pubblica istruzione

a tenere per il futuro un comportamento più corrispondente alle indicazioni contenute nell'ordine del giorno del 20 marzo 1985.

(1-00157)

«FINCATO GRIGOLETTO, PIRO, CONTE CARMELO, MUNDO, MANCA ENRICO, PIERMARTINI, CRESCO, CURCI, SALERNO, SANGUINETI, LODIGIANI, TEMPESTINI, DE MARTINO, SEPPIA, BORGOGGIO, SACCONI, MARZO, MANCHINU, FIORINO, TESTA, PILLITTERI, FELISETTI, FORMICA, FIANDROTTI, COLZI, ANIASI, ARTIOLI, ALAGNA, FERRARI MARTE, BARBALACE, SANTINI, CASALINUOVO, FERRARINI, RUFFOLO, SODANO».

«La Camera,

visto il testo dell'intesa sottoscritta fra ministro della pubblica istruzione e CEI in data 14 dicembre 1985;

preso atto delle valutazioni critiche espresse nel dibattito in Commissione

pubblica istruzione in ordine al testo dell'intesa;

invita il Governo

a disciplinare, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondo inequivocabili criteri di garanzia per la libertà di coscienza e per la pluralità delle convinzioni e delle confessioni;

impegna il Governo

a fare in modo:

1) che l'insegnamento religioso nella scuola materna ed elementare sia fissato all'inizio o alla fine dell'orario scolastico per evitare artificiose separazioni della classe ed un corretto rapporto dell'insegnante con la totalità degli alunni;

2) che l'esercizio del diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento religioso sia esercitato all'inizio di ciascun anno scolastico;

3) che nelle scuole medie superiori l'opzione possa essere espressa direttamente dagli allievi;

4) che le attività alternative all'insegnamento religioso rivestano pieno carattere formativo, siano oggetto di valutazione e siano quindi sottoposte a normativa ministeriale, non essendo accettabile che detta materia sia lasciata alla discrezionalità dei singoli collegi docenti e consigli di istituto;

5) che lo stato giuridico dei docenti di religione non implichi sotto alcun profilo possibilità di discriminazione o di privilegio rispetto alla totalità dei cittadini aspiranti all'insegnamento.

(1-00158)

«CASTAGNETTI, BATTAGLIA, BIASINI, MEDRI, DUTTO, PELLICANÒ».

«La Camera,

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1985,

emanato su proposta del ministro della pubblica istruzione, prevista autorizzazione data dal Consiglio dei ministri nella riunione del 14 dicembre 1985, per dare piena ed intera esecuzione all'intesa fra il ministro della pubblica istruzione ed il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 14 dicembre 1985 in attuazione del punto 5), lettera *b*), del protocollo addizionale dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, apportante modificazioni al concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, accordo ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121;

ritenuto che per l'eseguibilità di quella parte del punto 5), lettera *b*), del protocollo addizionale, concernente la possibilità che gli stessi studenti dichiarino di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento di religione, in alternativa alla dichiarazione dei genitori, occorra modificare con norma legislativa il procedimento della iscrizione che in base alle disposizioni vigenti deve essere sottoscritta per i minorenni dai genitori e che perciò non sia sufficiente il decreto presidenziale a rendere pienamente operativa la nuova norma concordataria;

ritenuto che sarebbe stato opportuno politicamente, oltre che conforme all'impegno assunto con l'accettazione da parte del Governo d'un ordine del giorno che ciò richiedeva, presentato alla Camera dei deputati il 20 marzo 1985, discutere in Parlamento l'ipotesi delle proposte dell'autorità scolastica italiana in vista e in preparazione della trattativa con rappresentanti della Conferenza episcopale italiana in considerazione del difficile passaggio, reso possibile dalle nuove norme concordatarie, dal precedente sistema al nuovo sistema più rispettoso della libertà di coscienza degli alunni;

considerato che l'informazione data dal ministro della pubblica istruzione l'11 dicembre alla VII Commissione del Senato ed alla VIII Commissione della Camera, dei contenuti di una intesa già praticamente stipulata, che è stata infatti sottoscritta ufficialmente dalle due parti

contraenti il 14 dicembre, non può ritenersi sostitutiva della discussione che si sarebbe dovuta svolgere in Parlamento sull'ipotesi di proposta d'intesa preparata, in vista della trattativa con i rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, dall'autorità scolastica italiana, che è diretta emanazione del Governo;

preoccupata dall'allarme e dalle inquietudini che l'intesa raggiunta ha suscitato in quegli ambienti culturali e religiosi che per le discriminazioni sofferte in passato sono più sensibili al valore del rispetto della libertà di coscienza e che perciò avevano salutato con soddisfazione e fiducia le nuove norme concordatarie, soprattutto in materia d'insegnamento della religione;

invita il Governo

a riferire e ad illustrare al più presto in Parlamento la sua precisa interpretazione del testo della intesa reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre con particolare riferimento ai seguenti punti:

1) l'intesa relativa ai criteri per la formazione delle classi, alla durata scolastica giornaliera e alla collocazione dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato, criteri che devono essere definiti in modo da non determinare discriminazioni, sembra destinata a provocare, nella sua pratica applicazione, una obiettiva discriminazione a danno degli alunni che, esercitando un loro diritto, decidano di non avvalersi del predetto insegnamento. Se è indubbio che è stato tutelato il diritto di coloro che intendano avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica a non essere comunque discriminati, non è ugualmente certo che sia stato tutelato in pari misura lo stesso diritto degli alunni che non intendano avvalersene;

2) nel punto 2, concernente le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica, alla lettera *b*), si dice che la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscri-

zione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. C'è il dubbio che con tale norma, non inequivocabilmente chiara, si voglia dire che in caso di iscrizione d'ufficio si possa correggere la scelta effettuata il primo anno consentendo, ad esempio, a chi abbia deciso di avvalersi dell'insegnamento, di dichiarare all'inizio dell'anno successivo di non volersene più avvalere. Se così fosse si ripristinerebbe in sostanza l'ipotesi della richiesta dell'esonero prevista dalla vecchia norma concordataria. Per evitare ogni discriminazione appare indispensabile che la dichiarazione di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento di religione sia richiesta a tutti all'inizio di ogni anno scolastico;

3) nell'intesa si prevede che all'insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare e nella scuola materna siano assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana. Poiché per le altre scuole è stabilito che le ore di lezione siano quelle previste dai rispettivi ordinamenti didattici, sembra che la stessa norma debba valere anche per la scuola elementare e per la scuola materna e che perciò il numero delle ore di lezione, in queste due ultime scuole, non possa essere oggetto d'intesa fra autorità scolastiche e Conferenza episcopale;

4) nel testo dell'intesa non si fa cenno alla valutazione dell'insegnamento di religione. Nell'articolo 4, della legge 5 giugno 1930, n. 824, si dice che «per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae». Non si comprende se si ritenga abrogata questa norma anche in considerazione dell'abolizione

della pagella in alcuni ordini di scuola e se il problema della valutazione sia stato rinviato a successive intese;

5) appare opportuno e necessario che il Governo intervenga con una propria iniziativa legislativa per consentire quanto meno nell'ambito della scuola secondaria superiore, che gli stessi studenti possano dichiarare di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento di religione, come la nuova norma concordataria espressamente prevede, nella considerazione che anche in detta scuola gli studenti sono in maggioranza minorenni e che perciò la loro iscrizione deve essere sottoscritta dai rispettivi genitori in base alle disposizioni vigenti. La decisione di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento di religione è cosa diversa dall'iscrizione, pur se gli accordi con la Santa Sede prevedono che essa deve aver luogo all'atto dell'iscrizione. Perciò non può essere posto in questione il diritto dello Stato di regolare con un suo autonomo provvedimento legislativo l'effettuazione della suddetta decisione.

(1-00159)

«BOZZI, PATUELLI, SERRENTINO,
DE LUCA, BATTISTUZZI, BASLINI, FERRARI GIORGIO».

«La Camera,

facendo riferimento alle modifiche al concordato lateranense di cui al protocollo addizionale firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121;

preso atto della comunicazione resa in Commissione pubblica istruzione a nome del Governo dal ministro competente l'11 dicembre 1985 sulla ipotesi di intesa fra le autorità scolastiche e la CEI, in attuazione dell'articolo 9, n. 6, dell'accordo con protocollo addizionale relativo all'insegnamento della religione nelle scuole statali;

valutato che, indipendentemente dai contenuti dell'intesa, sul piano procedu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

rale è stato disatteso l'ordine del giorno 9/2021/2 accettato dal Governo ed approvato dall'Assemblea, che impegnava il Governo, «ferma restando la competenza delle Camere a deliberare su ogni materia riservata alla legge o comunque regolata dalla legge, a sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta o ipotesi di intesa, concernente nuove materie o l'attuazione di principi sanciti dall'accordo concordatario al fine di consentire alle Camere di esercitare in tempo utile i propri poteri di indirizzo»;

considerato che tale comportamento del Governo ha offerto il pretesto per il riaccendersi di polemiche anche violente su materie che implicano scelte di coscienza che coinvolgono il popolo italiano nella sua totalità;

valutato inoltre che proprio per maggiormente esaltare le finalità di ordine spirituale e morale che l'insegnamento della religione cristiana secondo le forme tradizionali del culto cattolico si prefigge di raggiungere, finalità, che pur nel rispetto del pluralismo delle idee e perciò delle confessioni religiose, sono proprie della maggioranza del popolo italiano che si dichiara di fede cattolica, era opportuno e necessario consentire al Parlamento di esercitare i propri poteri di indirizzo,

impegna il Governo

a considerare l'anno scolastico 1986-1987 come «sperimentale» per l'insegnamento della religione ed a riferire alle Camere per una attenta valutazione su tale sperimentazione verso la fine dell'anno scolastico stesso e comunque non oltre il 31 maggio 1987;

a disporre che anche la collocazione dell'orario scolastico dell'insegnamento religioso sia demandata ai direttori o ai presidi, i quali opereranno secondo le esigenze didattiche, evitando qualsiasi mortificazione dell'insegnamento stesso;

a disporre altresì che nelle scuole medie superiori l'opzione possa essere

espressa direttamente dagli alunni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

(1-00160)

«RALLO, POLI BORTONE, ALOI, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FLORINO, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARIGI, PARLATO, PELLEGGATTA, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE».

«La Camera,

premessi che:

la modifica del Concordato tra Stato e Chiesa cattolica firmato il 14 febbraio 1984 prevede la stipulazione fra le autorità dello Stato e le corrispondenti autorità ecclesiastiche di accordi su problemi specifici i quali si sostiene, con interpretazione della Costituzione del tutto discutibile, non siano soggetti a ratifica parlamentare;

comunque questi accordi devono essere sottoposti preventivamente al Parlamento e nella loro interezza, affinché esso possa esprimere i propri poteri di indirizzo nella sede propria, cioè in aula e con i tempi necessari;

in questo senso si esprime anche il documento votato in sede di ratifica del predetto accordo del 14 febbraio 1984;

questa procedura non è stata rispettata per quanto riguarda l'intesa firmata il 14 dicembre 1985 tra la CEI ed il ministro della pubblica istruzione sull'insegnamento della religione nelle scuole

pubbliche, ed il Parlamento è stato clamorosamente esautorato;

i contenuti di questa intesa sono con ogni evidenza tesi a cambiare il meno possibile rispetto alla situazione precedente e sostanzialmente ad ostacolare la facoltatività di non usufruire dell'ora di insegnamento religioso. Infatti esso è programmato all'interno dell'orario scolastico e le attività culturali, per chi deciderà di non avvalersene, sono del tutto inconsistenti e lasciate ad una difficile gestione scuola per scuola;

viene reintrodotta una specie di esonero per gli anni successivi al primo di ogni ciclo di studi, vengono aumentate le ore nella scuola elementare e introdotte, con decisione pedagogicamente assurda, ore di insegnamento religioso nelle scuole materne; non viene concesso agli studenti di età superiore a 14 anni il diritto di esprimere personalmente la scelta;

l'intesa ha suscitato reazioni da parte delle minoranze religiose, in particolare della Federazione delle chiese evangeliche in Italia e dell'Unione delle comunità israelitiche italiane;

la circolare applicativa n. 368, già diramata alle strutture scolastiche, interpreta l'intesa in termini ulteriormente restrittivi;

i contenuti dell'intesa e l'insieme delle circostanze e delle procedure con cui è avvenuta la sua firma indicano con assoluta evidenza che il ministro della pubblica istruzione si è fatto portavoce di interessi e ottiche di parte e non è stato un reale interlocutore in posizione se necessario antagonista nei confronti della presidenza della CEI, durante la trattativa e le fasi successive;

giudica negativamente il comportamento del ministro della pubblica istruzione per aver violato lo spirito e la lettera del dettato costituzionale, per quanto riguarda il ruolo del Parlamento, per non aver rispettato i principi costituzionali che stabiliscono la pari dignità e l'uguaglianza di ogni confessione religiosa di

fronte allo Stato compromettendo quei valori di laicità che sono fondamento della Repubblica, fino al limite della lesione di diritti soggettivi dei cittadini; per avere infine turbato la pace sociale e religiosa facendo risorgere antiche contrapposizioni ideologiche e mortificando le minoranze religiose;

invita inoltre il Governo,

nella sua responsabilità collegiale, ad intervenire tempestivamente affinché sia posto in essere ogni possibile provvedimento che ponga rimedio agli errori commessi.

(1-00161)

«GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO».

«La Camera,

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1985, con cui — su proposta del ministro della pubblica istruzione — viene data piena ed intera esecuzione all'intesa fra il ministro della pubblica istruzione e il presidente della Conferenza episcopale italiana, sottoscritta il 14 dicembre 1985 in attuazione del punto 5), lettera b), del protocollo addizionale dell'accordo di modificazione del Concordato lateranense, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121;

vista la circolare del ministro della pubblica istruzione del 20 dicembre 1985, n. 368, recante ad oggetto «Insegnamento della religione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado», dettata in applicazione della precitata intesa;

constatato che:

a) non sono state rispettate le procedure previste dall'ordine del giorno presentato alla Camera il 20 marzo 1985, ed accolto dal Governo, per l'attuazione dell'accordo di modificazione del Concordato lateranense, con specifico ed espresso riferimento «alle disposizioni che rinviavano a successive intese fra le

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

parti contraenti o tra organi dello Stato e la Conferenza episcopale la disciplina di rapporti o materie non direttamente regolate dal Concordato o da esso regolate solo in via di principio», come è per la materia oggetto della già citata intesa, sicché il Parlamento non ha potuto esercitare in ordine ad essa i previsti poteri di indirizzo e di controllo;

b) l'intesa tra il ministro della pubblica istruzione e il presidente della CEI contiene elementi innovativi ed ultronei rispetto all'accordo di modificazione del concordato lateranense, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e pertanto, per le parti in cui essa interferisce con materie regolate per legge, non è sufficiente il decreto presidenziale a renderla efficace nell'ordinamento interno, in conformità anche al precitato ordine del giorno della Camera (9/2021/2), in cui si ribadiva — con esplicito riferimento all'ipotesi in esame — che comunque doveva ritenersi ferma «la competenza delle Camere a deliberare su ogni materia riservata alla legge o comunque regolata dalla legge»;

c) la circolare applicativa del ministro della pubblica istruzione del 20 dicembre 1985, n. 368, disattende la lettera e lo spirito dell'accordo di modificazione del Concordato lateranense e della stessa intesa del 14 dicembre 1985, svuotando di significato effettivo i principi sia della piena facoltatività dell'insegnamento religioso, sia dell'assoluta non discriminazione tra gli allievi in ragione dell'opzione compiuta in ordine a tale insegnamento;

d) la precitata circolare, pertanto, illegittimamente interferisce anch'essa in materie oggetto di riserva di legge, o comunque, regolata dalla legge, persino contrastando il legittimo esercizio di fondamentali diritti di libertà sanciti dalla Costituzione per tutti i cittadini senza distinzione di età e di religione;

considerato che nulla è previsto nell'accordo di modificazione del Concordato lateranense, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, circa le procedure

e le forme con cui addivenire alla stipula delle successive intese per le materie non direttamente regolate dall'accordo stesso e con cui dare efficacia alle medesime nell'ordinamento interno, sicché il rispetto delle procedure e delle forme indicate nel già citato ordine del giorno della Camera assurge a condizione di legittimità delle intese in questione e degli atti posti in essere in dipendenza delle stesse;

considerato altresì che in materia di negoziazione legislativa, per di più — come nel caso — con soggetti formalmente esterni ed autonomi rispetto all'ordinamento statale, il potere dell'esecutivo soggiace comunque ai principi e ai limiti sanciti dalla Costituzione in materia di produzione delle fonti normative e degli atti aventi forza di legge;

considerate infine le riserve, le proteste e le polemiche determinate dai modi e dai contenuti dell'intesa del 14 dicembre 1985 e dalla successiva circolare ministeriale del 20 dicembre 1985, che hanno prodotto fenomeni di disagio, di lacerazione e di tensioni in un settore, com'è quello della scuola e del rapporto educativo, che più di ogni altro abbisogna, ora più che mai, di serenità e di concordia di intenti;

considerato tutto quanto precede e visto il disposto del secondo comma del paragrafo 4.7. dell'intesa del 14 dicembre 1985, a tenore del quale «nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa»;

impegna il Governo:

1) a revocare la circolare del ministro della pubblica istruzione 20 dicembre 1985, n. 368, affinché comunque sia data la possibilità alle famiglie e agli alunni di esercitare consapevolmente ed effettivamente l'opzione circa l'avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica sapendo preventivamente, cosa impossibile nei tempi dati dalla predetta cir-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

colare, quali ne siano le effettive modalità e quali attività siano previste per chi non intenda avvalersi dell'anzidetto insegnamento religioso (tali tempi tra l'altro, connessi alle «preiscrizioni», non rispettano neppure il disposto concordatario che dispone le scelte «all'atto della iscrizione»);

2) a prospettare all'altra parte contraente l'opportunità di rivedere l'intesa del 14 dicembre 1985, alla luce dei problemi emersi, delle esigenze manifestatesi successivamente alla sua stipulazione e delle indicazioni e degli indirizzi che solo ora il Parlamento ha potuto esprimere; in particolare:

a) sono da rivedere le norme sugli orari di insegnamento, sia per la parte che mantiene nella scuola secondaria un orario più elevato per l'istituto magistrale, sia per la parte che introduce due ore — senza definirne la collocazione rispetto all'orario scolastico complessivo — nelle scuole elementare e materna, creando situazioni pedagogicamente ingestibili per i bambini le cui famiglie non intendano avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico;

b) sono da respingere le norme che toccano questioni di esclusiva competenza statale, come la composizione degli organismi scolastici;

3) ad adottare comunque ogni necessario provvedimento atto a garantire efficacemente i seguenti indirizzi:

a) la scrupolosa osservanza del vincolo di non discriminazione tra gli allievi in ragione della scelta compiuta in ordine all'insegnamento della religione cattolica, da far valere sia per quanto riguarda la qualità e la dignità delle attività alternativamente offerte dalla scuola, gli orari, la composizione delle classi e del collegio docente, nonché le modalità concrete di espletamento delle anzidette attività didattiche, sia per quanto riguarda le forme e i modi della valutazione del profitto degli alunni;

b) l'effettiva facoltatività dell'opzione

circa l'insegnamento della religione cattolica, ponendo preventivamente le famiglie e gli alunni di fronte a chiare ed uniformi indicazioni circa i programmi e le modalità di espletamento sia dell'insegnamento della religione cattolica, sia delle attività alternativamente offerte dalla scuola per chi non intenda avvalersi di tale insegnamento, e prevedendo esplicitamente che l'opzione va esercitata all'inizio di ogni anno scolastico;

c) il concreto esercizio per ogni cittadino dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti, riconoscendo agli alunni delle scuole medie superiori, e, comunque, di età superiore ai quattordici anni, il diritto di esercitare personalmente l'opzione circa l'avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica;

d) l'esclusione di ogni impegno per lo Stato all'inquadramento nei ruoli scolastici degli insegnanti della religione cattolica, stante la particolarità delle modalità di accesso all'insegnamento e dello *status* per essi definito dall'accordo di modificazione del Concordato lateranense, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ove si prevedono la semplice designazione dell'autorità ecclesiastica competente e la revocabilità dall'insegnamento a discrezione dell'autorità ecclesiastica stessa.

(1-00162)

«GUERZONI, RODOTÀ, BASSANINI, MINERVINI, BALBO CECCARELLI, BARBATO, CODRIGNANI, COLUMBA, FERRARA, GIOVANNINI, LEVI BALDINI, MANNUZZU, MASINA, NEBBIA, ONORATO, RIZZO, SALATIELLO, VESCO».

«La Camera,

considerato che il ministro della pubblica istruzione, senatrice Franca Falcucci, ha proceduto, in data 14 dicembre 1985, alla firma dell'intesa con la Conferenza episcopale italiana sull'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche prevista dal punto 5 del protocollo

addizionale allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 121;

considerato che il ministro ha violato l'impegno assunto dal Governo, in data 20 marzo 1985, «a sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta o ipotesi d'intesa, concernente nuove materie o l'attuazione di principi sanciti dall'accordo concordatario, al fine di consentire alle Camere di esercitare in tempo utile i propri poteri di indirizzo» rifiutandosi di trasmettere preventivamente alle Camere il testo della bozza di intesa e procedendo alla firma prima che potessero essere messi in discussione i documenti di indirizzo presentati;

ritenuto che tale comportamento costituisce violazione grave dei poteri e dei diritti del Parlamento, sottraendo al controllo del potere legislativo la disciplina di materie concernenti l'esercizio di diritti fondamentali dei cittadini, quali la libertà di religione, di opinione e di insegnamento;

valutato altresì che non può costituire giustificazione al comportamento del ministro della pubblica istruzione né la comunicazione preventiva al Consiglio dei ministri ed il preteso assenso che in quella sede sarebbe stato dato dai vari ministri anche appartenenti ai partiti laici alla bozza dell'intesa, né l'invocato, preteso, accordo con il Presidente della Camera per non trasmettere al Parlamento l'intesa stessa preventivamente alla sua firma;

visto l'articolo 95 della Costituzione, secondo cui «i ministri sono responsabili individualmente degli atti del loro dicastero»;

considerato che, a' termini del punto 5, lettera b), del protocollo addizionale approvato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, la competenza in materia è delle «autorità scolastiche» e dunque rientra nella responsabilità individuale del ministro della pubblica istruzione per gli atti del suo dicastero;

preso atto inoltre che il ministro della

pubblica istruzione ha emanato in data 20 dicembre 1985 la circolare n. 368 con la quale si disciplina l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, circolare che aggiunge arbitrarie interpretazioni discriminatorie alle norme già discriminatorie ed improntate ad un orientamento clericale in violazione dei valori della libertà di coscienza, norme contenute nel nuovo Concordato, nel protocollo addizionale e nell'intesa sottoscritta il 14 dicembre 1985;

afferma solennemente l'inalienabile diritto dello Stato di regolare anche l'insegnamento della religione e le sue modalità di attuazione secondo i principi sanciti dalla Costituzione negli articoli 3, 7, 8, 19 e 21;

impegna il Governo

a revocare a circolare n. 368 emanata dal ministro della pubblica istruzione in data 20 dicembre 1985 con la quale si disciplina l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;

ad emanare nuove norme attuative dell'intesa sull'insegnamento della religione che prevedano:

a) la possibilità inequivocabile per tutti gli studenti di tutte le classi di esercitare l'opzione se avvalersi o meno dell'insegnamento religioso all'inizio di ciascun anno scolastico attraverso una procedura al massimo semplificata;

b) la possibilità diretta di opzione da parte dello studente di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione a partire dal primo anno della scuola media superiore;

c) la collocazione dell'insegnamento religioso in tutti gli ordini e gradi delle scuole, comprese quelle materne ed elementari, all'inizio e alla fine dell'orario scolastico;

d) il carattere puramente formativo e di studio, con relative valutazioni, delle attività previste in alternativa all'insegna-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

mento religioso, orientando la scelta di dette attività in direzione dell'insegnamento di una lingua estera, che tuttavia deve rimanere nelle facoltà e responsabilità dei singoli istituti;

e) la esclusione della «religione» dalla pagella scolastica al fine di non determinare discriminazioni;

f) uno stato giuridico dei documenti di religione non sottoposto a discriminazione o privilegi per determinate categorie di cittadini aspiranti all'insegnamento;

deplora di conseguenza il comportamento del ministro della pubblica istruzione e impegna quindi il Governo a trarne le necessarie conseguenze.

(1-00163)

«TEODORI, AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI».

«La Camera,

consapevole della importanza della edificazione di una scuola laica e pluralista nella quale abbiano libertà di espressione e pari dignità tutte le opinioni e tutte le concezioni religiose e non religiose della vita;

consapevole dell'importanza che la questione religiosa, di cui quella cattolica è parte fondamentale, riveste nella società civile;

riaffermando la validità del regime di rapporti tra Stato e Chiese delineato dagli articoli 7 e 8 della Costituzione, e l'importanza delle conquiste qualificanti del nuovo Concordato;

considerando in particolare come irrinunciabile il principio della piena facoltatività dell'insegnamento religioso e il diritto di altre confessioni di essere presenti nella scuola nei modi e nelle forme che esse richiederanno e che dovranno essere vagliate in sede parlamentare;

considerando che a questi diritti e principi deve attenersi rigorosamente tutta la legislazione scolastica;

considerando che, al fine di garantire la rispondenza della nuova legislazione pattizia ai principi ispiratori della politica ecclesiastica della Repubblica, il Governo si era formalmente impegnato a sottoporre preventivamente al Parlamento le ipotesi dell'autorità scolastica italiana in vista e in preparazione della trattativa con i rappresentanti della Conferenza episcopale italiana e i testi delle intese di attuazione del Concordato e di accordi con altri culti;

considerato che l'informazione tardiva, succinta e reticente, fornita dal ministro della pubblica istruzione l'11 dicembre 1985 alla VII Commissione del Senato e all'VIII Commissione della Camera non può considerarsi un effettivo adempimento dell'impegno assunto dal Governo il 20 marzo 1985 con l'approvazione alla Camera dell'ordine del giorno n. 9/2021/2;

considerato che la mancanza di una tempestiva e corretta discussione sul testo predisposto ha avuto come conseguenza il permanere nell'intesa di elementi di ambiguità o non condivisibili quali, ad esempio, la definizione del monte ore da assegnarsi all'insegnamento della religione, non prevista nell'ambito del protocollo aggiuntivo tra le materie oggetto dell'intesa;

considerato che il comportamento del ministro della pubblica istruzione e il carattere delle affrettate, confuse e prevaricanti circolari ministeriali emanate in attuazione dell'intesa compromettono in fase di applicazione l'equilibrata soluzione che in sede di accordi di revisione del Concordato era stata raggiunta in materia di insegnamento della religione, generando allarme ed inquietudine nelle scuole e negli ambienti culturali e religiosi che pur avevano accolto con soddisfazione e fiducia le nuove norme concordatarie;

ritiene

che l'operato del ministro della pubblica istruzione vada riprovato in quanto non corrispondente alle esigenze di un pieno rispetto dei diritti del Parlamento e di una interpretazione serena, obiettiva ed equilibrata dei delicati principi ai quali debbono confermarsi la legislazione scolastica dello Stato e la gestione della scuola pubblica;

impegna nuovamente il Governo

a sottoporre preventivamente, con tempestività e senza reticenze, al Parlamento ogni altra proposta e ipotesi di intese concernente nuove materie o l'attuazione di principi sanciti dall'accordo concordatario;

impegna il Governo

a) per quanto concerne l'iscrizione al prossimo anno scolastico, prevista dalla circolare ministeriale n. 367, a mantenere la data del 25 gennaio solo ai fini delle preiscrizioni — che nel quadro di prima applicazione della normativa concordataria vanno pertanto ripristinate — perché sia consentita una ampia e non parziale informazione delle scuole, delle famiglie, degli studenti, nelle scuole e in tutte le sedi dovute;

b) a prorogare, per le prime classi della scuola materna, elementare e media, al 31 maggio la data per l'espletamento da parte di studenti e famiglie del diritto di scelta in materia di insegnamento religioso concordatario;

c) a sospendere la circolare ministeriale n. 368, che del resto appare illegittima perché in contrasto con quanto disposto dal primo comma dell'articolo 108 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che preclude qualsiasi possibilità di articolare con circolare la modulazione oraria dell'insegnamento religioso in periodi uguali o inferiori alla mezz'ora;

d) a definire al quattordicesimo anno l'età nella quale i giovani possono perso-

nalmente scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento religioso;

e) a garantire la qualificazione delle attività culturali al di fuori del curricolo degli studi che coloro i quali non scelgono l'insegnamento religioso potranno liberamente effettuare nella scuola, nonché a definire le modalità di organizzazione di tali attività, le competenze degli organi collegiali e le relative risorse finanziarie;

f) a superare la normativa, risalente alla legislazione del 1923 e del 1928, e successive modificazioni, che prevede per le scuole materne ed elementari il condizionamento in senso confessionale dei programmi e il «conseguente insegnamento diffuso» della religione cattolica, con particolare riferimento alla necessità di una immediata revisione di quelle parti dei programmi Ermini del 1955 e degli orientamenti per la scuola materna del 1969 che, definendo la religione come «fondamento» e «coronamento» di tutto l'insegnamento, risultano in contrasto con il nuovo regime concordatario, e a revocare esplicitamente la circolare ministeriale n. 311 del 9 febbraio 1945 che prevede per le terze, quarte, quinte elementari le venti mezz'ore integrative di catechismo;

g) a correggere le disposizioni delle circolari ministeriali soprattutto in ordine alla collocazione oraria dell'insegnamento della religione nella scuola materna ed elementare, giacché l'organizzazione didattica, l'effettivo e non discriminante esercizio della libertà di scelta, la doverosa considerazione dei problemi connessi all'età dei bambini e l'esigenza di un rapporto sempre sereno e di uguaglianza tra i bambini stessi, rendono necessaria la collocazione di tale insegnamento all'inizio o alla fine dell'orario scolastico;

h) a prevedere una normativa che elimini la concorrenza alla valutazione complessiva del rendimento dell'alunno del giudizio specifico sugli insegnamenti delle varie confessioni religiose, anche

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

prevedendo una registrazione autonoma di questo giudizio;

i) a garantire, con adeguate modalità, il rispetto delle norme concordatarie e dell'intesa relative all'espressione da parte dei docenti della scuola elementare e materna della volontà di impartire l'insegnamento religioso;

l) a garantire che il divieto, già espresso dall'intesa e dalla circolare ministeriale n. 368, di procedere alla formazione di classi omogenee, trovi esplicita attuazione nella organizzazione di attività per gruppi e non per classi, anche al fine di contenere le spese derivanti dall'attuazione delle norme.

(1-00164)

«SPAGNOLI, MINUCCI, FERRI, TORTORELLA, BADESI POLVERINI, BIANCHI BERETTA, BOSI MARAMOTTI, CAFIERO, CIAFARDINI, CONTE ANTONIO, CUFFARO, D'AMBROSIO, FAGNI, MINOZZI».

L'ordine del giorno reca altresì le seguenti interpellanze:

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere — premesso che:

l'articolo 9 del nuovo Concordato fra l'Italia e la Santa Sede garantisce a «ciascuno il diritto di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica», precisando, con disposizione che è da ritenersi direttamente esecutiva, che all'«atto della iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione»;

le ulteriori intese fra Italia e Santa Sede, richiamate dal paragrafo 5 del protocollo addizionale al Concordato, non attingono comunque all'esercizio del diritto di opzione, ma ai programmi e all'organizzazione dell'insegnamento reli-

gioso impartito a chi per esso abbia optato;

il mantenimento per un altro anno scolastico dell'abrogato regime della «richiesta di esonero dall'insegnamento della religione», oltre a violare un diritto soggettivo espressamente riconosciuto a tutti i cittadini, non consente di realizzare quella riorganizzazione dell'insegnamento della religione che, in considerazione del minor numero degli utenti, consentirebbe anche una riduzione di spesa per il relativo personale docente —:

quali iniziative abbia adottato e quali disposizioni impartito, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 95 della Costituzione, per assicurare da parte dell'amministrazione della pubblica istruzione il rispetto di un fondamentale diritto dei cittadini e la piena e intera esecuzione delle disposizioni del nuovo Concordato fra l'Italia e la Santa Sede;

quale valutazione dia delle iniziative e del comportamento del ministro della pubblica istruzione che con la circolare n. 156 del 18 maggio scorso, e poi, con successive dichiarazioni alla stampa, ha dato disposizioni tendenti a disapplicare le norme concordatarie per questo anno scolastico, e ha manifestato l'intenzione di mantenere fermo questo suo illegittimo proposito, nonostante i richiami pervenutigli anche da forze politiche della maggioranza.

(2-00717)

«CODRIGNANI, BASSANINI, RODOTÀ».

«Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere gli atti che il Ministero della pubblica istruzione abbia compiuto o intenda compiere per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 9 della legge n. 449 dell'11 agosto 1984 (Intesa tra Stato italiano e Chiesa valdese a norma dell'articolo 8 della Costituzione).

L'articolo in questione infatti recita: «L'ordinamento scolastico provvede a che

l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo... secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti».

Ciò anche in relazione al fatto che nel dicembre 1985 è stata siglata una intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che, al paragrafo 2.2., a sua volta, recita: «La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo di istituto sulla base di proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe».

L'interpellante chiede un chiarimento preciso delle intenzioni del Governo in proposito.

(2-00795)

«SPINI».

Se la Camera lo consente, queste mozioni e queste interpellanze, che concernono lo stesso argomento, formeranno oggetto di un unico dibattito.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle mozioni.

È iscritto a parlare l'onorevole Bassanini, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00156. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, la vicenda di cui qui discutiamo dimostra — mi pare — che la senatrice Falcucci, ministro *pro tempore* della pubblica istruzione, non ha molta dimestichezza con la Costituzione della Repubblica. Non comincerò, dunque, il mio intervento dalle disposizioni costituzionali; muoverò da una pagina di un altro libro,

che per la senatrice Falcucci e per me ha un'importanza non minore della Costituzione. È un libro con il quale il ministro ha certamente dimestichezza, il Vangelo, ed è una citazione che credo sia scontata.

«Gli mandarono alcuni discepoli a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei sincero e insegni la via di Dio secondo verità, senza badare a nessuno. Di dunque a noi il tuo parere: è lecito pagare il tributo a Cesare? Gesù, conosciuta la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché mi tentate? Mostrate mi la moneta del tributo!». Gli presentarono un denaro, ed egli: «Di chi è questa immagine e l'iscrizione? Di Cesare. Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» (capo XXII di Matteo; tuttavia il ministro sa bene che brani del tutto analoghi sono nel capo XX di Luca e nel XII di Marco).

Ecco, ritengo che il ministro Falcucci abbia forse pensato di riassumere in sé, in questa vicenda, la parte di Dio e la parte di Cesare, dimenticando che ogni intesa, accordo, patto concordato, richiede due parti; dimenticando che la parte della Chiesa cattolica è stata rappresentata legittimamente dal cardinal Poletti e da monsignor Nicora, ai quali nulla abbiamo da contestare in questa sede.

Il problema è che la Falcucci e il suo principale collaboratore (il ministro sa bene perché vi faccio cenno) sembrano aver dimenticato, in questa vicenda, che dovevano rappresentare la parte della Repubblica, la parte di Cesare. Il ministro doveva farlo per gli obblighi che gli derivano dalla sua elezione al Parlamento in rappresentanza del popolo italiano, per la fiducia ricevuta dal Parlamento come ministro della Repubblica, per il giuramento di fedele rispetto della Costituzione che ha reso assumendo l'incarico di ministro. Di svolgere questa parte glielo impone il giuramento di fedeltà alla Costituzione e non glielo vietava l'insegnamento evangelico. Al contrario...

Invece il ministro ha violato ripetutamente la Costituzione (e lo dimostrerò), anzitutto le disposizioni che stabiliscono i poteri e i diritti del Parlamento rappre-

sentante il popolo sovrano: i suoi poteri legislativi (è questa la questione su cui mi soffermerò e che è stata poco evidenziata in questi giorni) e i suoi poteri di indirizzo rispetto al Governo. La senatrice Falcucci per tre volte di seguito ha messo il Parlamento di fronte a fatti compiuti, pur essendo stata, per tre volte di seguito, richiamata al rispetto dei suoi obblighi parlamentari, e lo ha fatto il 14 dicembre firmando l'intesa, sottoponendo (il 16) al Presidente della Repubblica un decreto presidenziale di cui, per Costituzione, il ministro Falcucci si assume tutta la responsabilità, emanando (il 20 dicembre) una circolare illegittima (e dimostrerò anche questo).

Nei paesi di antica democrazia parlamentare un comportamento siffatto è definito *contempt of Parliament*, disprezzo del Parlamento, ed ha una conseguenza immediata e necessaria: le dimissioni del ministro.

Ancora: il ministro Falcucci, con i suoi atti, ha accollato oneri al bilancio dello Stato, senza la forma della legge e la relativa copertura finanziaria (dimosterò anche questo) ed ha emanato disposizioni che violano le norme costituzionali che stabiliscono che solo la legge può regolare l'esercizio dei diritti e delle libertà dei cittadini. E, nel caso, sono in gioco la libertà di coscienza, la libertà di religione, la libertà di insegnamento. Lo ha fatto per di più in un settore che è, quant'altri mai, delicato, che tocca la vita quotidiana, la serenità e l'armonia delle famiglie, la stessa psicologia di bambini e bambine.

Ma torniamo alla Costituzione. Mi sentirà il ministro Falcucci di svolgere qui un ruolo che di solito evito ma che, in questo caso, si rende necessario: quello di fare in qualche modo il mio mestiere di costituzionalista.

Evito di solito tale ruolo perché ho appreso in questi anni che nella nostra aula molti colleghi, che pure non fanno di mestiere la parte che ho detto, hanno ben poco da apprendere nella conoscenza delle norme e dei principi della nostra Carta costituzionale. Ma il caso del ministro Falcucci è diverso. Lo è perché io credo che

sia lecito dubitare che il Consiglio dei ministri, da una parte, e la stessa Conferenza episcopale italiana abbiano seriamente valutato le questioni assai gravi che tale vicenda pone; questioni che riguardano il nostro sistema istituzionale, i diritti e le libertà dei cittadini, le regole scritte e non scritte della nostra convivenza, in una parola — diciamolo — il patto costituzionale nei suoi valori fondamentali.

I colleghi sanno bene che il nuovo Concordato fu concepito come un accordo quadro: poche norme di principio, rinviando, per il resto, a successive intese tra le autorità dello Stato e la Conferenza episcopale italiana. Questa scelta fu fatta per dare flessibilità alla disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa e agevolare l'adattamento delle norme pattizie alle trasformazioni della società civile e della società religiosa. Secondo l'articolo 13 del Concordato, con le intese potranno anche essere regolate le ulteriori materie per le quali si manifesta l'esigenza della collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano. Per questo l'attuale vicenda è importante e grave, non solo perché tocca diritti e libertà dei cittadini, ma anche perché costituisce un precedente per le future intese.

I colleghi ricorderanno che, durante il dibattito sulla approvazione del nuovo Concordato e, prima ancora, sugli indirizzi da dare al Governo per la sua stipulazione, fu discusso a lungo sull'efficacia e sul valore di tali intese. Ci si chiese come esse potessero essere controllate, modificate, emendate, abrogate dal Parlamento; ci si chiese se si intendesse, in questo modo, istituire una nuova fonte di diritto, sottratta alla volontà del legislatore, ancorché operante per lo più su materie che attengono all'esercizio dei diritti e delle libertà dei cittadini.

Il problema era serio, perché i colleghi sanno che nella nostra Costituzione, come in ogni sistema liberaldemocratico, solo la legge può regolare l'esercizio dei diritti e delle libertà dei cittadini e solo il Parlamento, espressione rappresentativa della sovranità popolare, in tutte le sue articolazioni, può approvare leggi.

Si tratta, a ben vedere, di un principio non derogabile: se viene meno, cadono lo Stato di diritto e il principio della divisione dei poteri e viene meno la prima garanzia delle libertà costituzionali.

Diversi colleghi sollevarono tale questione. Mi si consentirà soltanto di citare un brano dell'intervento che a me capitò di svolgere e che ebbe alcune interessanti postille da parte del relatore, onorevole Emilio Colombo.

Nella seduta del 19 marzo 1985, chiedo, a me stesso e ai colleghi: «Quale sarà la natura e l'efficacia delle intese previste dal nuovo Concordato? Come si eviterà una inammissibile estensione della materia concordataria ed una altrettanto inammissibile cessione della potestà legislativa del Parlamento italiano? Per esempio, la definizione dei programmi, delle modalità e dell'organizzazione dei corsi di religione nelle scuole pubbliche, una volta che sarà concordata una intesa tra il ministro Falcucci e la Conferenza episcopale italiana, che efficacia avrà, quali controlli parlamentari saranno previsti, quali effetti avrà sulla potestà legislativa del Parlamento, cui la materia oggi appartiene, salvo il rispetto delle norme concordatarie? E di che cosa si tratta, di una norma sulle fonti, di un'ambigua delegificazione a favore di terzi, da parte di uno Stato che non riesce a delegificare a favore del Governo e degli enti locali? E come è ammissibile una intesa in via amministrativa in una materia che concerne, ad ogni passo, diritti soggettivi e principi costituzionali, come quelli di cui agli articoli 9, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30 e 33 della Costituzione? Dovrà cedere anche la competenza della Corte costituzionale, che di norma non giudica sulle intese e sugli atti amministrativi? Queste intese, di cui al nuovo Concordato saranno sottratte forse al controllo della stessa Corte costituzionale?».

Questo mi chiedo, il 19 marzo scorso, nel dibattito sull'approvazione del Concordato. Domande analoghe posero altri colleghi, tra cui Guerzoni, Rodotà e Teodori. Il Parlamento diede una risposta, e lo si evince già dal testo del nuovo Con-

cordato, il quale, all'articolo 13 e nel protocollo addizionale, nel prevedere le intese ed i soggetti competenti a stipularle (nel caso specifico, l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana), nulla dice sulle procedure da seguire, prima e dopo la definizione delle intese stesse, nulla dice sui rapporti tra Parlamento e Governo, quanto alla formulazione di indirizzi e direttive, prima della stipula, e nulla dice sulle modalità e sulle forme con cui alle intese viene data efficacia nell'ordinamento interno: ed è evidente che la stipulazione è cosa diversa dall'inserimento nel diritto italiano di ciò che è stato pattuito o concordato.

La Camera dei deputati fece qualcosa di più. Ci lamentiamo degli svantaggi del nostro macchinoso bicameralismo paritario: una volta tanto, avvaliamoci del fatto che ciascuna delle due Camere può impegnare il Governo ad una interpretazione delle norme deliberate dal Parlamento, in nome dell'intero Parlamento. Ebbene, la Camera, approvando il Concordato, approvò contestualmente un ordine del giorno interpretativo, che è stato molto citato, in queste settimane, per la sua parte in fondo meno rilevante: quella che impone al Governo di «sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta o ipotesi di intesa, concernente nuove materie o l'attuazione di principi sanciti dall'accordo concordatario, al fine di consentire alle Camere di esercitare in tempo utile i propri poteri di indirizzo».

Certo, anche questa parte dell'ordine del giorno, che fu accolto dal Governo, è stata violata dal ministro Falcucci. A me pare, infatti, che non si possa negare che essa esigeva la comunicazione al Parlamento — non è rilevante, a mio avviso, se in Commissione o in Assemblea — del testo della bozza di intesa, tenuto conto che, in materie così delicate, non basta un generico riassunto (anche le virgole possono essere importanti!); ed in secondo luogo, l'astensione dal sottoscrivere l'intesa fino a quando il Parlamento non avesse discusso e votato, in Commissione o in Assemblea, documenti di indirizzo (mozioni o risoluzioni), contenenti le op-

portune direttive parlamentari al Governo per la stesura finale dell'intesa.

Il ministro finge di non capire che i due obblighi procedurali che ho appena indicato sono di grande e sostanziale importanza. Non c'è dubbio, infatti, che un dibattito ed un voto preventivo del Parlamento avrebbero fatto emergere, su questioni nodali, soluzioni di maggioranza diverse da quelle che il ministro ha sottoscritto: penso al diritto di scelta degli studenti delle scuole medie superiori, all'introduzione delle due ore di religione nelle scuole materne ed elementari, alla collocazione oraria delle lezioni di religione, allo stato giuridico dei docenti. Basta confrontare le mozioni oggi in esame per capire che su tali punti la maggioranza dei gruppi parlamentari si orienta in senso diverso rispetto a ciò che il ministro ha sottoscritto.

Ma c'è un'altra parte dell'ordine del giorno del 20 marzo 1985 che ha ancora maggiore rilievo. In essa si stabilisce che, in relazione alle intese tra Stato e Chiesa, previste dal nuovo Concordato, «resta ferma la competenza delle Camere a deliberare su ogni materia riservata alla legge, o comunque regolata dalla legge».

In altri termini, il ministro, nel rispetto degli indirizzi che il Parlamento è autorizzato a dargli preventivamente, stipula l'intesa con i rappresentanti della Chiesa, ma per darle efficacia nell'ordinamento italiano non basta un atto amministrativo (cioè un decreto presidenziale) se non esclusivamente nel caso in cui l'intesa concerne materie non riservate e non regolate dalla legge. Se, invece, di tali materie si tratta, occorre allora una legge ed in sede di deliberazione il Parlamento potrebbe chiedere la rinegoziazione di alcune parti dell'intesa che non ritenga accettabili.

Tutto il sistema dell'ordine del giorno Spagnoli assume, quindi, una precisa e stringente logica istituzionale. La sottoposizione preventiva del testo dell'intesa al Parlamento (in Assemblea o in Commissione, secondo la scelta delle forze politiche) e l'espressione di un indirizzo (con

risoluzioni o mozioni) serve proprio ad evitare che, una volta stipulata l'intesa tra il ministro competente e la Conferenza episcopale italiana, ci si trovi poi di fronte (dovendo dare efficacia all'intesa con una legge, se si tratta — ripeto — di materie già regolate dalla legge) ad un Parlamento che non sia d'accordo, che bocci qualcuno degli articoli e costringa, quindi, le parti a riaprire un negoziato.

Vi è, cioè, una logica intrinseca e stringente: sottoposizione del testo al Parlamento, voto di un ordine del giorno che dia direttive al Governo e successiva efficacia nell'ordinamento attraverso una legge. Le fasi precedenti servono proprio ad evitare, ripeto, che si pongano poi questioni che richiedono la riapertura delle trattative tra le parti.

In tale sistema l'intesa non perde il suo significato e la sua efficacia assai pregnante. Secondo l'opinione prevalente e già seguita da questa Camera, di fronte alla legge che dà all'intesa efficacia nell'ordinamento interno, il Parlamento non può emendare l'intesa stessa, può solo approvare o respingere i suoi singoli articoli e, se li respinge, non emenda il testo, ma costringe le parti a riaprire il negoziato.

Inoltre, una volta recepita con legge, l'intesa, secondo l'opinione prevalente (io ho dei dubbi, ma, ripeto, questa è l'opinione prevalente) non è più né abrogabile né modificabile con legge ordinaria. Ogni modifica richiede una ulteriore intesa tra le parti. Tale opinione è discussa da qualcuno, su di essa anch'io ho dei dubbi, ma ripeto che essa è prevalente. L'intesa, cui è stata data efficacia con legge, va modificata — ripeto — con identico strumento se concerne materia riservata alla legge o comunque così disciplinata, come afferma l'ordine del giorno Spagnoli.

Si tratta, a ben vedere, di una conclusione costituzionalmente non solo ineccepibile, ma necessitata. Né l'articolo 7 della Costituzione né il nuovo Concordato affermano alcunché sulle forme e sui modi dell'inserimento nel diritto interno italiano delle disposizioni pattizie. In essi non vi è nulla che consenta di

derogare dalle norme costituzionali sulle fonti, per le quali la materia dei diritti e delle libertà, del loro esercizio e dei loro limiti, è regolata dalla legge e solo questa può modificare o abrogare leggi precedenti.

Anche le norme del concordato fascista, del resto, furono introdotte nel diritto italiano con legge, come le norme sui beni e sugli enti ecclesiastici, le disposizioni finanziarie di attuazione del nuovo Concordato e l'intesa con i valdesi ed i metodisti.

Tutte queste disposizioni sono state introdotte nel nostro ordinamento con leggi approvate ovviamente articolo per articolo e se un articolo fosse stato respinto si sarebbe dovuta riaprire la negoziazione, la pattuizione, la trattativa tra le parti.

Ora, onorevole Presidente, l'intesa sull'insegnamento della religione concerne ad ogni passo materia riservata alla legge o già così disciplinata e, quindi, non poteva e non può essere introdotta nell'ordinamento, non può avere efficacia con un decreto presidenziale. Può avere efficacia, può essere introdotta nel nostro ordinamento solo con un atto legislativo.

Infatti, è materia che concerne l'esercizio di diritti la libertà di religione, di insegnamento e di opinione e l'esercizio dei diritti e i suoi limiti è riservato alla legge. Ad esempio, chi riconosce il diritto di scelta tra l'avvalersi o meno dell'insegnamento della religione? Alle famiglie, agli studenti e da quale età agli studenti? È materia riservata alla legge e non vale dire che non si poteva attribuire agli studenti perché allo stato quando hanno meno di diciotto anni non hanno capacità giuridica salvo esplicita disposizione di legge. Infatti, per l'appunto, la disciplina dell'esercizio di questo diritto e dei soggetti ai quali è riconosciuto non può che avvenire con legge sia nel caso in cui la si neghi agli studenti tra i 14 e i 18 anni, sia nel caso in cui la si riconosca.

Del resto, anche l'esonero, il precedente istituto fondato sul vecchio Concordato, era disciplinato dalla legge; quindi, questa è materia riservata alla legge e per

di più — ordine del giorno Spagnoli — già regolata con legge (articolo 2 della legge n. 824 del 1930). Ma nell'intesa vi sono molte altre materie che erano già disciplinate con legge e che quindi richiedono di essere inserite nell'ordinamento con una legge e non con un decreto presidenziale. Ad esempio, il numero delle ore di insegnamento religioso nei vari ordini di scuola (articolo 3 della legge n. 824 del 1930); la partecipazione degli insegnanti di religione alle valutazioni periodiche degli alunni (articolo 4 della stessa legge); la partecipazione degli insegnanti agli organi collegiali scolastici (articolo 7 della legge n. 824); l'affidamento dell'insegnamento della religione e la revoca del medesimo da parte dell'autorità ecclesiastica (articolo 5 della legge n. 824); lo stato giuridico ed economico degli insegnanti di religione (articolo 8 della stessa legge).

Quindi, a mente dell'ordine del giorno Spagnoli, ma anche dei nostri principi costituzionali, questa intesa disciplina pressoché soltanto materie riservate alla legge o già disciplinate con legge; pertanto, il decreto presidenziale non è idoneo, non è competente a dare efficacia all'intesa, legittimamente stipulata, nell'ambito dell'ordinamento italiano. La sua efficacia va realizzata con un atto legislativo.

Diverse disposizioni di questa legge comportano oneri per il bilancio dello Stato; oneri che solo con legge e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, possono essere disciplinati e previsti, a norma dell'articolo 81 della Costituzione. Si prevede un impegno alla disciplina, allo stato giuridico degli insegnanti che pone non solo problemi, già sottolineati da alcune mozioni, di eventuali posizioni di privilegio nell'accesso ai ruoli, ma anche il problema della estensione dei ruoli dei docenti, questione che comunque richiede una copertura finanziaria ed una disciplina legislativa degli oneri per il bilancio. Si prevede altresì la gratuità dei libri di testo per l'insegnamento della religione — cosa giusta, che non contesto — che, a sua volta, richiede

una disposizione legislativa che quantifichi gli oneri che ne derivano per il bilancio dello Stato e provveda alla sua copertura. Si ipotizzano ancora gli insegnamenti alternativi che richiederanno docenti, spese, strutture che comportano oneri per lo Stato, necessità di quantificarli per legge e di coprirli finanziariamente per legge. Al punto 4.4 dell'intesa si prevede infine la possibilità di prescindere dal requisito dello specifico titolo per l'insegnamento della religione nella scuola materna, previsto anche questo dalla legge e precisamente dall'articolo 9 della legge n. 444 del 1968; norma che affida nella sostanza alla autorità ecclesiastica il compito di arruolare nuovo precariato da immettere in ruolo tra qualche anno.

Forse il ministro Falcucci, che è un'esperta di ruolizzazione di precari...

FORTUNATO ALOI. Mica tanto!

FRANCO BASSANINI... lamenta il fatto che ormai è sempre più difficile far passare in Parlamento disposizioni di questo genere. Ebbene, anche questa è una disposizione che comporta oneri e necessità di una legge che li qualifichi e li copra.

Credo che quanto ho detto basti a dimostrare che siamo di fronte ad una vicenda tutta costellata di atti illegittimi. Costituisce violazione non solo dell'ordine del giorno Spagnoli, ma anche della Costituzione, l'aver sottratto al Parlamento la possibilità di dare indirizzi e direttive al Governo prima della stipulazione dell'intesa; è incostituzionale aver preteso di dare attuazione all'intesa nell'ordinamento italiano con un atto amministrativo, qual è il decreto presidenziale; è illegittima la circolare che, su questa base, il ministro ha emanato. Si tratta di tre fatti compiuti nei confronti del Parlamento e del Governo. Dico «del Governo» perché il regime parlamentare è fondato su una collaborazione tra Parlamento e Governo, per cui una cosa è sottolineare al Consiglio dei ministri che quel testo che si sottopone ad una formale approvazione ha

subito in Parlamento critiche radicali, sul metodo e sul contenuto; altra cosa, è, invece, nascondere la sostanza di queste critiche, e quindi lasciare che i membri del Consiglio dei ministri si formino la legittima convinzione che, sostanzialmente, chi è più attento a queste cose non ha nulla da dire sul testo, che quindi può essere rapidamente approvato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che in questo caso come non mai valga il detto che la gatta frettolosa fa i gattini ciechi, perché siamo di fronte ad una serie di prevaricazioni che portano ad un decreto presidenziale illegittimo e ad una circolare illegittima; come dire che il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Sul sesso del diavolo credo che in teologia si discuta ancora.

FLAMINIO PICCOLI. Sul sesso degli angeli, non del diavolo!

FRANCO BASSANINI. Che fare, adesso? Un largo arco di forze parlamentari ha presentato una mozione che si limita a contestare e discutere le procedure seguite, e che ha quindi un significato limitato, ma estremamente importante. Occorre, in primo luogo, cancellare il precedente, ai fini anche delle future intese. La procedura seguita, in violazione della Costituzione e dell'ordine del giorno Spagnoli, non può essere ripetuta. Questo non è un precedente accettabile; anzi, con l'auspicata approvazione di questa mozione, vogliamo che si stabilisca che in futuro, per le successive intese, dovranno essere seguite procedure corrette: sottoporre il testo preventivamente al Parlamento, attendere che il Parlamento si esprima con mozioni e risoluzioni, dare esecuzione alle intese nell'ordinamento interno con legge, se la materia è legislativa.

Secondo: questa mozione deve inevitabilmente esprimere una censura al ministro. Siamo in materia di responsabilità individuale, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, che stabilisce che il ministro è individualmente responsabile degli atti del suo dicastero; e per effetto del Con-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

cordato e del protocollo addizionale questa è materia che rientra totalmente nella responsabilità individuale del ministro, quali che siano le autorizzazioni o le approvazioni di organi collegiali. Il ministro ne trarrà poi le conseguenze che riterrà di trarre. Io vorrei soltanto fare qui, tra parentesi, un'osservazione. La stabilità dei governi è certamente una cosa importante, e certamente bisogna dare atto al Governo presieduto dall'onorevole Craxi di aver registrato successi notevoli sulla questione in discussione; ma, per la verità, negli ordinamenti delle grandi democrazie parlamentari la stabilità dei governi si accompagna a frequenti rimpasti; basti pensare all'Inghilterra, agli Stati Uniti, alla stessa Germania federale, alla Francia.

È lecito sottolineare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che forse le questioni della scuola italiana e quelle dell'attuazione del Concordato sono troppo impegnative e complesse per lasciarle nelle mani della senatrice Falcucci.

Occorre poi raggiungere altri due obiettivi, che la nostra mozione non sottolinea esplicitamente, perché il compito è lasciato ad altre mozioni, che non sono affatto incompatibili con questa, che ciascun gruppo politico ha presentato: quelli della revisione delle norme dell'intesa e, ancor più, della circolare, che appaiono in contrasto talora con le disposizioni dello stesso Concordato e tal'altra, comunque, con i principi della nostra Costituzione.

Non mi soffermo su tali disposizioni perché altri colleghi lo faranno, nell'illustrare le mozioni di altri gruppi, più e meglio di me. Vorrei soltanto rilevare che nessuno dei 109 firmatari della mozione che ho l'onore di illustrare vuole guerre di religione; vogliamo, anzi, evitare le guerre di religione.

TARCISIO GITTI. Non sono venuti, sono rimasti a casa!

FRANCO BASSANINI. Mi pare che la presenza in quest'aula, rispetto alla media, sia accettabile, dignitosa. Soprattutto

la presenza democristiana, ancorché minore di quella di altri gruppi, è oggi maggiore del solito.

MARIO POCETTI. Chi è che fa questa osservazione? Non si vede mai in aula quel signore! Viene da cotanto pulpito la predica!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di non interrompere! Prosegua pure, onorevole Bassanini.

FRANCO BASSANINI. Dicevo, signor Presidente, che tra i firmatari di questa mozione vi è chi ha espresso una critica ed una opposizione al nuovo Concordato; vi è chi ha espresso posizioni di principio anticoncordatarie; vi è chi ha sottolineato che la rinuncia al braccio secolare sancita dall'articolo 66 della enciclica *Gaudium et spes* avrebbe forse dovuto suggerire di fondare la pace religiosa, più che su norme pattizie, sulla comune appartenenza ad uno Stato che ugualmente garantisce la libertà religiosa e i diritti di ciascuno, come li garantisce la Costituzione repubblicana; vi è chi invece ha sostenuto e continua a sostenere con convinzione il nuovo Concordato e la logica istituzionale che lo ispira. Tuttavia, gli uni e gli altri ritengono che questa vicenda nuoccia alla pace religiosa e che siano le iniziative della senatrice Falcucci a rappresentare un grave pericolo per la pace religiosa.

È lei, onorevole ministro, che con le disposizioni della sua circolare rischia di far rinascere nelle nostre scuole, persino nelle scuole materne, storici steccati che sono superati nella coscienza degli italiani: quando, signor ministro, secondo una disposizione della sua circolare, che non trova riscontro né nel Concordato né nell'intesa, bambini di tre o quattro anni dovrebbero essere separati e portati in altre aule o in corridoi, accreditando a bambini la cui coscienza critica non è ancora formata la convinzione che ciò che è determinante nella vita non è essere onesto o corrotto, essere democratico o autoritario, ma è la pratica di una confes-

sione religiosa; che è cosa certamente importante, che non discuto affatto, ma che non può essere l'unica discriminante. Questo rivela una concezione, una impostazione, una filosofia, una ideologia che non è quella dello Stato laico e democratico, della Repubblica che garantisce a tutti libertà senza discriminazioni!

E credo che queste soluzioni, queste discriminazioni non giovino neppure — anche se non spetta a me dirlo — alla Chiesa cattolica, ad una Chiesa che, dopo il Concilio Vaticano II, ha dichiarato di non cercare né l'ausilio del braccio temporale né privilegi dagli ordinamenti civili. E dunque ancor meno, ritengo, può volere prevaricazioni, violazioni della Costituzione da parte di suoi membri, del giuramento di fedeltà reso alla Costituzione repubblicana (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente, all'estrema sinistra e dei deputati dei gruppi radicale e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Fincato Grigoletto, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00157. Ne ha facoltà.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, la situazione che si è venuta a creare, situazione di incomprensione tra il Parlamento ed il ministro della pubblica istruzione, può e deve essere ricomposta. Può se si guarda, con visione serena, all'oggetto e soprattutto ci si sforza di comprendere l'importanza di un processo di maturazione politica che ha portato molti di noi ad affermare, di fronte al Concordato, che il nuovo rapporto fra Stato e Chiesa poneva le basi di una maggiore libertà.

La situazione deve poi essere ricomposta, non perché accordi di maggioranza premano ma perché a noi come forza politica preme che il dibattito rimanga dentro l'ambito del civile ed arricchente confronto, ispirato da volontà di comprensione reciproca e non invece causa del risorgere di vecchi steccati ideologici

che noi socialisti, riteniamo di aver contribuito ad abbattere e che certamente, da riformisti convinti, non innalzeremo in nome di un veteroanticlericalismo che non ha più ragione di essere.

La mozione presentata dal gruppo socialista è originata da una netta volontà di dare chiarezza rispetto ad alcuni contenuti e rispetto ad un metodo. Questa — e non altre — è la ragione vera per cui il gruppo socialista propone alla riflessione della Camera il ragionamento complessivo in cui la *pars destruens*, il giudizio sul comportamento del ministro della pubblica istruzione, viene seconda (e certo mitigata rispetto ad altre mozioni) dopo la formulazione di merito.

La convinzione infatti è che vi siano — e qui sta la responsabilità prima del ministro — ancora spazi per un ripensamento in senso positivo del ruolo del ministro, per una proposizione di contenuti che tenga conto di tutte le valutazioni che, con molto senso di responsabilità, laici e cattolici, personalità politiche di diverso orientamento, partiti di maggioranza e non, hanno svolto prima della firma dell'intesa, dopo la firma dell'intesa, in questi stessi giorni, quando una circolare del ministro ha, a nostro avviso, peggiorato una situazione che la delicatezza delle questioni voleva trattata diversamente.

Vogliamo distinguere gli aspetti di merito da quelli di metodo.

Per quanto riguarda il metodo, non ci pare che il ministro della pubblica istruzione, al di là della questione della correttezza, tutta formale, della procedura seguita, si sia reso pienamente conto delle conseguenze di tipo sostanziale che sarebbero scaturite dal suo comportamento. Tali conseguenze — al di là, ripeto, degli aspetti meramente procedurali — sono sotto gli occhi di tutti e segnano un preoccupante deterioramento del clima dei rapporti tra mondo cattolico e mondo laico, la ripresa di polemiche e di sospetti che proprio il nuovo Concordato avrebbe dovuto definitivamente eliminare.

Una materia delicatissima, come quella dell'attuazione del nuovo Concordato,

avrebbe dovuto essere sensibilmente diversa, più serena e costruttiva, qualora il ministro avesse operato in modo più prudente, evitando di dare l'impressione di voler bruciare i tempi, anche a costo di suscitare non imprevedibili proteste in seno al Parlamento italiano.

La stessa sensazione, di voler quasi solipsisticamente disciplinare una materia come questa, malgrado la sua grande risonanza nella coscienza collettiva, è stata suscitata dal ministro nell'esercizio delle sue competenze istituzionali, in sede di emanazione della circolare n. 368 del 20 dicembre scorso. Comprendiamo l'urgenza di dare in tempo utile a famiglie e studenti la necessaria informazione e strumentazione tecnica per l'esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento religioso, ma la fretta, in questo caso, è stata pessima consigliera perché ha indotto il ministro a non approfondire adeguatamente — impartendo le conseguenti disposizioni — la questione delle attività formative che dovrebbero essere svolte da coloro che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento religioso.

Le spontanee risposte delle organizzazioni sindacali della scuola, delle associazioni degli insegnanti (CIDI, FINISM) delle associazioni dei genitori (CGD) e soprattutto gli interventi di quanti professano religioni diverse (mi riferisco in particolare ai documenti della Tavola valdese e delle comunità israelitiche) che vedono regolati differentemente i loro rapporti con lo Stato italiano), dimostrano che andava colto lo spirito di maturazione e pacificazione delle coscienze prodottosi nell'arco degli anni fino alla firma del Concordato. Il comportamento del ministro, che abbiamo definito discutibile nella mozione, è stato invero tale da rischiare di compromettere un lavoro non facile di superamento di logiche antiche, e tale da respingere molto indietro nel tempo! Non si può accettare che il testo dell'intesa venga comunicato alla Commissione pubblica istruzione «quasi» completamente e soprattutto, vogliamo chiarire, per quanto riguarda il futuro pros-

simo, che il Parlamento non può accontentarsi di una scarna informativa, simile a quella prodotta dal ministro della pubblica istruzione (tale risulta agli atti parlamentari), quindi di valutazioni insufficienti rispetto ad un compito — come si legge nell'ordine del giorno approvato il 20 marzo 1985, contestualmente al Concordato — di conoscenza se, non esauriva nel senso della lettura del testo, almeno esauriente. Questa esperienza ci deve indurre, e deve indurre soprattutto i ministri più direttamente coinvolti nell'attuazione della normativa concordataria, a collocare le intese fra le parti in un quadro di grande chiarezza e di consenso convinto, perché fondato su informazioni ampie e discusse adeguatamente, espresse dalle istituzioni dello Stato italiano.

Ciò comporta che, per il futuro, tutte le ipotesi di intesa siano sottoposte preventivamente al dibattito ed alla valutazione del Parlamento, cui devono essere fornite — come non è stato fatto in questo caso — le bozze complete dei documenti predisposti dalle parti. Quanto a questa intesa, riteniamo che essa sia ricompresa nel concordato e le osservazioni che avanziamo, sono tali da concretizzarla nell'ambito dell'accordo fra lo Stato italiano e la Chiesa e non certamente rigettarla; è in questo senso che il gruppo del PSI chiede un impegno del ministro perché, dopo questo primo anno di applicazione, possa essere esaminata dal Parlamento una relazione ampia, sulla cui base, eventualmente, introdurre dei correttivi, come previsto dagli stessi accordi e, certo, sempre in senso bilaterale. Sul merito dell'applicazione dell'intesa attraverso la circolare emanata dal ministro, noi chiediamo che vengano sciolte le ambiguità e che siano date garanzie: questo ci riporta alla prima parte della mozione socialista ed alle competenze amministrative che il Governo può e deve esercitare autonomamente.

Nella nostra mozione abbiamo indicato tre punti sui quali, a nostro avviso, lo Stato ha il potere-dovere di intervenire in piena e incondizionabile autonomia: l'an-

nualità della scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento religioso; il diretto esercizio del diritto di scelta per gli studenti delle scuole secondarie superiori; una disciplina chiara e precisa dell'ora alternativa a quella di religione, almeno quanto lo è quella che l'intesa riserva all'ora di religione stessa.

A questi punti fondamentali, potrebbero aggiungersene altri; ci pare comunque inaccettabile che la circolare dello scorso 20 dicembre non tenga in alcun conto la complessità anche problematica della materia, e che questioni delicate, come quelle relative all'insegnamento religioso nella scuola materna ed elementare, siano disciplinate in modo quanto meno ambiguo e lascino aperta la porta ad una gestione spezzettata e quasi a singhiozzo delle due ore complessivamente riservate a tale insegnamento.

Tutto ciò ci induce a ritenere ed a chiedere che intervenga una fase di più distesa e costruttiva analisi dei problemi. Intanto, naturalmente, occorre far cadere assurdi riferimenti temporali, come quello relativo al 25 gennaio prossimo.

Il ristabilimento di condizioni di serenità e di chiarezza nella gestione amministrativa della materia merita, a pieno titolo, ci pare, la rinuncia all'ossequio, all'intoccabilità delle scadenze burocratiche. Le scadenze politiche, in materia di diritti civili fondamentali, ci sembrano più importanti (*applausi dei deputati del gruppo del PSI*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Castagnetti, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00158. Ne ha facoltà.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, nell'intervenire in questo dibattito sulla nuova disciplina dell'insegnamento della religione nella scuola a seguito dell'intesa sottoscritta il 14 dicembre 1985 dal presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Poletti, e dal ministro della pubblica istruzione, senatrice Franca Falcucci, intendo rappresentare i

molti motivi di perplessità, di preoccupazione e, per certi aspetti, anche di insoddisfazione per il modo in cui questo delicato punto dell'attuazione del Concordato è stato affrontato.

L'accordo che modifica il Concordato del 1929, per quanto riguarda l'insegnamento della religione, si fonda, assai opportunamente, sul diritto di scelta di avvalersene, o meno, affidato in toto agli alunni ed alle famiglie. Il dato nuovo e positivo, di piena compatibilità con l'articolo 3 e con i fondamenti della Costituzione, era, dunque, la cancellazione della vecchia norma ispirata dal Concordato lateranense, secondo la quale l'insegnamento della religione cattolica, in quanto religione di Stato, apparteneva al *corpus* degli insegnamenti di istituto impartiti dallo Stato e rispetto ad esso era consentito eventualmente l'esonero. L'applicazione di questa norma, quindi, dovrebbe escludere ogni possibilità di discriminazione tra coloro che intendano avvalersi e coloro che rifiutino questa possibilità di insegnamento.

L'intesa del 14 dicembre, e soprattutto la circolare ministeriale del 20 dicembre, attuativa dell'intesa stessa, rischiano invece di mettere in forse e di vanificare nella sostanza quanto prescritto dal testo del 18 febbraio.

Imporre una scelta tra un insegnamento religioso definito dal Ministero nell'orario, nei programmi, nei libri di testo e nei requisiti dell'insegnante ed un insegnamento alternativo, lasciato nella più assoluta indeterminazione ed affidato alle imprevedibili e spesso incaute iniziative dei collegi docenti dei singoli istituti, significa di fatto operare una discriminazione.

Se, nell'applicazione del Concordato lateranense, è comprensibile l'affermazione del diritto dei docenti di religione a far parte, con le stesse prerogative degli altri insegnanti, del consiglio di classe e degli organi collegiali che governano la scuola, ciò non è altrettanto comprensibile nello spirito del nuovo Concordato. Fino a che la religione era materia curricolare ed obbligatoria, per la quale era

consentita eventualmente la dispensa, era ovvio che il docente di religione partecipasse *pleno iure* al consiglio di classe e si astenesse soltanto dal formulare giudizi su alunni che avessero chiesto la dispensa. È lecito, invece, avanzare seri dubbi sulla legittimità della presenza a pieno titolo degli insegnanti di questa materia negli organi collegiali, ora che si modifica la natura opzionale dell'insegnamento in questione. Né meno preoccupanti risultano le indicazioni fino ad ora emerse circa la strutturazione dell'orario e dei programmi della scuola materna e circa l'ipotesi di una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione.

Per la scuola materna è giusto invece riconoscere che la prescrizione dell'insegnamento della religione cattolica per ogni grado di istruzione, dalla materna alla superiore, è contenuta nel testo del Concordato e non poteva, quindi, essere disattesa. C'è, caso mai, da riflettere sul fatto che, là dove non è riuscito un pluridecennale dibattito fra pedagogisti, psicologi ed esperti del settore, è riuscita la volontà, non si sa fino a che punto meditata, di ritagliare spazi di insegnamento confessionale anche all'interno della fascia scolastica che interessa i fanciulli dai 3 ai 6 anni.

Nelle discussioni che hanno impegnato su questo tema insegnanti ed esperti dell'educazione dell'infanzia, di diverso orientamento culturale ed ideologico, da parte di consistenti settori del mondo cattolico si è sempre negata l'appartenenza alla sfera dell'istruzione della scuola materna, che si preferiva considerare come momento di socializzazione e di integrazione del lavoro delle famiglie. Fu questo l'argomento principe utilizzato da parte dei rappresentanti cattolici nel contrastare, a suo tempo, l'istituzione della scuola materna statale.

Oggi si dice che, essendo l'insegnamento della religione cattolica previsto per tutti gli ordini di istruzione, non lo si può escludere dalla scuola materna. Ne prendiamo atto, anche perché sull'appartenenza della scuola materna alla sfera

dell'istruzione noi non avevamo mai nutrito alcun dubbio. Ma sulle modalità molte e consistenti sono le perplessità. Non è facile dare attuazione alla norma delle due ore di insegnamento della religione cattolica fissate nell'intesa, senza incorrere in possibili discriminazioni. Certamente la strada imboccata dal Ministero, attraverso la circolare attuativa del 20 dicembre, non è la più idonea a garantire i diritti delle minoranze religiose, dei fanciulli le cui famiglie intendono non avvalersi dell'insegnamento religioso, ed in genere della funzionalità e dell'attività didattica.

La possibilità, prevista nella suddetta circolare, di spezzare le due ore in periodi di mezzora nella scuola elementare ed in periodi ancora più brevi in quella materna, di fatto pone l'insegnamento della religione nel vivo della lezione di ogni giornata, con disagio assai considerevole nell'organizzazione didattica dei periodi in cui la classe si divide tra chi si «avvale» e chi non si «avvale» e con l'assai poco confortante incombenza di dover decidere quale sia il gruppo di allievi che potrà avvalersi della presenza dell'insegnante di classe. A questo si aggiunga che gli orientamenti per la scuola materna, tuttora in vigore, prevedono già per tutti gli alunni una educazione religiosa.

Come sarà possibile distinguere questo momento educativo da quello dell'insegnamento confessionale riservato a chi ne farà richiesta? Quale sarà il ruolo dell'insegnante di classe chiamato a provvedere ad entrambi, sempre che soddisfino i requisiti della sua disponibilità dell'approvazione dell'autorità ecclesiastica? Gli orientamenti attualmente in vigore hanno garantito che la formazione del fanciullo dai 3 ai 6 anni non fosse priva di stimoli alla sensibilità religiosa ed ai valori spirituali. Occorre dare preliminarmente un giudizio su questa esperienza, occorre valutare se essa necessiti di approfondimenti e correttivi che comunque non possono essere rappresentati dall'aggiunta pura e semplice di un insegnamento dottrinario, che prevede la divisione artificiosa tra bambini in tenera età in base a

distinzioni di carattere religioso ed ideologico delle famiglie. Altrettanto si dica per la scuola elementare.

L'obiettivo della Repubblica deve essere l'integrazione, nella comune dignità di cittadini, di persone dalle diverse fedi e convinzioni e non certo il procedere all'istituzionalizzazione delle divisioni tra cattolici e non cattolici a partire dalla più tenera età. I diritti dei cattolici, come quelli degli appartenenti ad altre fedi religiose e di coloro che regolano la propria esistenza secondo norme diverse da quelle religiose, è garantito e rispettato in forme eguali per tutti senza privilegi e discriminazioni. In questo senso e secondo questa ottica dobbiamo misurare i provvedimenti attuativi del Concordato e dell'intesa e solo in questo modo possiamo permettere al Concordato di compiere un ulteriore passo avanti verso una convivenza civile del nostro popolo.

È all'interno di quest'ottica che dovrà essere valutata l'eventuale nuova disciplina dello stato giuridico dell'insegnamento di religione previsto nell'intesa ma ovviamente demandata, per la sua attuazione, a successive ed autonome deliberazioni del nostro ordinamento. Certamente il lavoro degli insegnanti di religione dovrà essere adeguatamente retribuito e garantito, senza discriminazione alcuna. Occorrerà però tener presente il carattere opzionale della materia da essi insegnata ed i particolari requisiti ad essi richiesti per l'accesso all'insegnamento stesso.

Risulta quindi, a mio avviso, piuttosto avventato ipotizzare un ruolo di insegnanti di religione, vuoi perché a differenza di tutti gli altri si avrebbe l'accesso ai ruoli dello Stato in virtù di titoli e competenze valutati non dallo Stato stesso bensì dalla autorità ecclesiastica, vuoi perché il carattere opzionale della materia rende estremamente fluttuante l'organico ed assai difficile la previsione del fabbisogno. Essendo poi vincolante il parere dell'autorità ecclesiastica, deve essere comunque evitato il rischio che cittadini immessi nei ruoli dello Stato debbano vedere modificato o revocato il loro *status* o la loro funzione solo perché

scelte morali o culturali, nel frattempo maturate, li pongono in contrasto con l'autorità religiosa. Il rischio che, con le dovute distinzioni, possa comunque aggirarsi sul capo della repubblica il fantasma di qualche caso Buonaiuti deve indurre tutti alla massima prudenza su questo tema. E del resto la piena tutela del lavoro che gli insegnanti di religione svolgono non può far premio in nessun caso sulla necessità di garantire l'egualianza dei cittadini di fronte allo Stato ed alla possibilità di accesso al pubblico impiego.

Signor ministro, onorevoli colleghi, i repubblicani intendono continuare ad operare per il rinnovamento e l'adeguamento delle intese pattizie allo spirito della Costituzione repubblicana. In questo senso hanno votato a favore dell'accordo del 18 febbraio 1984, e con questo spirito accettano le intese e gli atti amministrativi che da questo accordo derivano. La nostra predilezione di fondo per l'ipotesi separatista non toglie nulla all'adesione leale data a scelte che tendono ad una più efficace applicazione delle norme e dello spirito della Costituzione; ma proprio per questo non possiamo restare inerti di fronte ad eventuali rischi di stravolgimento.

Vogliamo quindi invitare il Governo a fare buon uso di tutte quelle prerogative di attuazione che sono in suo possesso e che, se opportunamente utilizzate, possono contribuire a dissipare dubbi, perplessità, preoccupazioni. Della disciplina dello stato giuridico degli insegnanti già ho detto. Per quanto attiene alla regolamentazione dell'insegnamento, chiediamo che il Governo provveda ad indicare tempestivamente natura, indirizzi e modalità di svolgimento delle attività didattiche offerte dalla scuola nei diversi ordini e gradi a chi intende non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, per assicurare l'effettica facoltatività della scelta; a fissare al 31 maggio, e non a data troppo immediata, e quindi in qualche modo coercitiva, la scadenza entro la quale le famiglie e gli studenti debbono esercitare il diritto se avvalersi o

meno dell'insegnamento della religione cattolica, al fine di garantire che la scelta avvenga tra possibilità entrambe note e definite; a disporre gli strumenti necessari affinché nella scuola media superiore siano gli studenti ad esercitare personalmente l'opzione se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica; a prescrivere la collocazione dell'insegnamento della religione, nella scuola materna ed elementare, all'inizio ed alla fine dell'orario scolastico, ed articolata su ore intere di lezione, senza possibilità di frazionamento, a garanzia dell'ordinato funzionamento della attività didattica e del rapporto non discriminatorio tra l'insegnante di classe e la totalità della classe; a fornire orientamenti ai colleghi docenti ed ai capi di istituto, nelle scuole medie e medie superiori, affinché nella formulazione dei criteri per la stesura dell'orario tengano in debita considerazione l'utilità che la collocazione dell'ora di religione all'inizio e nelle parti terminali delle lezioni può rivestire, al fine di non compromettere il normale svolgimento dell'attività didattica seguita dalla classe nella sua globalità; a predisporre appositi moduli per la valutazione del profitto di religione, riservati esclusivamente agli alunni che abbiano fatto richiesta di avvalersi di detto insegnamento, per evitare che la registrazione nelle pagelle e nelle schede di valutazione delle diverse opzioni degli alunni nei confronti dell'insegnamento della religione possa rappresentare motivo di discriminazione; a riferire infine al Parlamento, al termine dell'anno scolastico 1986-1987, sui risultati del primo anno di applicazione della nuova normativa, al fine di porre rimedio ad eventuali inconvenienti e mettere a punto eventuali correttivi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, in tutta questa vicenda del nuovo insegnamento della religione nella scuola, una certa frettezza ed una qualche sottovalutazione dei vasti problemi giuridici, morali, culturali e civili hanno finito con il creare il clima ed il terreno per incomprensioni che non riteniamo utili e che ci auguriamo di vedere

al più presto chiarite e rimosse. Oggi, più che mai, deve risultare di monito per tutti l'invito, che De Gasperi formulava pochi giorni prima della morte, a non lasciarsi avvinghiare dalle spire dell'alternativa tra guelfismo e ghibellinismo. Del resto, sul comune terreno della tolleranza, del rispetto delle coscienze individuali e dei diritti delle minoranze, laici e cattolici hanno operato insieme conquiste preziose e irreversibili, che sono ormai patrimonio indelebile della Repubblica e, tra lo Stato democratico e la Chiesa del Concilio, molti, significativi e non artificiosi sono i motivi di dialogo e le ragioni di collaborazione.

Operiamo tutti, a cominciare dal Governo, affinché l'attuazione del Concordato del 18 febbraio rappresenti un significativo passo avanti in questa direzione (*Applausi dei deputati del gruppo PRI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franco Russo che illustrerà anche la mozione Gorla n. 1-00161, di cui è cofirmatario. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, quando fu discusso il Concordato, il gruppo di democrazia proletaria pose in luce un dato paradossale che oggi risulta molto netto. Infatti, allora, pochissime furono le forze politiche rappresentate in Parlamento che denunciarono il carattere arretrato ed i pericoli confessionalistici presenti nella nuova redazione del patto con la Chiesa cattolica. In pochi denunciammo, in quest'aula, che il cosiddetto dinamismo dell'accordo-quadro, che caratterizza il patto con la Santa Sede firmato dal Presidente Craxi, avrebbe costituito un elemento di successiva intromissione, di miniconcordato, di «miniconcordato». Denunciammo i pericoli di questo punto del nuovo patto con la Chiesa-istituzione, sottolineando come esso, addirittura, fosse un arretramento rispetto al patto del 1929. Infatti allora, per lo meno, si conoscevano con molta chiarezza i limiti dell'intesa fra lo Stato e la Chiesa. Oggi, invece, con il nuovo Concordato lo

Stato italiano non è in grado di definire i limiti delle intese.

Ed in pochi (noi di democrazia proletaria, i colleghi della sinistra indipendente e radicali) denunciavamo allora che nei principi del Concordato si prevedeva che lo Stato e la Chiesa, avrebbero operato insieme per la promozione dell'uomo, come pure che, sull'articolo 9, si disciplinava in maniera molto generica la questione scolastica. Sostenemmo che ciò avrebbe comportato la necessità di successive intese, fino a scantonare in materie ed ambiti di esclusivo interesse statale, perché parlare di promozione dell'uomo può significare affrontare i problemi della fame nel mondo, della sanità, dell'assistenza agli anziani e della scuola.

Il carattere dinamico del Concordato celava in sé, per i modi nei quali esso era stato concepito, i pericoli che oggi ci troviamo ad affrontare per cercare di porvi un rimedio. Sono infatti d'accordo con la collega del gruppo socialista che dobbiamo accostarci all'odierna discussione con la speranza e con l'auspicio che l'intesa sottoscritta dal ministro Falcucci e dal cardinale Poletti possa essere modificata.

Noi di democrazia proletaria siamo contenti, ma nel contempo fortemente preoccupati, che di fronte all'intesa fra il ministro Falcucci ed il cardinale Poletti si siano levate non soltanto le voci di democrazia proletaria, dei colleghi della sinistra indipendente e radicali, ma anche quelle dei liberali, dei comunisti, dei repubblicani e dei socialisti.

Ma, onorevoli colleghi, non possiamo, per onestà intellettuale, dire che l'intesa firmata dal ministro Falcucci sia la cattiva attuazione di un buon Concordato. Se dicessimo questo, faremmo torto alle nostre intelligenze e non comprenderemmo che da questo episodio dobbiamo trarre una lezione per rimettere in discussione tutta la materia concordataria, con gli strumenti ed i tempi che si renderanno necessari. Ma questo è il punto che dobbiamo avere bene in mente.

Detto questo, noi di democrazia prole-

taria siamo intervenuti nel merito dell'intesa. Non ci siamo limitati, in questa occasione, ad affermare che noi lo avevamo detto e che era necessario tornare alle origini per comprendere i difetti. Noi vogliamo intervenire con puntualità sulla vicenda dell'intesa tra il ministro Falcucci ed il cardinale Poletti per quanto attiene all'organizzazione scolastica.

Onorevoli colleghi, mi si consenta un'altra considerazione generale. Abbiamo sentito affermare questa mattina in quest'aula che nessuno vuole riaprire steccati e guerre di religione. Benissimo! Ma è il Concordato stesso che ha introdotto la materia del contendere; il modo stesso in cui il Concordato è stato formulato ha ridotto a minoranze le altre confessioni religiose nel nostro paese. Infatti, se è vero che in Parlamento poche furono le voci che si levarono contro il Concordato, dobbiamo altresì ricordare che delle voci, sia nell'ambito cattolico sia nell'ambito delle altre confessioni religiose, misero in guardia dal Concordato stesso.

Voglio ricordare che insegnanti cattolici di diritto ecclesiastico come Piero Bellini, esponenti delle comunità di base, padre Balducci, un giornalista attento studioso di questi argomenti, Filippo Gentiloni, misero in guardia dal firmare il nuovo Concordato. Erano voci libere del mondo cattolico quelle che allora si pronunciarono. Ed oggi ancora queste stesse voci si sono levate. E, mentre si firmava il Concordato, ben altre intese, ben altre leggi il Parlamento approvava, come quella con la Tavola metodista valdese. Voglio ricordare l'intesa con la Tavola valdese perché ritengo che quanto firmato dal ministro Falcucci e dal cardinale Poletti leda anche la legge che ha sancito l'intesa con la Tavola valdese nel suo articolo 10.

Vengo ai fatti, onorevoli colleghi. Sappiamo che il Concordato avrebbe demandato a successivi patti, a successivi miniconcordati la regolamentazione dell'insegnamento della religione cattolica. E si badi che nel Concordato non si parla genericamente dell'insegnamento della religione; in verità, nel Concordato si parla

esplicitamente di religione cattolica. Ma è previsto nel Concordato che non si debbano introdurre discriminazioni fra gli alunni, con un regime di privilegio per l'insegnamento della religione cattolica. Nel Concordato veniva affermato il principio della facoltatività, cioè il diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica.

In verità, e questa è la prima critica che da più parti è stata mossa e che noi rivolgiamo al ministro Falcucci, l'intesa con il cardinale Poletti mette in second'ordine il discorso della facoltatività, dato il modo in cui è collocato l'orario dell'insegnamento della religione cattolica, dato il ruolo che hanno gli insegnanti di tale materia, legando inoltre al ciclo scolastico e non ai singoli anni scolastici il diritto di scegliere se usufruire o meno dell'insegnamento della religione cattolica.

Già per tali motivi ritorniamo, in verità, ad un regime di esonero, che era già previsto dal vecchio Concordato e che il nuovo patto con la Chiesa cattolica in parte modificava, raccogliendo l'istanza di costruire uno Stato laico ed una scuola laica e pluralista. Quindi, l'intesa con il cardinale Poletti fa un grosso passo indietro.

È su questi punti che noi chiediamo di modificare l'intesa e le circolari di attuazione dell'intesa stessa. Non intendiamo, quindi, fare un generico richiamo politico di censura al ministro Falcucci. Il Parlamento deve impegnarsi, nel momento in cui ricorre allo strumento delle mozioni, a dare un preciso indirizzo al Governo in questa direzione.

Onorevoli colleghi, richiamavo prima l'intesa con la Tavola valdese. Ebbene, sappiamo che la legge 11 agosto 1984, n. 449, con la quale il Parlamento ha ratificato tale intesa, recita all'articolo 10: «La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alla chiesa rappresentante la Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e

dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dagli ordinamenti scolastici. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti».

Onorevoli colleghi, democrazia proletaria non avrebbe nulla da eccepire se questa stessa norma fosse stata recepita nel Concordato con la Chiesa cattolica; contestiamo quindi in via di principio al Concordato il privilegio concesso alla Chiesa cattolica. Ma, poiché non siamo dei laicisti ottocenteschi, dei veterolaicisti, e poiché non possiamo non riconoscere come fondamentale nell'esperienza dell'individuo il fatto religioso, riteniamo che i rappresentanti delle confessioni religiose possano essere chiamati a tenere conferenze, ad intervenire nella scuola, per portare la propria esperienza, per raccontare, anche con apporti interdisciplinari, il fatto religioso.

Tuttavia non ci troviamo in quest'ottica, anzi, con questa intesa, vediamo introdurre nella scuola italiana elementi confessionali. Pensiamo alle due ore di insegnamento religioso cattolico nella scuola materna, sulle quali non voglio dilungarmi. Vorrei tuttavia ricordare al ministro Falcucci che, negli orientamenti varati dal Ministero della pubblica istruzione per la scuola materna nel 1969, si diceva: «Il grado di maturità raggiunto dalla personalità infantile non permette di sviluppare pienamente l'esperienza religiosa», escludendo quindi l'insegnamento religioso per questa fascia di età.

Come ha detto Piero Bellini, ci troviamo in verità di fronte ad un mediocre Concordato e ad una mediocrissima sua traduzione tecnica. Infatti, l'intesa travisa addirittura orientamenti sanciti dal Ministero della pubblica istruzione.

Ma torniamo all'intesa con la Tavola valdese. Lo Stato italiano ha siglato un accordo con questa ed altre confessioni, ha riconosciuto l'importanza di un loro intervento diretto nella scuola, all'esterno però dei curricoli scolastici, appunto come arricchimento della formazione della personalità. Questo è un modo mo-

derno, tollerante, laico, di confrontarsi con l'esperienza religiosa.

Credo, onorevoli colleghi, che occorra cancellare questa brutta intesa, se non altro per porre fine al regime di minorità entro cui sono tenute le altre confessioni religiose nel nostro paese. Altro che laicismo! Altro che polemica veterolaicista con i fatti della religione! Qui c'è un fatto di libertà: la Chiesa cattolica, al pari di tutte le altre, è una confessione religiosa e, al pari di tutte le altre, deve poter intervenire nella formazione della personalità nei modi e nelle forme che lo Stato stabilisce per la scuola italiana, senza ledere i diritti delle altre confessioni.

Per questo dicevo che, se il Parlamento è stato sempre sordo ai problemi della libertà religiosa, avendo semplicemente riconosciuto privilegi alla Chiesa-istituzione, noi non siamo sordi agli appelli che vengono dalle altre confessioni religiose. Ci troviamo di fronte, onorevoli colleghi, a prese di posizione di esponenti laici come Galante Garrone, ma anche a prese di posizione di esponenti cattolici come Gentiloni, Adriana Zarrì, Ernesto Balducci, Enriquez Agnoletti, Cesare Musatti e Leo Valiani

Onorevoli colleghi, potrei continuare citandovi i documenti delle chiese evangeliche, che democrazia proletaria sottoscrive in pieno. Quindi, noi non ci facciamo portatori di una lotta di religione contro la Chiesa cattolica; ci facciamo portatori di una istanza di parità, di una istanza di libertà all'interno del paese.

Che cosa chiedono le chiese evangeliche, onorevoli colleghi? Chiedono che, senza preventivo dibattito in Parlamento, non si dia per acquisita, nel nostro ordinamento, l'intesa di cui stiamo discutendo, che la stessa, costituendo un grave precedente rispetto alla stessa situazione preesistente alla riforma del Concordato, non sia accettata, e chiedono altresì di cancellare le norme più privilegiate, che pongono in condizione, appunto, di privilegio la Chiesa cattolica.

Onorevoli colleghi, se è vero questo, ritengo che il Parlamento debba ricondurre ad unità quanto previsto per le varie con-

fessioni religiose. Ed unità significa porre sullo stesso piano le diverse confessioni religiose. Altro, quindi, che laicismo! Dobbiamo saper anche raccogliere, in questo momento, la polemica, l'istanza di rinnovamento che viene dalle comunità di base. È, infatti, di oggi, una presa di posizione delle stesse che, appunto, chiedono ai genitori cattolici di non avvalersi delle norme dell'intesa sancita dal cardinale Poletti e dal ministro Falcucci. Dunque, dagli stessi ambiti cattolici, dagli stessi ambiti cristiani, viene un «no» allo Stato confessionale, viene un «no» al privilegio concesso alla chiesa-istituzione, viene un «sì» a che l'esperienza religiosa sia un fatto individuale, sia un fatto della coscienza, perché effettivamente tale esperienza sia ricondotta alla sua dimensione di interiorità, che non deve essere, naturalmente, repressa od ostacolata dallo Stato, ma deve poter trovare la massima espansione nelle comunità a questa dedicate (comunità religiose, comunità ecclesiarie). Con tali comunità, però, lo Stato niente ha a che fare.

Per tutto questo, onorevoli colleghi, forti dei nostri legami con il mondo cattolico, forti della nostra istanza di difesa della libertà, di tolleranza per tutte le confessioni religiose, vi chiediamo di esprimere un voto di censura nei confronti del ministro Falcucci e di orientamento nei confronti del Governo, perché cancelli gli atti che hanno così maldestramente introdotto forme di privilegio per la Chiesa cattolica, che sono innanzitutto un oltraggio alla vera coscienza religiosa del nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. La discussione proseguirà alla ripresa pomeridiana, dopo la prevista sospensione della seduta.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

VITI ed altri: «Norme per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale già appartenente ai centri interaziendali per la formazione professionale nell'industria» (3148) (con parere della V e della XII Commissione);

II Commissione (Interni):

MEMMI ed altri: «Esposizione della bandiera nazionale sugli uffici pubblici» (3341) (con parere della I e della V Commissione);

III Commissione (Esteri):

«Proroga delle funzioni del Comitato interministeriale per l'attuazione degli accordi di Osimo e rifinanziamento degli studi previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100» (3279) (con parere della I e della V Commissione);

IV Commissione (Giustizia):

RUSSO FRANCO ed altri: «Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto per reati comuni e commessi per finalità di terrorismo» (3294) (con parere della I, della II, della VII, della XIII e della XIV Commissione);

VII Commissione (Difesa):

«Aumento del contributo annuo alla Lega navale italiana» (3291) (con parere della I, della V e della X Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

ARMELLIN: «Modifica dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, relativamente ai corsi teorico-pratici ad indirizzo musicale tecnico presso i conservatori di musica» (3061) (con parere della I e della V Commissione);

TAMINO ed altri: «Modifica degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. Provvedimenti

transitori per il suddetto personale da immettere in ruolo in base al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312» (3263) (con parere della I e della V Commissione);

X Commissione (Trasporti):

MANCHINU ed altri: «Gestione dei porti industriali del Mezzogiorno in deroga alla disciplina generale del demanio marittimo e dei porti» (3277) (con parere della I, della V e della IX Commissione);

XIII Commissione (Lavoro):

GASPAROTTO ed altri: «Modifica dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private degli invalidi psichici» (3261) (con parere della I, della V, della XII e della XIV Commissione);

XIV Commissione (Sanità):

POGGIOLINI ed altri: «Elevazione del limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'assunzione dei medici» (3270) (con parere della I Commissione);

Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIV (Sanità):

DEL DONNO ed altri: «Norme per la difesa della vita nel suo stadio terminale» (3286) (con parere della I Commissione).

Sospendo la seduta fino alle 15,30.

**La seduta, sospesa alle 12,30,
è ripresa alle 15,30.**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bonalumi e De Mita sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VIOLANTE ed altri: «Norme relative ai magistrati aggiunti presso le corti d'assise» (3381);

PIRO: «Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300» (3382);

PIRO: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (3383);

PIRO: «Norme sull'applicazione dello statuto dei lavoratori nel pubblico impiego» (3384).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Citaristi ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

CITARISTI ed altri: «Agevolazioni in favore dell'attività di *merchant banking* e *venture capital* per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese» (2622).

La proposta di legge, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sulle mozioni e sulle interpellanze concernenti il problema dell'insegnamento della religione. Avverto che è stata oggi presentata, dai deputati Reggiani ed altri, la seguente mozione n. 1-00165:

«La Camera

riafferma la validità dell'accordo con protocollo addizionale intervenuto

tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica il 18 febbraio 1984;

ritenuto:

che l'ordine del giorno, approvato dalla Camera il 20 marzo 1985 contemporaneamente all'approvazione del nuovo Concordato, impegnava il Governo a sottoporre all'esame del Parlamento «ogni proposta o ipotesi di intesa concernente nuove materie o l'attuazione di principi sanciti dall'accordo concordatario, al fine di consentire alle Camere di esercitare in tempi utili i propri poteri di indirizzo»;

che il ministro della pubblica istruzione ha proceduto il 14 dicembre 1985 alla firma dell'accordo con la Conferenza episcopale italiana sull'insegnamento della religione di cui al punto 5 del protocollo addizionale allegato alla legge 25 marzo 1985 n. 121;

che la sommaria informazione fornita dal ministro competente l'11 dicembre 1985 rispettivamente alle Commissioni istruzione del Senato e della Camera non è tale da far ritenere realmente soddisfatto l'impegno assunto dal Governo con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 9/2021/2;

che il difetto di una adeguata discussione ha determinato il permanere di disposizioni e norme in parte sommarie in parte ambigue la cui più puntuale definizione appare utile alla corretta e concorde ottemperanza alle norme concordatarie;

impegna il Governo

ad emanare le necessarie modifiche o precisazioni alla circolare 20 dicembre 1985, n. 368, al fine di indicare con chiarezza la collocazione oraria dell'insegnamento religioso nella scuola materna ed elementare, l'esercizio del diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento religioso, il carattere chiaramente formativo delle attività alternative, le doverose cautele e garanzie in ordine alle attitudini professionali dei docenti.

(1-00165)

«REGGIANI, GHINAMI, BELLUSCIO»

Ritengo che trattando lo stesso argomento questa mozione possa essere discussa congiuntamente a quelle iscritte all'ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

È iscritto a parlare l'onorevole Patuelli, il quale illustrerà pure la mozione Bozzi n. 1-00159, di cui è cofirmatario. Ne ha facoltà.

ANTONIO PATUELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, quando il 27 gennaio 1984, a conclusione del dibattito sulla riforma del Concordato annunciai in quest'aula che il gruppo liberale non avrebbe votato a favore di quelle modifiche, sottolineai innanzitutto che la nostra scelta era conseguenza diretta della convinzione di sempre dei liberali che in un sistema politico democratico, ove tutte le libertà sono costituzionalmente garantite, il Concordato non sia necessario né utile per regolare i rapporti tra Stato e Chiesa. Da sempre, infatti, noi liberali ci battiamo per il superamento del regime concordatario, nell'intento di evitare ogni condizionamento reciproco ed ogni interferenza tra Stato e Chiesa e per assicurare il massimo di libertà, indipendenza e rispetto alla Chiesa, e al tempo stesso per garantire la piena sovranità dello Stato. In questa convinzione di fondo, coincidono in molti di noi anche sentimenti diversi, la convinzione politica liberale e la privata, individuale professione di fede cattolica.

Nelle dichiarazioni rese allora dal Presidente del Consiglio, ad illustrazione delle finalità che il Governo perseguiva per la stipulazione del nuovo Concordato, vedemmo molti riconoscimenti e passi verso la nostra logica, senza che si pervenisse alla completa e conseguente conclusione e, pur essendo stata capovolta la filosofia del Concordato del 1929, ci si trovava di fronte ancora ad un Concordato, anche se si trattava in effetti di un nuovo Concordato-cornice.

Il contesto storico in cui si stava discutendo quella ennesima e definitiva bozza

di nuovo Concordato era profondamente mutato rispetto a quello di 17 anni prima, quando nel 1967 fu deciso l'avvio della riforma del Concordato, e da quello stesso degli anni 1977-1978, quando attraverso la stesura di una bozza di nuovo Concordato i sostenitori della grande coalizione di compromesso cercavano di favorire così un disegno politico totalizzante. Il processo di secolarizzazione, in Italia, era nel frattempo rapidamente avanzato ed i risultati dei *referendum* sul divorzio e sulla regolamentazione dell'aborto ne erano una viva testimonianza; così come si erano progressivamente stemperati i connotati e le dispute tra filoclericali ed anticlericali e l'integralismo e l'anticlericalismo sopravvissuti, o di nuova nascita, venivano ritenuti anacronistici. Insomma, i principi e la cultura della civiltà liberale sembravano imporsi con forza, non solo al di qua del Tevere, ma anche, sia pur gradualmente, oltre il Tevere, dove l'internazionalizzazione della curia e lo sviluppo concreto delle scelte conciliari avevano prodotto un allentamento dell'identificazione politico-religiosa del Vaticano, e dei cattolici in Italia, con una specifica parte politica, mentre da poco più di qualche mese non più un democristiano, ma un laico sedeva a palazzo Chigi.

Il Concordato-quadro, che ribadiva linee di principio in molte parti ovvie e già espresse dalla Costituzione della Repubblica, rimaneva tuttavia un Concordato, e perciò i liberali, unici nel Governo, quando anche l'opposizione comunista votava a favore, sceglievano di non votarlo, identificando nella astensione un voto di equilibrio tra l'opposizione alla natura giuridica e politica del Concordato ed una valutazione favorevole del processo in atto, di superamento graduale della logica concordataria stessa e di tante norme anacronistiche ed illiberali.

I principi e le norme in bianco contenute nel Concordato-cornice avrebbero anch'esse segnalato la direzione dell'ulteriore corso dell'evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia. Proprio per la grande e sostanziale importanza delle in-

tese cui il Concordato rinviava e perché il Parlamento, dopo aver discusso e votato sui principi del nuovo Concordato, non fosse poi aggirato e svuotato nelle sue responsabilità sovrane quando il Concordato-cornice avrebbe dovuto essere completato ed attuato, fummo tra i primissimi e convinti sottoscrittori dell'ordine del giorno, poi accettato dal Governo, che impegnava il Governo stesso a comunicare preventivamente alla Camera il testo dello schema di ogni intesa concordata con la Chiesa e prevedeva l'obbligo di astenersi dal perfezionare le intese finché il Parlamento non avesse espresso o meno l'intenzione di esercitare i suoi poteri o di indirizzo.

Ora, in sostanza, siamo nel pieno della discussione della materia concordataria; siamo di fronte alla prima delle intese stipulate tra Stato e Chiesa; siamo entrati nel merito delle questioni che il Concordato solo tratteggiava con principi e norme in bianco.

Vi è chi si stupisce dell'ondata di clamori e proteste che la firma di tale intesa ha suscitato. Si tratta di un clima ben diverso da quello che accolse il nuovo Concordato stesso e non è un caso, proprio perché solo ora si è entrati nella regolamentazione concreta delle *res mixtae*, delle questioni concrete solamente segnalate dal Concordato.

Per ora è esploso il problema dell'insegnamento della religione, ma probabilmente non tarderà ed esplodere anche il problema della nuova disciplina dei beni e degli enti ecclesiastici ed allora toccheremo con mano anche le contraddizioni della nuova disciplina concordataria, così come adesso stiamo toccando con mano quelle relative all'insegnamento della religione. È la natura stessa della logica concordataria, a nostro avviso, a produrre momenti di tensione, anche in un periodo in cui gli storici steccati sembravano in via di superamento per reciproca maturazione. Ciò che vogliamo sottolineare è che senza un completo superamento del regime concordatario, non si può raggiungere la completa pace religiosa e che proprio nel momento in cui vengono varate

nuove regole nei rapporti tra Stato e Chiesa, si acuisce una tematica e si riapre una contesa che è possibile evitare soltanto se vengono seguiti i principi del separatismo.

Il nuovo Concordato non è frutto di uno sforzo teso a portare in Italia la pace religiosa, che già c'era. Non era quella la questione. Abbiamo, invece, viva sensazione e forte preoccupazione che l'intesa tra Stato e Chiesa sull'insegnamento religioso nella scuola, per come è stata raggiunta e per ciò che contiene, stia turbando la pace religiosa, che non era in discussione.

L'intesa, per come è stata stipulata e soprattutto per ciò che contiene, contraddice lo spirito del nuovo Concordato e sembra utilizzare l'occasione delle modifiche al Concordato lateranense per dare maggiore forza alla logica concordataria: l'esatto contrario dello spirito del Concordato del 1984 e soprattutto dell'indirizzo espresso precisamente due anni fa, in questa Assemblea, dal Presidente del Consiglio.

L'intesa e la circolare ministeriale, in sostanza, a nostro avviso, non tutelano in pieno la libertà di coscienza e di scelta, senza alcuna discriminazione. Innanzitutto l'estensione della istruzione religiosa confessionale alle scuole materne è una innovazione introdotta dal nuovo Concordato e conseguentemente dalla intesa su un ordine di scuole che perfino la legislazione mussoliniana aveva escluso.

L'articolo 9 nel nuovo Concordato prevede che la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Ma l'articolo 36 del Concordato lateranense prevedeva l'insegnamento religioso soltanto nelle scuole pubbliche elementari e medie e non materne; oggi pertanto si rischia fortemente di introdurre fra i bambini nella più tenera età divisioni confessionali

difficilmente spiegabili in quella fase evolutiva.

Oltre tutto la legislazione italiana vigente sulle scuole materne (del 1969) richiama l'im maturità dei bambini tra i tre e i cinque anni a compenetrarsi compiutamente in valori religiosi e quindi etici di carattere universale, mentre il testo dell'intesa prevede nella scuola materna elementi di specifico ed autonomo insegnamento religioso cattolico. Ma andiamo per ordine.

Innanzitutto il modo in cui si è arrivati alla stipulazione dell'intesa lascia sconcertati ed impone una viva presa di coscienza del Parlamento. Con una rapidità che è sconosciuta nella quasi generalità degli altri problemi della istruzione pubblica il Ministero della pubblica istruzione eludeva nella sostanza il voto di questa Assemblea di prediscutere il merito dell'intesa e in tono minore e affrettato, fra l'11 e il 12 gennaio, riusciva a superare le Commissioni parlamentari, che si sono mostrate sostanzialmente inconsapevoli della vera natura di quella discussione e del fatto che fin dalla fine di novembre, come ha dichiarato il ministro Falcucci in un'intervista, era stata già conclusa la trattativa con la Conferenza episcopale italiana.

Sabato 14 dicembre veniva firmata l'intesa, dopo che era stata illustrata il giorno stesso in un Consiglio dei ministri del quale non era all'ordine del giorno e per cui molti ministri, in particolare dei partiti laici, erano anche assenti per altri impegni del loro ufficio ed ignari di quanto stava avvenendo. Successivamente, con la circolare del 20 dicembre, il Ministero della pubblica istruzione impartiva disposizioni in parte conseguenti ed in parte perfino peggiorative dell'intesa intervenuta. Tra l'altro il ricorso allo strumento giuridico del decreto del Presidente della Repubblica ha eluso ed escluso un voto del Parlamento sull'intesa, ma non evita che la circolare attuativa nelle sue parti discrezionali, sia, come deve essere, anche rivedibile. Persino lo Stato fascista disciplinò infatti, con legge e non con un atto amministra-

tivo, come questa volta, le modalità dell'insegnamento religioso nelle scuole.

Il ministro della pubblica istruzione potrebbe obiettare che egli comunque ha mantenuto l'impegno, perché due giorni prima aveva riferito alle due Commissioni di merito al Senato e alla Camera, ma penso che egli dovrebbe anche dimostrarci di avere chiesto una manifestazione di volontà esplicita delle due Commissioni sulle sue intenzioni e sui suoi propositi e di non essersi limitato ad informarle, concedendo ai loro singoli membri di dichiararsi soddisfatti o insoddisfatti come si usa fare quando il Governo risponde ad interrogazioni parlamentari.

Il Governo, infatti, non può trincerarsi, per difendersi, in una interpretazione normalmente, formalmente e puramente giuridica dei testi approvati, dato che la sua primaria responsabilità verso il Parlamento è squisitamente politica e, poiché si trattava e si tratta di un passaggio assai delicato e difficile da un vecchio ad un nuovo sistema che voleva concedere ai genitori e agli studenti più larghi spazi di libertà sulla scelta dell'insegnamento della religione, sarebbe stato molto più opportuno che il Governo avesse sentito il bisogno di corredarsi di un parere del Parlamento ampiamente, responsabilmente e preventivamente discusso, per recarsi con più chiarezza e autorevolezza ad una trattativa difficile e rischiosa con la controparte ecclesiastica.

Noi quindi addebitiamo al Governo, sul piano politico, proprio la responsabilità di non aver avuto la piena sensibilità di avvertire questo bisogno, e di aver ritenuto sufficiente che il ministro della pubblica istruzione esprimesse fuggelmente in Consiglio dei ministri i contenuti dell'intesa che si accingeva a firmare, contenuti che quanto meno si sarebbero dovuti comunicare preventivamente ai ministri, affinché ne avessero esatta, completa, nonché approfondita cognizione prima di discuterli ed approvarli in una riunione. Ma a noi, purtroppo, non risulta che questo sia stato fatto.

Passando a valutazioni più di merito,

noi liberali dobbiamo preliminarmente avvertire che l'equivoco è nella stessa norma primaria del nuovo patto sull'insegnamento della religione, la quale dice che gli studenti o i genitori dichiarano, all'atto dell'iscrizione, se intendono avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione. Questa norma è stata esaltata come un capolavoro di bravura; invece temiamo che il suo contenuto non meriti tutti questi elogi. In effetti, gli insegnamenti della scuola si raggruppano in tre distinte categorie: quella degli insegnamenti comuni e obbligatori, quella degli insegnamenti opzionali, e quella degli insegnamenti facoltativi.

È superfluo dire in che cosa consistano gli insegnamenti comuni e obbligatori: la loro chiarezza non dà luogo a dubbi interpretativi di sorta. Uno sforzo di interpretazione va invece fatto per distinguere tra insegnamenti opzionali e insegnamenti facoltativi. I primi sono insegnamenti inseriti nei *curricula* degli studi, come insegnamenti tra i quali gli alunni possono scegliere. Se, ad esempio, ci sono due insegnamenti opzionali, l'alunno deve scegliere tra l'uno e l'altro. In Italia, dopo il 1910, per esempio, ci fu un breve periodo in cui nel liceo moderno il greco e la matematica erano insegnamenti opzionali: ambedue erano nel *curriculum*, ma l'alunno sceglieva o il greco o la matematica. Gli insegnamenti facoltativi, invece, sono fuori del *curriculum*, come insegnamenti aggiuntivi che gli alunni possono, ma non sono obbligati a scegliere.

Quando si dice, come nella formula in esame, che gli studenti o i genitori dichiarano se intendono avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione, ci si trova dinanzi ad un insegnamento che non è comune, come era prima quello della religione, dal quale tuttavia era possibile chiedere di essere esonerati; non è un insegnamento opzionale, perché manca tuttora l'altro, in favore del quale si potrebbe optare; e non è neppure facoltativo, perché non è fuori del *curriculum* e non è considerato semplicemente aggiuntivo.

Dall'applicazione di questa norma, che

è un groviglio di contraddizioni, sono nati problemi oggettivamente insoluti. Le autorità ecclesiastiche ritengono che quello di religione sia un insegnamento opzionale; ma esse stesse riconoscono che non c'è un altro insegnamento che si possa scegliere al posto di quello di religione; e di ciò incolpano, giustamente, lo Stato, che è responsabile delle scuole da esso istituite. A loro volta, i laici ritengono che l'insegnamento di religione sia e debba essere facoltativo, da collocarsi perciò al di fuori del normale orario. La norma, in sostanza, dà ragione agli uni e agli altri, e insieme dà torto ad ambedue, perché è stata formulata nello stile degli oracoli delfici che, come è noto, erano interpretabili in due modi opposti. In verità, approvando quella disposizione, non si è approvata una norma di pace, ma una norma di guerra religiosa: la guerra è stata trasferita dai vertici dello Stato e della Chiesa all'interno delle singole scuole.

Le intese raggiunte, infatti, hanno reso responsabili i singoli presidi e i colleghi dei docenti dell'applicazione di una norma che, comunque si applichi, è destinata a distinguere gli studenti e i genitori. Certamente la vecchia norma, per la sua carica di obbligatorietà, era iniqua, ma la nuova norma è senz'altro non molto migliorativa, perché scatena la guerra religiosa nella stessa vita interiore della scuola.

Andando ancor più nel merito, ci stupisce, innanzi tutto, che l'intesa, che doveva essere l'applicazione dei principi del nuovo Concordato, rinvia ad una ridefinizione, entro due anni dalla firma dell'intesa stessa, dei programmi di insegnamento della religione cattolica, mantenendo in vigore quelli attualmente previsti, e che erano conseguenti alle disposizioni del vecchio Concordato, secondo il quale la religione cattolica era religione di Stato e l'insegnamento della religione cattolica era coronamento dell'istruzione.

In sostanza, l'intesa suddetta non regola proprio quanto avrebbe dovuto regolare, cioè i programmi di insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle

finalità della scuola. Infatti, si rimanda di due anni la precisazione dei programmi e nulla si dice delle finalità educative della scuola come tale, al di fuori dell'insegnamento religioso specifico, che viene ad essere richiamato da una delle due parti dell'intesa.

Tuttavia, si esclude che fra due anni il Parlamento possa interloquire su un eventuale testo che venga considerato in disaccordo con le finalità della scuola, in quanto si prevede che i programmi possano essere adottati con decreto del Presidente della Repubblica proposto dal ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza episcopale, ferma restando ovviamente la competenza esclusiva della Conferenza episcopale a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.

Contestiamo inoltre che la collocazione oraria dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie inferiori e superiori sia effettuata dal capo dell'istituto, sulla base delle scelte operate dal collegio dei docenti; l'ora di religione dovrebbe, invece, essere collocata all'inizio o alla fine delle lezioni della giornata, per evitare così di caricare di significati psicologici una scelta cui deve essere assicurata piena libertà e che deve essere sdrammatizzata.

È per altro pure inaccettabile che i programmi delle ore sostitutive a quelle di istruzione religiosa non siano definiti su scala nazionale e per legge, ma affidati ad autonome scelte dei singoli istituti, con grave rischio per l'equipollenza qualitativa delle diverse opzioni.

Non si capisce perché il Ministero della pubblica istruzione non preveda un insegnamento della religione, introdotto unilateralmente dallo Stato nella sua sovrana autonomia, non avente carattere confessionale, ma che potrebbe avere un carattere obbligatorio alternativo rispetto all'insegnamento confessionale, oppure un carattere obbligatorio sostitutivo, nel senso di essere imposto obbligatoriamente a tutti coloro che non abbiano optato per un insegnamento confessionale.

Inoltre, la presenza di insegnanti di re-

ligione cattolica agli scrutini per gli alunni che si avvarranno dell'insegnamento della religione cattolica stessa rischia di influenzare le valutazioni sul profitto degli studenti per le altre materie, e ciò accadrà solo per una parte degli studenti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 547, che rende esecutivi gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali, supera per altro ogni visione confessionale della dimensione religiosa. Per quanto riguarda l'educazione religiosa, infatti, afferma testualmente, fra l'altro, che «tale educazione deve evitare atteggiamenti e metodi che possano condurre, e talvolta hanno condotto, negli ambienti familiari meno preparati, a superstizioni, pregiudizi e formalismi, che incidono negativamente sulla personalità infantile e compromettono la formazione morale e sociale, anziché costituire fonte di equilibrio, di serenità, di dinamico e creativo ottimismo nell'impegno di trasformazione umana del mondo e di disponibilità verso gli altri.

Nella scuola materna il grado di maturità raggiunto dalla personalità infantile non permette di sviluppare pienamente l'esperienza religiosa, i cui livelli più alti coincidono con le scelte intellettualmente e moralmente autonome, possibili solo nell'ulteriore sviluppo della personalità.

L'educazione religiosa può — sempre secondo il decreto del Presidente della Repubblica vigente — compiersi tuttavia efficacemente dal complesso delle esperienze infantili e può anche contribuire indirettamente all'affinamento del comportamento religioso delle stesse famiglie credenti; e costituisce per le altre un invito ad una più ricca educazione spirituale dei figli.

La bellezza e l'armonia della natura ogni volta che siano ravvisabili (cito sempre testualmente) e la presenza in essa di innumerevoli forme di vita possono costituire motivo per sviluppare sentimenti di rispetto e di amore per tutte le creature e di riconoscimento di Dio creatore».

Quindi — ed ora esco dalla citazione testuale — l'insegnamento religioso deve recuperare e salvaguardare i valori religiosi e dovrà sottolineare (riprendo testualmente) «gli aspetti universali della religiosità, insieme a quelli specifici delle varie forme religiose. In particolare, è indispensabile che l'educatrice sia sempre guidata dalla piena consapevolezza della possibile presenza in classe di bambini che provengono da famiglie con diverse concezioni religiose o con un orientamento non religioso; e dalla necessità del rispetto pieno di tali concezioni od orientamenti diversi, evitando che quei bambini possano sentirsi in qualche modo esclusi dalla comunità infantile».

Pertanto, quanto richiamato nel punto 2/4 dell'intesa, con specifico riferimento all'insegnamento della religione cattolica nelle forme di definizione confessionale di cui al punto 1, è in sostanziale contrasto con le finalità della scuola materna stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica impropriamente richiamato.

Inoltre, nella scuola materna non c'è una suddivisione delle attività in materie. Infatti, la legge vigente non prevede programmi veri e propri ma semplici orientamenti, attinenti anche all'educazione religiosa. Facendo però dell'insegnamento della religione una materia distinta, si altera persino il carattere della scuola materna, nella quale, se si introduce la religione come materia con un suo preciso orario, non si vede la ragione per cui non si dovrebbero introdurre anche altre materie, a ciascuna delle quali — come si pretende di fare per la religione — bisognerebbe assegnare un determinato numero di ore.

E non possiamo neppure tacere la preoccupazione che, pur vantando il proposito di dare respiro e dignità culturale all'insegnamento della religione, introducendolo nella scuola materna come distinta materia, in realtà si finisca con il trasformare la scuola stessa in sede sussidiaria di una grande opera catechistica per tutti i bambini d'Italia dai 3 ai 5 anni.

Ma forse una delle più gravi disposi-

zioni definite ed impartite è quella relativa alla titolarità delle scelte di frequentare o meno le ore di religione da parte degli studenti che abbiano completato la scuola dell'obbligo e che accedono alle superiori.

L'articolo 9 del nuovo Concordato stabiliva che «all'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano il diritto se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento religioso» e pareva logico che gli alunni delle superiori che dal 1975 esercitano il diritto di voto in tutte le varie componenti degli organi collegiali fossero i depositari di tale scelta. E, senza che sia stato smentito, Dino Pieraccioni ha scritto su *Il resto del Carlino* del 18 dicembre 1985 che di questo parere erano anche le autorità ecclesiastiche. Senonché, il Ministero della pubblica istruzione ha fatto osservare che, in base alle vigenti disposizioni, per tutti gli studenti al di sotto dei diciotto anni l'iscrizione è fatta sempre dai genitori o da chi ne fa le veci; e che pertanto per tutti gli studenti della secondaria superiore sono sempre i genitori ad decidere.

Ma noi domandiamo: perché il Ministero della pubblica istruzione non ha promosso la revisione legislativa di tale disposizione della legge italiana vigente? Ciò è grave e sarà inevitabilmente fonte di tensione — se non sarà presto corretto — tra figli non credenti e genitori cattolici e tra figli cattolici e genitori non credenti. E nel caso in cui sorgano dissensi fra genitori e figli, chi è competente a risolverli? Il preside può imporre all'alunno che dissente dal genitore di avvalersi o meno dell'insegnamento di religione? Può imporsi il preside?

Noi liberali, quindi, annunziamo la presentazione di una nostra proposta di legge, modificativa di tale anacronistica normativa.

Inoltre, l'articolo 9 del nuovo Concordato parlava di scelta all'atto dell'iscrizione, e l'iscrizione è annuale, anche quando è fatta d'ufficio; ma l'intesa e la circolare prevedono una scelta iniziale e, negli anni successivi, la sola possibilità di recedere: in sostanza, di ottenere quello

che era il vecchio esonero previsto dalla normativa d'epoca fascista. Per fortuna, l'intesa almeno esclude le richieste avanzate nei mesi scorsi da Comunione e liberazione, per la costituzione di classi di alunni in base alle scelte omogenee dei singoli di seguire o meno l'insegnamento religioso; intenzione gravissima che, se fosse stata accolta, avrebbe intaccato nel profondo l'impostazione pluralistica della scuola laica e di Stato. Inoltre, il modulo apprestato, con cui si effettua la scelta, prevede la firma del genitore mentre, da quando vige il diritto di famiglia, la domanda sin qui presentata per l'esonero dall'insegnamento della religione, è stata fatta firmare da ambedue i genitori. Supposto e non concesso che non debbano intervenire gli studenti, si doveva almeno esigere che firmassero ambedue i genitori, come si fa per l'esonero, e non un solo genitore. Comunque, in vari punti la circolare del 20 dicembre 1985 ci sembra peggiorativa dell'intesa stessa, che viene forzata favorendo l'insegnamento della religione cattolica.

Oltre a quelli già citati, mi sembra inaccettabile e non previsto dall'intesa (e soprattutto dal suo spirito) il fatto che le due ore settimanali di insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne possono essere frazionate nell'arco della settimana, con possibilità di ripartirle in periodi anche inferiori alla mezz'ora! In sostanza, l'intesa contraddice in diversi punti anche lo spirito del nuovo Concordato e la circolare eccede in zelo. L'intesa e la circolare danno più forza alla logica concordataria, arrivando in alcuni punti ad una parziale revisione dello stesso nuovo concordato, sicuramente almeno nei principi, e nello spirito che sembrava caratterizzarlo. Ci troviamo di fronte, evidentemente, a spinte restauratrici che sembravano battute e superate, e mettono a repentaglio anche il clima, che è andato maturando, di sempre crescente pace religiosa.

Noi liberali che, da Cavour a Giolitti, dalla legge sulle guarentigie al voto contrario di Croce e Ruffini sul Concordato del 1929; noi liberali che da sempre siamo

asseritori del massimo rispetto dei diritti di libertà della Chiesa e, nel contempo, dell'integrità della sovranità dello Stato, e della tutela del rispetto delle libertà di tutti i cittadini, oggi chiediamo che il Governo riveda la circolare del 20 dicembre 1985. Non crediamo che le intese raggiunte siano poi, in futuro, immutabili; esse stesse prevedono di essere perfezionabili e rinegoziabili; lo stesso cardinal Poletti (che ha ritenuto già di riunire tutti i presidi e i direttori delle scuole di Roma, presente il provveditore agli studi), ha riconosciuto che vi sono lacune nelle intese (*Commenti del deputato Del Donno*). È vero che egli ha aggiunto che lo Stato deve colmare queste lacune, ma lo Stato potrà bene effettuare questa operazione, d'intesa con le autorità ecclesiastiche, per la stessa connessione della materia. In secondo luogo, dalla norma neoconcordataria che ha previsto le intese fra le due autorità, quella scolastica e quella ecclesiastica, non si può desumere che lo Stato sia privato della propria autonoma iniziativa legislativa per regolare aspetti dell'insegnamento, anche di religione, rientranti nel quadro del generale funzionamento delle dipendenti scuole.

Noi, in sostanza, siamo favorevoli ad accordi che instaurino tra Stato e Chiesa nella materia questo rapporto di tipo separatista. E non abbiamo paura di pronunciare la parola separazione, ma vogliamo la separazione non contro, bensì a favore del valore e dell'azione della religione nella vita umana e sociale.

Un grande cattolico francese, un grande liberale come Tocqueville esaltò il regime della separazione e lo esaltò in uno dei capitoli della sua *Democrazia in America*, lo voglio ricordare qui in conclusione. «Al mio arrivo negli Stati Uniti fui colpito — scrive Tocqueville — dall'aspetto religioso del paese. Avevo visto da noi (cioè in Francia) lo spirito di religione e lo spirito di libertà procedere quasi sempre in senso contrario; qui, invece, li trovai intimamente uniti, essi regnavano insieme sullo stesso suolo. Per comprendere le cause di questo fenomeno — aggiunge Tocqueville — ho in-

terrogato i fedeli di tutte le confessioni. La religione da noi professata mi permise di avvicinare — ricorda Tocqueville — soprattutto cattolici. Ad ognuno di essi espressi la mia meraviglia ed espressi i miei dubbi. Mi accorsi che tutti questi non differivano tra loro che su questioni particolari, ma tutti attribuivano principalmente alla completa separazione della Chiesa e dello Stato il pacifico impero esercitato dalla religione sul loro paese». Tocqueville aggiunse di aver constatato che «la religione non può condividere la forza materiale dei governanti, per godere di benefici da essi elargiti, senza caricarli di una parte degli odi che questi fanno nascere». E riandando anche il pensiero all'incredulità dilagante nella Francia del tempo e confrontandola con la vivezza del sentimento religioso riscontrato in America, Tocqueville confessò di essersi convinto che la causa di questa differenza era l'intima unione esistente in Francia della politica con la religione. «Gli increduli in Europa — conclude Tocqueville — odiano la fede più come l'opinione di un partito che come una credenza e nel sacerdote combattono assai più l'amico del potere che il rappresentante di Dio».

Orbene, noi liberali siamo convinti che una grande forza della fede religiosa sia la sua libertà e che essa riduca ed umili questa sua forza quando scambia la libertà con il godimento di una serie di privilegi.

Il nuovo «Concordato-cornice», onorevoli colleghi, pomposamente definito dal Governo un accordo di libertà, correggeva e superava tante norme anacronistiche del vecchio Concordato del 1929, prendendo atto anche del profondo processo di secolarizzazione di cui l'Italia era stata protagonista negli anni precedenti. Ma se oggi ci fosse qualcuno che volesse tentare una rivincita sull'Italia delle conquiste civili, delle lotte vittoriose per il divorzio e per la regolamentazione per legge dell'aborto, si sappia fin d'ora che non potremmo stare a guardare e che dovremmo rispondere a tentativi di restaurazione sempre con il medesimo spi-

rito di tolleranza, di libertà, di rispetto di tutte le idee altrui, che abbiamo avuto da sempre, ma riprendendo con intransigenza l'iniziativa per la tutela morale dei principi fondamentali dello Stato laico e non confessionale e dei diritti di libertà di ciascuno (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Guerzoni, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00162. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, appena 2 anni fa, il 18 febbraio 1984, si aveva la solenne firma degli accordi di villa Madama, modificativi del Concordato fascista del 1929. Ricorre quindi, tra pochi giorni, il secondo anniversario della stipula di questi accordi; un anniversario offuscato dal primo impatto pratico del nuovo Concordato: l'intesa del 14 dicembre 1985 sull'insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica.

Un impatto che ha sollevato proteste nel paese, reazioni e dibattiti nel Parlamento e, purtroppo, polemiche che non si sopiranno facilmente nella stessa scuola. È dunque sperabile che il 18 febbraio 1986 avremo una commemorazione meno trionfalistica e più problematica del nuovo Concordato. Una commemorazione finalmente un po' consapevole dei molti, gravi, prevedibili e previsti problemi emergenti dalla forma inusitata del nuovo Concordato, quella del cosiddetto «Concordato-quadro», o per dir meglio «Concordato-cornice». Problemi che alcuni scoprono oggi ma che noi ed alcuni altri avevamo in quest'aula puntualmente individuato prima che avvenisse la firma del nuovo Concordato. Problemi, peraltro, che non poniamo solo noi per faziosità politica. Mi è giunto, proprio in questi giorni, da un collega docente universitario, l'estratto di un saggio, apparso sulla *Revista Española de Derecho Canónico*, nel quale viene illustrato e commentato, per gli studiosi e per l'opinione pubblica spagnola, il nuovo Concordato. L'articolo

si conclude con queste parole: «La politica ecclesiastica che si profila [a seguito della firma del nuovo Concordato] non è certamente laica. Queste continue consultazioni bilaterali, infatti, limitano la sovranità dello Stato e consentono ingerenze alla Chiesa ancora superiori a quelle del 1929.... Come si possa sostenere (continua il professor Mario Tedeschi, ordinario di diritto ecclesiastico all'università di Napoli) che questo accordo abbia configurato una vittoria dello Stato laico e separatista, non si riesce a capire. Il fatto poi che la sottoscrizione si sia avuta in presenza di un Governo laico, è ancora più grave perché o non si comprende il significato di laicità e di separatismo o si è in malafede».

Come si vede, questi giudizi critici non provengono solo da una parte politica, bensì da ambienti scientifici. Tali valutazioni traggono in realtà fondamento dalla «forma» che caratterizza il nuovo Concordato, cioè dalla formula magica, di cui oggi registriamo i primi effetti, del tanto decantato «Concordato-cornice» o «Concordato-dinamico». Una formula magica che non si sa se dovuta a somma ignoranza della dinamica reale e storica dei rapporti tra Stato e Chiesa, oppure a somma malizia o a somma furbizia.

Questo Concordato, così pomposamente definito «Concordato-cornice» o «Concordato-quadro», non è altro — secondo la natura che la dottrina riconosce propria di tutti i concordati — che un contratto, solo che ha la particolarità di essere un contratto, per così dire, a contenuto indeterminato. In questo consiste la natura del «Concordato-cornice», cioè di un quadro che sarà riempito da successive e continue intese. Ma tale contratto è siglato da due parti — lo Stato e la Chiesa — che sono, per loro natura, portatrici di interessi e di valori diversi, non necessariamente conflittuali ma potenzialmente tali.

Quando si stipula un Concordato in cui il contenuto non è determinato bensì rinviato ad intese successive, quando si escogita questa «trappola del Concordato-quadro», come l'ho definito due anni fa in

quest'aula, si pone inevitabilmente in essere — ed è la realtà storica a dimostrarcelo — una dinamica che innesta conflitti, che mettono in pericolo la stessa pace religiosa.

Questo è inevitabile; dovevamo aspettarcelo; e ne abbiamo la puntuale riprova nelle vicende di queste settimane. Ma non solo la formula magica del nuovo Concordato si manifesta e dispiega oggi i suoi reali effetti, cioè del suo essere un contratto a contenuto indeterminato, ma singolarmente un Concordato così, che vorrebbe essere di principi e di cornice per un quadro da riempire e per cui si rimanda ad intese successive, tace totalmente circa le procedure sulle determinazioni successive.

Il Concordato nulla dispone circa le procedure da seguire per realizzare le successive intese, né nulla dispone circa le modalità per dare efficacia, nell'uno e nell'altro ordinamento, alle ulteriori determinazioni. Abbiamo quindi il «caso» di queste settimane, la vicenda cioè dell'intesa sull'insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica, che di quanto ho detto fin qui rappresenta, a mio parere, l'esempio emblematico. L'esempio emblematico di questo singolare meccanismo che si è posto in essere, per cui assistiamo ad un effetto a cascata, ad una sorta di marchingegno a scatole cinesi che, in questo caso, va dal Concordato, all'intesa, alla circolare applicativa.

Per parte mia, e pur parlando con passione di queste cose voglio farlo senza spirito polemico e senza personalizzazione alcuna, intendo ripercorrere i problemi insoluti, o mal risolti, di questo nesso intricato, di questo vero groviglio, di questa sequenza «Concordato-intesa-circolare applicativa». Intendo farlo come contributo alla riflessione e all'indirizzo politico di tutti. Credo che un atteggiamento di questo genere sia richiesto a noi in primo luogo dalla materia specifica di cui stiamo parlando, una materia che una collega questa mattina giustamente definiva delicatissima, com'è dimostrato anche dalle reazioni che l'intesa, comunque, ha suscitato.

Ma un atteggiamento di questo genere, a mio parere, è richiesto anche dalle implicazioni di ordine generale che questa vicenda solleva. Quindi implicazioni e problemi specifici dell'intesa, implicazioni e problemi generali: un duplice ordine di problemi che si pongono sia sul piano del metodo con cui si è arrivati a concludere l'intesa, sia sul piano del merito, cioè dei contenuti dell'intesa stessa. Ma per prima cosa vorrei che sgombrassi il campo da equivoci che hanno dilagato in questi giorni sulla stampa e sui mezzi di comunicazione di massa e dei quali si è sentita eco anche in quest'aula.

Il primo equivoco da togliere di mezzo è che qui non è in questione il ruolo della cultura religiosa o il ruolo della conoscenza del fenomeno religioso nel *curriculum* pedagogico, educativo dei giovani e neppure come servizio della scuola pubblica, cioè della scuola laica, nel senso di scuola di tutti. Non stiamo discutendo di questo, stiamo discutendo specificamente dell'insegnamento della religione cattolica in conformità, come dice il Concordato, alla dottrina della Chiesa cattolica. Qui c'è una prima osservazione da fare a proposito della circolare applicativa, n. 368 del 20 dicembre 1985, onorevole ministro, perché in essa, al punto 2), terzo capoverso, si legge: «La Repubblica, riconoscendo il valore della cultura religiosa... garantisce... il diritto di scegliere di non avvalersi di tale opportunità...». No, il «non avvalersi» riguarda l'insegnamento della religione cattolica in conformità alla dottrina della Chiesa, non riguarda la cultura religiosa. Vorrei ben vedere che nel nostro ordinamento scolastico, nell'insegnamento della storia, della filosofia e della letteratura, non si tenesse conto di elementi di tradizione, di storia e di pensiero religioso.

Questa sovrapposizione continua tra «cultura religiosa» ed «insegnamento della religione cattolica» non è ammissibile. Poco più oltre — nella stessa circolare — si legge che, «nel rispetto dell'anzidetto principio» (cioè il diritto di scegliere di non avvalersi di tale opportunità,

ma l'opportunità è riferita alla cultura religiosa) «la scuola assicura agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica ogni opportuna attività culturale». Ancora una volta abbiamo una sovrapposizione inammissibile fra quello che è l'insegnamento, la conoscenza della «cultura religiosa» (e poco più oltre si parla, ancora, di «valori religiosi», a proposito delle scuole elementari) ed il riferimento alla «religione cattolica». Si tratta di due ordini di cose che vanno tenute distinte. Ma nella circolare, al paragrafo n. 3, si legge ancora: «Per quanto concerne le scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito in ordine ai valori religiosi, nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche ed autonome attività di insegnamento della religione cattolica»; in questo modo, ancora una volta, si ripete l'anzidetta sovrapposizione, che ritengo scorretta.

Il secondo equivoco da cui occorre sgombrare il terreno è che in questo caso, almeno per quel che mi riguarda, non si tratta di crociate, nè di sollevare steccati, più o meno storici. Sicuramente le crociate, alle quali, in parte, stiamo assistendo in questi giorni, non sono state evocate da coloro che hanno proposto interrogativi e problemi, nascenti dall'attuazione della clausola concordataria sull'insegnamento della religione cattolica, per una scelta libera e consapevole da parte di tutti i cittadini; semmai le crociate sono state evocate da certi autorevolissimi interventi ecclesiastici o dalla stampa di certi settori cattolici (cito per tutti il settimanale *Il Sabato* di CL, che, dopo aver aperto il numero 1 del 1986 titolando: «Alla buon'ora, finito il *can can*, tocca scegliere», lo chiude, a pagina 29, con una sorta di manifesto, qualificando la battaglia per l'ora di religione sotto lo *slogan*: «L'ora della verità»). Credo, dunque, che non ci sia bisogno di spendere parola su linguaggi di questo genere, nè di chiarire da parte di chi, oggi, siano poste in essere vere e proprie crociate.

Terzo equivoco. Non ho nessuna diffi-

coltà ad ammettere, ed anzi intendo chiarire che — pur avendolo avversato in tutti i modi possibili — non è ora in questione neppure il nuovo Concordato. Non possiamo esimerci dal ricordare dove risiedono le radici dei problemi con cui oggi abbiamo a che fare — e risiedono appunto in quel Concordato — e non possiamo esimerci da dire che lo avevamo previsto, ma dobbiamo anche riconoscere che il Concordato contiene impegni che lo Stato italiano deve onorare; il Concordato, dopo la ratifica, è legge dello Stato e ci vincola tutti, sia chi votò a favore, sia chi votò contro. Però va anche detto subito che è parimenti legge dello Stato — e si tende invece a dimenticarlo — e quindi parimenti vincolante, l'intesa con le confessioni valdese e metodista e gli impegni che quell'intesa configura.

Pertanto, se accantoniamo questi equivoci, la questione, in questa sede, riguarda unicamente la corretta e leale applicazione dell'impegno concordatario in materia di insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, cioè l'impegno configurato nell'articolo 9, secondo paragrafo, e nel punto 5 del protocollo addizionale degli accordi di villa Madama, ratificati con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

Ho parlato, ed insisto, di applicazione corretta e leale. Poiché a questi due criteri mi riferirò, intendo un attimo precisarli. Quando parlo di «applicazione corretta» dell'impegno assunto con il Concordato, intendo parlare di una applicazione che, sia per le procedure sia per i contenuti, si presenti conforme all'ordinamento giuridico della Repubblica. Quando parlo di «applicazione leale», intendo parlare di una applicazione conforme alla lettera ed allo spirito della clausola concordataria.

Seguendo questa linea di riflessione e questo metro di giudizio, cercherò di non ripetere molte delle cose che già autorevolmente sono state dette da altri colleghi; mi limiterò, esemplificativamente, ad alcune questioni che reputo rilevanti, anzi imprescindibili.

Sul piano del metodo e delle procedure

del passaggio dal Concordato all'intesa ed alla circolare, desidero innanzitutto porre un gruppo di interrogativi specifici. Affido tale gruppo di interrogativi specifici alla correttezza ed alla cortesia del signor ministro da cui attendo delle risposte.

Mi risulta che la Commissione mista per l'intesa sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche avesse come termine per concludere i propri lavori il 30 novembre 1985. Mi risulta altresì che il testo dell'intesa, a lavori conclusi, sia stato consegnato all'onorevole ministro della pubblica istruzione il 23 novembre (può darsi che queste date non corrispondano esattamente alla realtà; sarò grato al ministro se vorrà correggerle).

Mi risulta, infine, che questo stesso testo, consegnato al ministro alla fine del mese di novembre, giorno più giorno meno, senza modifica alcuna, sia stato poi siglato il 14 dicembre 1985.

Allora, io chiedo al signor ministro (e spero che avrà la correttezza e la cortesia di rispondermi) alcune puntualizzazioni. Innanzitutto, vorrei sapere quali fossero i componenti della Commissione mista. In secondo luogo, vorrei sapere se corrisponda al vero che il testo consegnato al ministro alla fine di novembre sia lo stesso testo, senza alcuna modificazione, sottoscritto il 14 dicembre. In terzo luogo, chiedo perché l'onorevole signor ministro non abbia ritenuto di dover portare nelle Commissioni pubblica istruzione della Camera e del Senato quel testo che aveva già in mano.

Quarto quesito: perché l'onorevole ministro ha di fatto negato, o per lo meno (come risulta se andiamo a leggere i resoconti parlamentari, che presumo siano corrispondenti all'andamento delle cose) ha lasciato intendere ai membri delle Commissioni parlamentari di tutte le parti politiche che non esistesse un testo conclusivo? Il ministro ha parlato di ipotesi, ha parlato al condizionale (si legge che l'accordo «dovrebbe contenere», «dovrebbe riguardare»), ma che ci fosse un testo conclusivo, signor ministro, dai re-

soconti parlamentari non risulta. Anzi, si lascia intendere che ci sia ancora una discussione aperta.

Inoltre, signor ministro, nella replica conclusiva al dibattito in Commissione pubblica istruzione della Camera, ella ha dichiarato che avrebbe tenuto conto di tutte le osservazioni emerse nel dibattito per la successiva fase di stesura dell'intesa. Io le domando se dall'11-12 dicembre al 14 dicembre ci sia stata una successiva fase e se questa fase abbia portato a modificazioni corrispondenti agli orientamenti emersi in Commissione. Non voglio fare un processo alle intenzioni, perché, ripeto, non mi interessa personalizzare la questione; devo soltanto constatare che l'intesa siglata il 14 dicembre scorso sembra essere tutto il contrario delle sollecitazioni rappresentate da più parti politiche nelle Commissioni.

Sesta domanda (sono molte, ma spero che il ministro avrà la bontà di rispondermi): perché prima della firma, signor ministro, lei non ha atteso che fosse messa all'ordine del giorno e che fosse discussa la risoluzione n. 7-00253, presentata in Commissione pubblica istruzione dai colleghi Pisani e Bassanini e dal sottoscritto l'11 dicembre (la discussione è poi proseguita il 12 dicembre), che espressamente impegnava il Governo, in ottemperanza al più volte ricordato ordine del giorno Spagnoli, a comunicare al Parlamento il testo della proposta o ipotesi di intesa? Perché non si è voluto attendere che tale risoluzione fosse posta all'ordine del giorno? La Commissione, probabilmente, l'avrebbe respinta, ma un rapporto di correttezza tra esecutivo e legislativo avrebbe richiesto — me lo consenta — che si fosse atteso tale evento.

Ultima domanda: per quali motivazioni e per decisione di chi (non sono in grado di capirlo, quindi attenderei da lei una risposta chiarificatrice e autorevole) si è ritenuto idoneo lo strumento del decreto del Presidente della Repubblica, che è atto amministrativo, per dare efficacia all'intesa nel diritto interno? Ho qui la pagina di un manuale, sul quale si lavora

e si studia nelle nostre università (il *Corso di diritto pubblico* di Giuseppe Ugo Rescigno), in cui, sul sistema delle fonti, si precisa chiaramente la natura amministrativa, sulla quale per altro non v'è dubbio, del decreto presidenziale. Resto allora in attesa di sapere chi ha deciso che quello fosse lo strumento idoneo a dare efficacia all'intesa nel diritto interno.

Non si tratta di puntigliosità (spero che il ministro mi comprenda), bensì di fare chiarezza su una procedura che, così come si è svolta, è a mio parere assolutamente inaccettabile.

Sempre sul piano metodologico-procedurale c'è poi una questione più generale, che riguarda questa e le altre future intese attuative del Concordato. Ho già ricordato (ed è un dato di partenza da cui non si può prescindere) che il Concordato tace in proposito: non dispone nulla circa le procedure per le successive intese e circa le modalità per dar loro efficacia negli ordinamenti delle due parti contraenti. Allora, nel silenzio della fonte patizia, acquista maggior valore, sia sul piano formale che su quello sostanziale, l'ordine del giorno Spagnoli ed altri, accettati dal Governo e votati dalla Camera, che indica la procedura per dar corso alle intese. Si badi bene: parlo della procedura che il Parlamento espressamente ha voluto dettare in riferimento alla materia specifica delle successive intese attuative del Concordato.

Questo è l'unico elemento che abbiamo ed assume, in quanto tale, un valore rilevantissimo, proprio perché il Parlamento ha voluto precisarlo in riferimento espresso e specifico alle successive intese.

A ben vedere, però, quell'ordine del giorno non fa altro che ribadire criteri che sono già sanciti costituzionalmente. Il primo di essi è quello in base al quale la negoziazione legislativa (è di questo che stiamo parlando) tra Stato-soggetto e comunità, formazioni sociali che nel suo ambito si muovono, è funzione costituzionalmente propria del Parlamento. Ed è per questo che l'ordine del giorno Spagnoli ed altri impegnava il Governo a «sot-

toporre preventivamente...» (mi esimo dal leggere le altre righe più volte citate). Ma, nel dire questo, quell'ordine del giorno non fa che formalizzare e ribadire una competenza che è già costituzionalmente propria del Parlamento.

Il secondo criterio contenuto in quell'ordine del giorno è che per l'efficacia degli accordi negoziali nell'ordinamento interno è richiesta la forma della legge ogni qual volta si tratti di «materia riservata alla legge o comunque regolata dalla legge».

Anche qui, a ben vedere, non vi era necessità di enunciare tale criterio: basta andarsi a leggere gli articoli 70, 76, 77 della Costituzione per intendere che, là dove esiste materia riservata alla legge o comunque da questa regolata, si può intervenire solo con una legge.

Ed allora mi sono posto una domanda, che credo possiamo tutti utilmente porci: perché il Parlamento, nel votare la legge di ratifica del Concordato, volle ribadire, espressamente e specificamente in rapporto alla stipula delle successive intese, questi principi e queste norme di carattere costituzionale? Credo che le ragioni siano due. Le ricordo rapidamente perché ritengo che abbiano un peso anche per il futuro. La prima ragione è che questa Camera giungeva, allora, alla conclusione di un *iter* (la revisione del Concordato) nel corso del quale era stata spogliata, nella fase conclusiva, delle proprie attribuzioni costituzionali. La revisione concordataria (la pluridecennale revisione concordataria) si era conclusa con la firma di un testo del quale non era stato preventivamente messo a conoscenza il Parlamento.

Ritengo che l'ordine del giorno che allora la Camera votò volesse, appunto, dire che il tipo di procedura che si era realizzato per la conclusione del nuovo Concordato non fosse da intendersi come precedente per le successive intese. Quell'ordine del giorno, a mio parere, suona chiaramente come segue: per le successive intese, non si dovrà procedere così. Tanto è vero che nell'ordine del giorno si precisa che il Parlamento dovrà essere «pre-

ventivamente» informato, sottoponendo ad esso il testo di ogni proposta o ipotesi di intesa.

C'è un motivo d'ordine più generale — sul quale debbo sorvolare — in riferimento al quale il Parlamento, a mio avviso, volle quell'ordine del giorno e lo votò. Tale motivo di ordine più generale riguarda l'andamento, specialmente negli ultimi anni, del cosiddetto processo di negoziazione legislativa; un processo che (come ha dimostrato anche una sapiente ricerca di De Marco, che ha scritto un volume appunto intitolato *La negoziazione legislativa*) registra un progressivo spostamento del potere normativo dal Parlamento al Governo, con profili, chiaramente denunciati, di incompatibilità con la procedura, l'ordinamento, i poteri previsti dalla Costituzione.

Ma esiste anche un secondo aspetto, in questo andamento del processo di crescente negoziazione legislativa nelle mani del Governo, che ha a che fare con profili costituzionali in senso materiale. Proprio alcuni mesi fa, sulla rivista «Il Foro italiano», sono usciti alcuni studi sulla tecnica legislativa. Il primo di essi, di Alessandro Pizzorusso, intitolato *Delegificazione e sistema delle fonti*, analizzando il processo di spostamento di potere normativo dal Parlamento al Governo sotto il profilo non più della Costituzione formale, come analizzato da De Marco, ma della Costituzione materiale, arriva alla seguente conclusione, sulla quale inviterei a riflettere: «Uno spostamento di poteri normativi dal Parlamento al Governo non costituisce tanto una modificazione di ordine costituzionale dotata di una portata generale ed astratta, quanto una riaffermazione del ruolo di determinate forze politiche ed un indebolimento di quello di altre altrettanto determinate». A me sembra che, anche e proprio in ragione di questa natura più politica e più sostanziale della questione, la Camera volle, con quell'ordine del giorno, fissare una ben precisa procedura. Ciò perché nel voto sul Concordato si ritrovò una maggioranza che non coincideva con la maggioranza di governo. Una determinata forza

politica, nel caso specifico rappresentata dal partito comunista, che non fa parte della maggioranza di governo ma che convergeva su quell'accordo, conclusivo di una negoziazione legislativa di cui essa era partecipe, intendeva garantirsi (non a caso, l'ordine del giorno aveva come primo firmatario l'onorevole Spagnoli), attraverso una rigorosa e formalizzata procedura, che l'accordo, a livello di costituzione materiale, realizzatosi nel voto a favore del nuovo Concordato, fosse mantenuto anche per le intese successive.

Va allora detto che il metodo seguito, dal Concordato all'intesa emanata con decreto presidenziale ed alla circolare, da chiunque sia stato avallato, non risponde a mio parere a quei requisiti di correttezza e lealtà nell'attuazione degli impegni concordatari di cui ho in precedenza parlato. Il metodo seguito (ripeto: da chiunque sia stato avallato) non è conforme alle norme costituzionali, alle regole formali del gioco, e neppure è conforme alla costituzione materiale, vale a dire alle regole politiche del gioco. Si tratta di un metodo che assume una forma conclusiva, quella del decreto del Presidente della Repubblica, cioè di un atto amministrativo, per rendere esecutiva l'intesa nel diritto interno, che in realtà non può produrre tale effetto. Per le ragioni dette sin qui, a mio parere il decreto presidenziale, che dà piena ed intera esecuzione all'intesa nel diritto interno, è viziato di illegittimità costituzionale. Esso, pertanto, non può produrre quegli effetti che dichiara di voler produrre. Infatti, per i suoi stessi contenuti, in quanto interferisce con materia riservata alla legge, o comunque regolata per legge, l'intesa non può essere resa esecutiva nel diritto interno che con legge.

Per tutte queste ragioni, già ampiamente sviluppate da altri colleghi, ed in particolare dal collega Bassanini nel suo intervento di questa mattina, ritengo che siamo di fronte ad una vicenda che si caratterizza per la mancata rispondenza alle ricordate regole di correttezza e lealtà da osservare rigorosamente, sotto il

profilo procedurale e di merito, nel dare esecuzione all'impegno concordatario. Siamo di fronte ad una procedura che è viziata di illegittimità costituzionale, sia sotto il profilo formale che sostanziale. Un simile esito — non dimentichiamolo! — aprirà un interminabile contezioso giuridico. Già sono stati presentati, infatti, come si apprende dalla stampa, ricorsi davanti ai tribunali amministrativi.

Procederò ora, molto più rapidamente — dato che il tempo a mia disposizione sta per scadere — a qualche osservazione sul piano sostanziale. Ritengo che una analoga, ma se possibile più grave, mancanza di correttezza e di lealtà — ripeto, nel senso giuridico e politico che ho dato a tali termini: non si tratta certo di valutazioni di ordine morale — noi la riscontriamo sul piano del merito, cioè dei contenuti dell'intesa e della circolare, rispetto al Concordato.

Ho scritto e sostenuto, e ripeto qui, che l'intesa travalica e — credo di sapere quello che sto dicendo — complessivamente viola l'impegno contenuto nella clausola concordataria. Dovrei argomentare rifacendomi in modo analitico a quella clausola (l'articolo 9.2 del Concordato) che, come ricordava poc'anzi anche il collega Patuelli, per un verso è illogica, per un altro è al limite della ingestibilità, e per me è chiaramente incostituzionale.

Ci troviamo, infatti, di fronte ad una norma — l'articolo 9, paragrafo secondo, del Concordato — in cui si afferma che la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della «cultura religiosa» e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio «storico» del popolo italiano, continuerà ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica.

Non credo occorra spendere parole — d'altronde lo hanno già rilevato in tanti — per sottolineare come dalla premessa (riconoscimento del valore della cultura religiosa e della rilevanza del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano) non possa trarsi, quale diretta conseguenza, l'insegnamento della religione cattolica e meno

che mai che esso debba avvenire in modo conforme alla dottrina della Chiesa e con insegnanti riconosciuti idonei, o non revocati (qualunque ne sia il motivo), dalla autorità ecclesiastica.

Tra la premessa e la conclusione vi è una illogicità manifesta e, quel che è ancora più grave, si configura in questo modo uno Stato, che pur si vuole laico e democratico, che assume di fatto il ruolo di braccio secolare della Chiesa, non più nei termini del Concordato del 1929, cioè nel senso di apprestare alla Chiesa il proprio apparato coercitivo e di polizia, bensì in termini ideologici o etici. Lo Stato, infatti, si fa garante che l'insegnamento della religione cattolica avvenga, come dispone il Concordato, in modo conforme alla dottrina della Chiesa.

Tale intreccio, oltre ad essere illogico e, ripeto, al limite della ingestibilità — come per altro stiamo riscontrando — configura una violazione del principio di separazione tra i due ordini sancito dall'articolo 7, primo comma, della Costituzione.

Si tratta di una commistione continua, perché gli insegnanti sono nominati dall'autorità scolastica ma designati dall'autorità ecclesiastica; perché i programmi sono definiti di comune intesa e perché — ma su questo dato non si vuole riflettere — in tale contesto un cittadino prima viene riconosciuto idoneo all'insegnamento della religione cattolica e, designato a tal fine dall'autorità ecclesiastica, viene conseguentemente inquadrato in una funzione pubblica, quella dell'insegnamento, ma poi, in qualsiasi momento, può trovarsi a non ricoprire più quella funzione se l'autorità ecclesiastica muta opinione.

E in tal senso vi sono ormai sentenze del Consiglio di Stato che hanno affermato che il preside, nel comunicare all'insegnante il provvedimento di revoca del nulla osta da parte dell'autorità ecclesiastica, non ha bisogno di indicare motivazione alcuna. In pratica, tali soggetti — gli insegnanti di religione — vengono ad assumere un ruolo nell'ordinamento dello Stato, ma contemporaneamente si tro-

vano in una condizione di totale dipendenza dalla discrezionalità dell'autorità ecclesiastica. Se non è questa una commistione dei due ordini (oltretutto tali soggetti sono pagati dallo Stato), non so davvero quando si possa parlare di commistione, non so davvero quando si possa ipotizzare una violazione del primo comma dell'articolo 7 della Costituzione.

Detto questo, però, debbo aggiungere che riconosco che la norma che determina tale groviglio (l'articolo 9, paragrafo 2 del Concordato) è anche una clausola (la contraddizione c'è, ma chi l'ha voluta se la risolve)...

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, le faccio presente che ha ancora a sua disposizione cinque minuti.

LUCIANO GUERZONI. Direi otto, signor Presidente.

Tale norma, dicevo, è però anche una clausola che formalmente assume e sancisce, anche nel contesto pattizio del rapporto tra Stato e Chiesa, due principi costituzionali di rilievo fondamentale.

Per economia di tempo non rileggerò l'articolo 9, che ormai conosciamo tutti a memoria. I due principi in questione sono: la piena facoltatività dell'insegnamento religioso cattolico, date le sue caratteristiche confessionali, e l'assoluto divieto di qualsiasi discriminazione tra i cittadini in ragione della scelta compiuta rispetto all'insegnamento religioso stesso. Tengo a sottolineare, tra i cittadini; cioè, il divieto di discriminazione non riguarda soltanto gli alunni e le famiglie, ma riguarda anche gli insegnanti.

Una cosa rischiosissima, che si sta profilando, è che la discriminazione scatti in realtà per gli insegnanti, soprattutto nelle scuole materne ed elementari, e non solo per gli alunni e le famiglie.

La facoltatività piena e l'assoluto divieto di qualsiasi forma di discriminazione rappresentano due principi che, nella logica (per quanto contraddittoria) della norma concordataria, condizionano l'applicazione e l'applicabilità della norma stessa. Infatti, quella norma non è

applicabile e quell'impegno non è sostenibile se non sono garantiti i due principi, ora ricordati, che la clausola concordataria deriva dalla Costituzione repubblicana: si tratta di due principi che hanno rilevanza costituzionale e pattizia insieme e che, quindi, vincolano entrambe le parti.

Pertanto, se si può dire che i due principi, fino alla stipula del nuovo Concordato, riguardavano solo lo Stato italiano, ora essi, così formalizzati nella norma concordataria, vincolano anche il comportamento della controparte, cioè della Chiesa. L'impegno alla piena facoltatività e il divieto di discriminazione riguardano le due parti contraenti e ogni applicazione di quella norma; se ciò non è possibile, vuol dire che si è sottoscritto un impegno non applicabile.

Non vi è dubbio che la norma concordataria configuri un meccanismo oggettivamente complesso; tuttavia, intesa e circolare vanno giudicate alla luce di quei due criteri. Ora, secondo il mio punto di vista, intesa e circolare non sono conformi ai principi ora ricordati per una serie di motivazioni.

Capisco le ragioni non dette da parte di molti rappresentanti dei gruppi laici (e penso anche all'intervento che dovrà svolgere il collega del gruppo comunista), per cui si distingue tra intesa e circolare, ma in realtà il problema della difformità rispetto ai due principi contenuti nella clausola concordataria, riguarda, ugualmente, tanto l'intesa, quanto la circolare.

Non riesco a capire, dal punto di vista logico (e, per parte mia, anche di onestà intellettuale), come si possa porre una distinzione tra i due strumenti, l'intesa e la circolare. Forse, anche per illuminare meglio l'opinione pubblica, sarebbe bene esplicitare le ragioni che non sono state dette per affermare e sostenere un diverso giudizio sull'intesa e sulla circolare applicativa.

Al riguardo, faccio un solo esempio di questa difformità — l'unico non ancora rilevato, tra i dieci che mi ero appuntato — concernente tanto l'intesa, quanto la

circolare in rapporto alla clausola concordataria. Nel Concordato si dice che nelle scuole materne ed elementari l'insegnamento della religione cattolica potrà essere svolto dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

Ora, nell'intesa e nella circolare l'insegnante di classe diventa stranamente l'insegnante del circolo didattico, introducendo, in questo modo, un meccanismo pericolosissimo. Il Concordato, giustamente, pur nella sua logica discutibile, parlava dell'insegnante di classe. Per effetto dell'intesa e della circolare si determinerà invece una sorta di giostra, per cui le ore di religione nella classe dell'insegnante «A» saranno svolte dall'insegnante della classe «B», mentre l'insegnante della classe «A» dovrà occuparsi dei bambini — suoi e della classe «B» — che non hanno optato per l'insegnamento della religione cattolica.

Mi domando se tutto ciò non sia discriminatorio nei confronti di uno statuto acquisito da un insegnante della scuola pubblica, che ha il diritto di non vedersi barattato a questo modo, da una classe all'altra, in virtù di una decisione adottata altrove, cioè dall'autorità ecclesiastica in sede di valutazione dell'idoneità dell'insegnante stesso.

Un altro esempio rapidissimo: nel Concordato, protocollo addizionale n. 5, lettera a), si parla di «insegnamento» conforme alla dottrina della Chiesa; nell'intesa e nella circolare sono invece i «programmi» che debbono essere conformi alla dottrina della Chiesa. Il mutamento è significativo, non è irrilevante. Sono dunque i programmi della scuola dello Stato che, a questo punto, devono essere conformi alla dottrina della Chiesa, e non già l'insegnamento, che — come tale — riguardava soltanto i docenti. Per i programmi della scuola pubblica il Concordato prevedeva intese successive, e non questo requisito, per me gravissimo, della loro conformità alla dottrina della Chiesa.

Gli esempi potrebbero continuare. Se si procede ad un esame comparativo dell'ar-

articolo 9 e dell'articolo 5 del protocollo addizionale, dell'intesa e della circolare applicativa, si notano queste ed altre vistose difformità. Anche sotto il profilo dei contenuti, dunque, l'intesa e la circolare sono illegittime. Per tutti questi motivi, la mozione della sinistra indipendente chiede, per l'intesa, la riapertura della trattativa con la Santa Sede, e per la circolare la revoca. Credo che sarebbe una soluzione opportuna, anche perché, come l'onorevole ministro della pubblica istruzione sa meglio di me, se c'è una cosa di cui la scuola pubblica, la scuola di tutti, in questo paese ha bisogno, soprattutto in questo momento, è proprio di un clima di serenità e di fattiva costruttività, e non già di dinamiche che introducono lacerazioni e disgregazioni in un tessuto di per sé oggettivamente complesso e delicato e soggetto da tempo a tensioni rilevanti (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e radicale e all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del garante dell'attuazione della legge per l'editoria — con lettera in data 13 gennaio 1986, ha trasmesso un promemoria del garante stesso (doc. LXVII, n. 5-bis), ad integrazione della relazione sullo stato dell'editoria per il semestre 1° giugno-30 novembre 1985 (doc. LXVII, n. 5), annunciata all'Assemblea in data 16 dicembre 1985.

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rallo, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00160. Ne ha facoltà.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, colleghi, ministro, il Movimento sociale

italiano-destra nazionale già a suo tempo, quando si svolse il dibattito per l'approvazione del protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, ratificato con la successiva legge del 25 marzo 1985, n. 121, aveva espresso non poche riserve e perplessità nei confronti del protocollo stesso.

Ho avuto l'onore personalmente, anche in sede di discussione in Commissione, nell'ottobre del 1984, di soffermarmi su questo tema, esprimendo i nostri dubbi. Non è certo il caso di procedere ora ad un esame di quel dibattito, ma vale la pena di focalizzare almeno qualche punto. Il protocollo addizionale, a nostro parere, scimmiettava il Concordato del 1929, senza averne né la solidità, né la chiarezza. Da qui sono scaturite alcune ambiguità, che purtroppo, alla luce dei fatti, si sono rilevate di notevole pesantezza. Quel protocollo, praticamente, apriva la strada a miniconcordati successivi, proprio perché mancava della dovuta chiarezza; miniconcordati che, piuttosto che chiarire, hanno finito per ingarbugliare i rapporti tra Stato e Chiesa. In previsione di quanto è in parte poi accaduto, in quest'aula è stato presentato un ordine del giorno, il 9/2021/2, che impegnava il Governo a sottoporre preventivamente ogni ipotesi d'intesa all'approvazione della Camera.

In sostanza, è accaduto che nell'incontro richiesto — dobbiamo dargliene atto — dal ministro della pubblica istruzione ed avvenuto l'11 dicembre scorso si è aperto un dibattito non su una bozza di intesa, che pure esisteva, giacché tre giorni dopo si addivenne all'intesa con la CEI, ma su dichiarazioni generiche del ministro, corredate con qualche indicazione di dettaglio.

A questo punto, dobbiamo rilevare che il ministro sul piano formale non ha disatteso l'ordine del giorno succitato, ma che nella sostanza avrebbe dovuto comportarsi diversamente: in particolare, sarebbe stato corretto presentare la bozza, discuterla ed accogliere le eventuali segnalazioni provenienti dalle varie parti politiche.

Da qui è scaturita la polemica, che si è tramutata addirittura in una guerra di

religione, in una campagna allarmistica. Riteniamo — e lo diciamo chiaramente nella mozione — che «proprio per maggiormente esaltare le finalità di ordine spirituale e morale che l'insegnamento della religione cristiana secondo le forme tradizionali del culto cattolico si prefigge di raggiungere, finalità che, pur nel rispetto del pluralismo delle idee e perciò delle confessioni religiose, sono proprie della maggioranza del popolo italiano che si dichiara di fede cattolica, era opportuno e necessario consentire al Parlamento di esercitare i propri poteri di indirizzo».

Si aggiunga che non suscita viscerali manifestazioni di simpatia il ministro Fallucci, anche all'interno del suo partito; ma le battaglie politiche non devono essere condotte sulla base delle simpatie o della antipatie, anche se questo principio non mi pare sia molto rispettato da parecchi firmatari delle altre mozioni.

Comunque, non possiamo considerare positivamente il comportamento del ministro in Commissione, anche se formalmente può affermare, giocando con i termini, di avere compiuto il suo dovere.

Denunciamo tuttavia — ed è questo il principio più importante — la gravità della crociata, di alcuni intellettuali prima e di varie organizzazioni laicistiche dopo, tendente a mobilitare al boicottaggio dell'opzione. Hanno cominciato sette venerandi intellettuali (non mi pare il caso di ricordarne che alcuni: Leo Valiani, Galante Garrone, Cesare Musatti ed altri), ma hanno proseguito tantissimi altri, perché è di moda apparire radical-chic in questa nostra Italia d'oggi.

Noi guardiamo agli effetti pratici di tale iniziativa, e giudichiamo che siano di gravissima portata. Ci risulta che determinate organizzazioni, nel lanciare la crociata contro la possibilità di esprimere l'opzione a favore o contro l'insegnamento religioso, abbiano messo in atto in talune regioni italiane, e più precisamente nella città di Bologna, intimidazioni vere e proprie, che agiscono, e non possono non agire, sugli studenti e sui genitori: immaginate come potrà e dovrà

comportarsi quello studente che, dichiarata la sua opzione per l'insegnamento della religione, dovesse poi cadere sotto le grinfie di insegnanti che abbiano fatto questa crociata contro l'opzione! È un pericolo gravissimo, che noi denunciemo qui in quest'aula e di cui vorremmo tenessero conto tutti gli uomini che, almeno a parole, si dicono difensori della libertà, e in questo caso della libertà di coscienza, della libertà di insegnamento, della libertà di vita nella scuola.

Per quanto riguarda la sostanza del problema, l'ora di religione deve essere considerata ora di indottrinamento confessionale oppure ora di cultura? Gli uomini di scuola, e in quest'aula ce ne sono non pochi, ricorderanno le vicende dell'insegnamento della religione nella scuola, ricorderanno come da un atteggiamento (diciamolo pure) praticamente catechistico si sia passati, nel corso degli anni, ad una forma di colloquio e di dialogo tra insegnante di religione e studenti. E pensiamo di poter considerare tutto questo di buon auspicio affinché l'insegnamento della religione anche in futuro possa essere considerato un fatto di cultura.

Ho però l'impressione che, nella polemica in atto, la maggior parte di coloro che si sentono investiti del sacro fuoco laicistico in difesa di principi che, a parole, sono di libertà abbiano dimenticato chi sono i destinatari dell'insegnamento della religione, gli alunni; abbiano dimenticato che questo insegnamento si basa, affonda le sue radici nella storia, nella tradizione nazionale e familiare della nostra Italia.

Dicono non pochi presentatori di mozioni che qui si parla in difesa delle minoranze confessionali. Affrontiamolo allora, questo tema. L'unica minoranza che si sia fatta viva con un accordo ufficiale con lo Stato italiano è stata la Tavola valdese, che però ha ufficialmente rinunciato all'insegnamento della religione che professa.

Questo è un dato di fatto da sottolineare e da tenere presente, è bene insomma che, parlando in difesa di questo

gruppo (che anche io intendo difendere, come espressione del pluralismo confessionale), non si vada al di là delle posizioni espresse proprio dagli interessati, cioè dai rappresentanti della Tavola valdese.

La stessa cosa, nella sostanza, si può dire per tutte le altre confessioni. Mi riferisco alla minoranza israelitica, a quella metodista e così via.

Tuttavia, noi accettiamo il principio della difesa delle minoranze confessionali, avendo però alle spalle una tremenda esperienza, quella delle minoranze nazionali e linguistiche.

Parliamoci ancora più chiaramente: mi riferisco all'Alto Adige. O devo chiamarlo, Presidente, Sud Tirolo? No, chiamiamolo ancora Alto Adige, anche se non so per quanto tempo sarà possibile farlo.

Ebbene, amici che mi ascoltate, vi ricordate ciò che è accaduto in Alto Adige? Quella che era la difesa della minoranza austriaca ha portato alla fine alla mortificazione di quella che era la maggioranza italiana e che oggi è a sua volta ridotta ad essere una vera e propria minoranza. Si sono insomma invertite le parti ed ora si tenta di correre ai ripari per difendere quei pochi che ancora in Alto Adige osano chiamarsi italiani.

Non vorremmo che per il problema della religione cattolica dovesse accadere quello che è accaduto per il problema delle minoranze nazionali e linguistiche! Vorrei che ce ne ricordassimo, per affermare il principio che se i cattolici non devono prevaricare, è altrettanto vero che non possono né devono essere prevaricati.

In ordine alle modalità, non è facile pronunziarsi sul problema di far operare la scelta a 14 o 18 anni di età: non è facile, onestamente. Tuttavia, noi ci siamo pronunziati, perché abbiamo ritenuto che la maggiore età, a 18 anni, rappresenti una garanzia assoluta; su questo tema si può comunque aprire un dialogo, anche con gli stessi giovani. Non crediamo che all'età di 14 anni un ragazzo sia sempre in condizione di potersi pronunziare per scegliere se accettare o meno l'ora di inse-

gnamento religioso. Questo principio della maggiore età che, adesso, viene respinto da parte di una vastissima mobilitazione che è sotto i vostri occhi (ne parlavo poco fa), d'intellettuali cui si sono aggregate anche le minoranze confessionali, è stato introdotto per la prima volta proprio nell'intesa fra lo Stato italiano e la Tavola valdese: almeno gli amici di confessione valdese quindi, non insistano sull'età dei 14 anni, perché sono stati proprio loro i primi a portare avanti il requisito dei 18 anni di età!

Che la scelta vada ripetuta ogni anno, anche se il testo dell'intesa firmata può dare adito a qualche ambiguità, è cosa sostanzialmente accettabile e comunque ciò va chiarito dallo stesso ministro, eventualmente per un'altra possibilità di discussione. Quanto alla collocazione dell'ora di questo insegnamento, all'inizio o al termine dell'orario giornaliero, parliamoci chiaramente, se dovesse essere accettato il principio per cui l'insegnamento della religione risulterebbe di serie B, quali conseguenze produrrebbe?

Mi pare ovvio: conoscendo i ragazzi e, talvolta, anche alcuni dei loro genitori, si finirebbe con la fuga, nonostante l'espressione di un'opzione già manifestata. Allora, non ci pare accettabile questo criterio perché, se l'insegnamento religioso ha dignità pari a quello delle altre discipline, esso deve svolgersi nelle medesime condizioni e comunque sorgono mille problemi, che riguardano non solo la collocazione temporale di quest'ora di insegnamento religioso ma anche i suoi rapporti con le altre discipline. Tutto questo rientra in quello che è il quadro della necessità didattica, affidato al capo dell'istituto, il quale ha la responsabilità di stabilire il tutto, in considerazione anche del numero delle opzioni. Si può infatti facilmente immaginare la differenza di comportamento di un capo di istituto — mi sembra logico e naturale — nei casi in cui si presentino due opzioni su quaranta allievi, per l'insegnamento della religione, oppure 38 opzioni su 40. Tutto questo non può che essere affidato alla discrezionalità dei capi di istituto.

Facciamo anche riferimento ad un seminario nazionale di studio proprio sull'insegnamento concordatario della religione, svoltosi l'11 e 12 gennaio qui a Roma, presso l'università salesiana, nel corso del quale sono state sottolineate le varie difficoltà che questo insegnamento può presentare, per la novità dell'esperimento.

Allora, noi proponiamo al Governo di impegnarsi a considerare l'anno scolastico 1986-1987 come sperimentale per l'insegnamento della religione ed a riferire alle Camere, ai fini di un'attenta valutazione della sperimentazione compiuta, verso la fine di tale anno scolastico e comunque non oltre il 31 maggio 1987. Ciò conferirebbe maggior valore e concretezza all'insegnamento della religione e restituirebbe al Parlamento quella dignità che credo sia stata in parte mortificata da certi atteggiamenti del ministro.

Conclusivamente si può dire che è stato sollevato un polverone, che la maggioranza si è spaccata; questa maggioranza che non è d'accordo su niente, non è d'accordo sulla politica estera, sulla politica finanziaria ed anche sulla politica scolastica. Non è certo una novità; i giornali parlano di scontro a Montecitorio e di rischi per il Governo.

Come finirà? Si parla di accordo e ci domandiamo se si tratterà di un accordo all'italiana. Ci auguriamo che l'accordo realmente vi sia, vi possa essere, ma che non comporti la mortificazione del mondo cattolico, degli alunni, dei genitori. Non bisogna dimenticare che il problema di cui ci stiamo occupando oggi e ci occuperemo nella mattina di domani comporta scelte di coscienza che toccano il popolo italiano nella sua globalità. Non si tratta di difendere un credo religioso — almeno ci auguriamo che sia così — e tanto meno di difendere un ministro, anche se finora non ho visto suoi difensori, nemmeno fra i rappresentanti della democrazia cristiana, partito che avrei voluto veder presentare una mozione, analogamente a quanto fatto dagli altri gruppi, in difesa, non dico del ministro,

ma di certi valori di cui questa forza politica si riempie continuamente la bocca.

MARIO POCHETTI. È difficile difendere il ministro.

GIROLAMO RALLO. La democrazia cristiana, invece, risulta completamente assente in questo dibattito. Vi parteciperà forse attraverso l'intervento di qualche suo rappresentante, ma non mi pare che sia presente ufficialmente come partito.

Si tratta di difendere, pur nel rispetto della pluralità delle confessioni e delle idee religiose, le finalità di ordine spirituale e morale insite nell'insegnamento della religione cattolica ed insite nell'intesa che resta per noi valida nei contenuti.

Il Movimento sociale italiano-destra nazionale ritiene, quindi, che la cultura religiosa concorra alla formazione di un'umanità più ricca nell'animo dei giovani, stimolandoli a più penetrante attenzione rispetto agli interrogativi fondamentali riguardanti il senso della vita, il destino personale e sociale dell'uomo ed a riflettere sui grandi problemi morali e sull'esigenza di fratellanza e solidarietà.

Ci siamo accorti di come questo dibattito possa e debba portare, al di là di eventuali accordi, non a compromessi, non a pateracchi, ma a riconoscere che una condizione primaria, inalterabile ed intatta della nostra vita, sia nell'ambito scolastico sia nell'ambito sociale in genere, risieda nell'insegnamento della religione, nel quale noi crediamo fermamente (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Teodori, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00163. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, credo che non occorra che io svolga delle considerazioni nel merito specifico dei contenuti dell'intesa, della circolare e di tutto il resto, dopo il contributo di grandissima importanza e rilevanza, per

scienza e per conoscenza, che il collega Guerzoni ha dato in quest'aula.

Credo invece che a questo punto il dibattito debba centrarsi — se vuole essere reale — sui nodi politici della questione al nostro esame. Dico subito che occorre finirla con la demonizzazione del ministro Falcucci. Ha ragione Piero Bellini il quale, in un suo lucidissimo articolo apparso sul *Corriere della sera*, ha scritto: «penso che lo spettacolo al quale assistiamo in questi giorni di demonizzazione della recente intesa sulla scuola dell'onorevole Falcucci che vi ha apposto la firma, non sia particolarmente edificante. Non parlo delle censure di coloro che da sempre hanno avversato con fermezza il sistema scolastico concordatario, quello del 1929 e quello, molto simile, del 1984, parlo dei tanti intellettuali e uomini politici che risentono oggi dell'attuazione di un sistema che ieri sono stati i primi ad approvare anche nella forma più impegnante del voto in Parlamento».

Ha ragione Bellini: il ministro Falcucci appartiene al ceppo duro della tradizione clericale, quel ceppo duro che rispunta all'interno della democrazia cristiana tutte le volte che problemi apparentemente marginali si pongono all'ordine del giorno, ma costituiscono in realtà i punti fondamentali dello scontro tra le forze la cui ispirazione è quella laica e quelle invece di ispirazione cattolica, nell'interpretazione più retriva, cioè quella concordataria.

Il ministro Falcucci non ha fatto altro che, con la prepotenza tipica dei clericali che conosciamo da oltre trent'anni, fare il suo mestiere. Egli non ha negoziato, quale rappresentante dello Stato con l'autorità d'oltre Tevere, bensì ha negoziato, come rappresentante clericale, con l'ala clericale o con i rigurgiti clericali della Chiesa, che è post-conciliare, ma che è anche molto preconciare in questo senso. Il ministro Falcucci ha fatto questo perché in realtà su questi temi esiste una ragione politica e cioè che il collante cattolico costituisce un sostanziale ingrediente che tiene insieme la cosiddetta unità politica dei cattolici.

Ma noi di questo non dobbiamo discutere ed è errato, da parte delle forze laiche, di quelle di sinistra e dell'opinione pubblica, imputare al ministro Falcucci di non aver saputo svolgere il suo mestiere: egli da clericale ha negoziato con altri clericali. Il ministro Falcucci non avrebbe potuto fare altro e del resto chi conosce la storia dei ministri della pubblica istruzione che si sono succeduti nei vari governi sa perfettamente che le cose si ripetono. Il settore della pubblica istruzione è stato sempre tenuto in mano dalla democrazia cristiana, da quella democrazia cristiana più clericale, da Gonella a Gui, che ha capito come la pubblica istruzione rappresentasse uno dei gangli vitali per lo sviluppo civile del paese.

Colleghi laici, comunisti, è un falso obiettivo prendersela con il ministro Falcucci. Del resto è un facile obiettivo, un facile *escamatage* per evitare le proprie responsabilità, le responsabilità che la parte laica ed il partito comunista in questa aula, nella storia parlamentare, hanno di fronte alla questione concordataria, di fronte ai problemi di Stato e Chiesa.

MARIO POCHEZZI. Vai *ultra petita!*

MASSIMO TEODORI. In realtà è un facile obiettivo, è un paravento, il fatto di prendersela con il ministro democristiano. È una sostanziale dichiarazione di impotenza, perché qui dentro, in quest'aula, c'è una storia che vede una sostanziale sordità, da parte del mondo laico o della sinistra, di fronte ai problemi di libertà e di laicismo; non nelle dichiarazioni, collega Bozzi, ampie, belle, di principio, ma nei comportamenti concreti, nelle linee politiche, nelle battaglie fatte. Non dimentichiamo che sono i laici che hanno abdicato in questi venti anni nelle battaglie laiche; non dimentichiamo che il partito comunista è stato e continua ad essere, in piena coscienza culturale e politica e secondo una propria tradizione, uno dei pilastri fondamentali di una visione concordataria dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Questo non lo possiamo dimenticare e prendercela con il ministro clericale Falcucci! No, il problema è tra noi; è che i laici hanno votato questo nuovo Concordato per ragion politica o per ragion di Stato; il problema è dei comunisti, i quali credono ad una impostazione dei rapporti tra Stato e Chiesa non fondata sulle separazioni e sulle libertà, ma fondata sui regimi pattizi e sul Concordato.

È vero, colleghi, che anche in termini di metodo l'onorevole ministro Falcucci ha recat oltraggi al Parlamento, oltraggi ripetuti, ma questo appartiene alla storia della prepotenza clericale. Però è una storia della prepotenza clericale che si è potuta attuare in certe condizioni. Parliamoci chiaramente: il ministro Falcucci avrebbe potuto fare il *blitz* che ha compiuto con la firma dell'intesa, con la circolare, con tutto il resto, in dispregio del Parlamento, in dispregio delle risoluzioni e degli ordini del giorno del Parlamento (di quello che così bene i colleghi Bassanini e Guerzoni hanno definito dal punto di vista delle procedure costituzionali), avrebbe potuto fare tutto questo il ministro Falcucci se non avesse avuto il tacito assenso, non so se esplicito, dei partiti di maggioranza, espresso al massimo livello nel Consiglio dei ministri?

Avrebbe potuto fare tutto questo se il Presidente del Consiglio, il socialista Craxi, non le avesse detto: vai avanti; se Spadolini non le avesse dato via libera (credo che tutto il contributo del laico Spadolini sia stato, se non erro, quello di introdurre un aggettivo, un avverbio o una virgola nel testo dell'intesa)?

Il ministro Falcucci avrebbe potuto fare tutto questo, colleghi comunisti, se non avesse saputo che c'era una sponda da parte vostra, ed una sponda che si è concretamente manifestata con l'assenso del Presidente della Camera a seguire una procedura che metteva in dispregio il Parlamento (*Commenti del deputato Pochetti*)... Il ministro Falcucci, senza Craxi, senza Spadolini, senza i silenzi di Zanone o quelli dei socialdemocratici, sarebbe stata relegata al suo ruolo storico di rappresentante clericale di una tradizione e

sarebbe stata bloccata! Allora guardiamo tra noi quello che fanno i «ministri» dei rapporti con la Santa Sede Bufalini e Cardia, quello che fa la Presidente Iotti, memore della sua tradizione e di certi ambienti, anche all'interno del partito comunista, quello che per ragion politica e ragion di governo fanno i socialisti, o quello che per ragione di non so quale opportunismo od opportunità fanno i repubblicani; guardiamo le timidezze dei liberali, che si astengono, pur portando avanti una battaglia su questo fronte.

È questo il problema che è oggi di fronte alla Camera, in queste ore, nelle quali, Pochetti, le riunioni che si stanno facendo e gli accordi che si stanno cercando sono gli accordi e le riunioni della maggioranza concordataria. Questa è la realtà vera. Questa è la realtà vera, centrale: c'è una maggioranza concordataria, di cui, come sempre, il partito comunista è il pilastro, perché è l'elemento forte!

MARIO POCHEZZI. Per far revocare la circolare! Poi vedremo se voterete!

MASSIMO TEODORI. Il problema è di capire e di scontrarsi, in quest'aula, con una maggioranza concordataria, all'interno della quale, magari, possono esservi dei problemi marginali, di dettaglio, ma resta pur sempre una maggioranza concordataria. Poi, colleghi comunisti, arriveremo a vedere come in realtà l'intesa e la circolare siano le naturali e logiche conseguenze di quello che io per primo, in quest'aula, definii non il Concordato-quadro, ma il «Concordato-scatoletta»; e all'interno di ogni scatola ce n'è un'altra che è la necessaria conseguenza della scatola che la precede, o per forza di ambiguità, o perché in essa viene contenuto qualcosa.

Ed allora c'è una conseguente linea forte che è la linea del nuovo Concordato, degli allegati, di questa prima circolare d'attuazione e dei rapporti di forza fra le diverse organizzazioni che contrattano.

Il problema è questo e non facciamo, quindi, finta di prendercela con il ministro Falcucci. Il problema è di sapere se

nel Parlamento oggi, colleghi liberali, colleghi socialisti, colleghi repubblicani, debba ancora vincere ed affermare i suoi principi, la sua logica e la sua politica la maggioranza concordataria, che è una maggioranza politica ed esprime politicamente qualcosa.

Il problema è di stabilire se è ancora quella maggioranza che deve regnare; ed allora, in tal caso, può darsi che qualche «pateracchio» interno (lo spostamento dal 25 gennaio al 1° maggio, ad esempio, o qualche altro cambiamento marginale) possiate mettere in atto. Oppure si tratta di vedere se, come raramente è accaduto nella nostra storia repubblicana — ma è accaduto — sui grandi temi della libertà del cittadino, dello Stato e del laicismo, sia possibile che la logica ferrea della maggioranza di Governo e di opposizione venga rotta da altre maggioranze. Anche la maggioranza concordataria, del resto, è diversa da quella di Governo, ma ce n'è un'altra possibile, teorica e vincente, colleghi comunisti, ed è una maggioranza laica.

Se veramente, colleghi socialisti, volete vincere sui problemi sui quali vi lamentate e presentate mozioni ed interrogazioni, oggi sarebbe possibile farlo; sarebbe possibile oggi per i laici affermare taluni importanti principi, con una maggioranza alternativa alla maggioranza concordataria, cioè con una maggioranza laica e di sinistra. Allora *hic Rhodus hic salta*: basta con la demonizzazione del ministro Falcucci, basta con i falsi obiettivi! Nelle prossime ore le contraddizioni esistenti all'interno di tutti gli schieramenti devono dirimersi o nel rafforzamento e nella riaffermazione della maggioranza concordataria (con tutto quello che rappresenta, con la sua dignità storica, politica ed ideale) oppure si deve riaffermare che in Parlamento è possibile, sui grandi temi di libertà, conseguire delle maggioranze alternative. E tali maggioranze alternative anche qui dentro, non solo nel paese, sono ampiamente maggioritarie, come sappiamo e come abbiamo visto in occasione del referendum del 1974, che giustamente i concordatari non volevano.

Non dimentichiamoci che la lotta contro il referendum del 1974 fu la lotta, anche allora, delle maggioranze concordatarie, che sapevano che, se ci fosse stata una verifica nel paese, le maggioranze di libertà e laiche in realtà sarebbero risultate molto più mature ed ampie di quelle che le loro rappresentanze in Parlamento esprimevano.

Allora, questo è il problema reale, se vogliamo sgomberare il campo dalle questioni fittizie. Noi abbiamo inviato oggi un invito a tutti i rappresentanti dei gruppi laici e di sinistra sostenendo semplicemente che esiste la possibilità di vincere su alcuni punti; basta con i lamenti e con le proteste *a posteriori*, che sono segno di impotenza. In una democrazia si vede quali siano i propri obiettivi, su di essi ci si raggruppa e ci si conta indipendentemente dalle proprie origini. Questo è il punto oggi.

Allora, voi volete fare qualche pastrocchio da maggioranza concordataria? È una strada che scegliete! Ma, a questo stato delle cose, in questo momento in cui il Concordato è quello che è, gli allegati sono quelli che sono, le intese sono quelle che sono, possiamo vincere su alcuni punti chiari, che siano di rigetto di quella linea di tendenza e che costituiscano indicazioni di orientamenti, in termini attuativi, che siano meno disastrosi e meno clericali di quelli che oggi sono stati affermati. Questo è il punto fondamentale.

Certo, colleghi, noi chiediamo le dimissioni del ministro Falcucci. Nella mozione che ha come primo firmatario Bassanini (in realtà, Bassanini è stato uno dei promotori, ma la mozione ha avuto poi il contributo di decine di parlamentari comunisti, socialisti, indipendenti di sinistra, radicali e via di seguito), presentata proprio all'indomani del *blitz*, si chiedevano le dimissioni del ministro Falcucci. Nel dispositivo di tale mozione, signor ministro, si diceva che la Camera «deplora il comportamento del ministro della pubblica istruzione e chiede al Governo di trarne le necessarie conseguenze»; ma, per quella prudenza rispettosa che esiste nel mondo laico, la seconda parte di tale

dispositivo venne cassata dall'originaria stesura.

Noi, nella mozione radicale, abbiamo ripresentato lo stesso dispositivo, reintroducendo quanto soltanto per ipocrisia era stato cancellato, per accaparrarsi non so quale firma di laico moderato o di non so chi altro. Noi chiediamo le dimissioni del ministro della pubblica istruzione. Anche su questo punto dovrà aver luogo una votazione della Camera e vedremo come i deputati dei vari gruppi si comporteranno.

Ma io non credo che, a questo punto, sia questo il problema. Il problema, come dicevo, è un altro. Non c'è dubbio che esista un nesso assolutamente logico e necessario tra l'impostazione del nuovo Concordato, l'impostazione della prima intesa e l'attuazione di quest'ultima. Abbiamo detto queste cose a lungo, le abbiamo ripetute con noia durante il dibattito sul Concordato in quest'aula.

Fummo proprio noi ad evidenziare l'elemento delle scatole cinesi contenuto nel Concordato ed il suo sostanziale peggioramento rispetto a quello del 1929. Infatti quell'accordo, concluso da uno Stato autoritario, era analitico e, anche se era stato stipulato da uno Stato autoritario e da una Chiesa autoritaria (ognuno strumentalizzava l'altro per le proprie basse ragioni politiche), tuttavia era un Concordato nel quale tutte le cose erano definite.

Noi indicammo subito il pericolo di questo nuovo Concordato che, pretendendo di rappresentare un accordo-quadro, in realtà non lo era ma lasciava all'estrema discrezionalità dei patteggiamenti successivi non solo la possibilità di disciplinare diverse aree (anche quelle non previste al suo interno), ma anche quella di stipulare intese in nuove aree. Si trattava quindi di un meccanismo perverso che poteva inondare se stesso ed invadere tutta una serie di campi della vita civile ed economica.

Ma in quest'aula — non dimentichiamolo — fummo solitari o quasi, insieme ad alcuni valorosi colleghi dell'ala non clericale della sinistra indipendente

(Guerzoni, Bassanini), ad indicare che il pericolo del nuovo Concordato era tremendo. E purtroppo abbiamo avuto ragione: tutto quello che è successo dopo non ha fatto altro che applicare la lettera e lo spirito di quel Concordato.

Ed allora, colleghi comunisti che siete subito pronti ad insorgere, voi siete stati e siete il pilastro di tale Concordato. Cito Bufalini (19 febbraio 1984): «Nel recente dibattito parlamentare chiesi al Senato che mi fosse consentito di usare la parola "storica" per rilevare la natura e la portata dell'innovazione nei rapporti fra lo Stato e la Chiesa in Italia con il nuovo Concordato. È una parola inevitabile, ovvia, cui converrà però dare concretezza... La firma di ieri (Bufalini! il ministro per i rapporti con la Santa Sede del partito comunista) apposta da un Presidente del Consiglio socialista, testimonia l'approdo unitario perseguito tenacemente dai comunisti su questa grande questione nazionale e ideale dell'intero movimento operaio italiano e delle tradizioni laiche, assicurando quindi finalmente alla Repubblica ed alla sua intesa con la Chiesa cattolica ed anche con le altre chiese una base di consenso democratico popolare così largo come non si era mai visto».

Ecco gli incunaboli delle questioni di oggi! Non si può, in primo tempo, essere fautori della portata «storica» del Concordato, dei suoi contenuti, dei suoi meccanismi di attuazione, ed oggi non sapere che l'aver delegato la trattativa nell'ambito del rapporto di forza fra due entità (sapendo che tale trattativa è rappresentata, da una parte, dalla forza storica della Santa Sede e dei clericali insediatisi in alcuni gangli vitali dello Stato e del Governo italiano), ad altro non conduce che a ciò che è rappresentato oggi dall'intesa sull'insegnamento della religione.

Collegi comunisti, anche se ne fate una questione di orgoglio, non crediate che il problema sia soltanto vostro: il problema è quello della protervia con la quale i socialisti ed il Presidente del Consiglio hanno strumentalizzato il Concordato.

È una bassa operazione, non diversa... Io non vado giù pesante, non sono approssimativo, ma dico che le ragioni per le quali Bettino Craxi ha voluto stipulare un Concordato al quale non credeva (perché la tradizione socialista è diversa da quella comunista; quest'ultima crede nella regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa in una certa forma pattizia, mentre non vi crede quella socialista), per le quali ha voluto stipulare lui, dopo anni ed anni di incertezza, quel Concordato, non sono altro che una bieca ragion di Stato ed una bieca ragion politica, al fine di raggiungere un determinato risultato.

In tal senso, non cito soltanto *l'Unità*, ma *l'Avanti!* del 19 febbraio 1984: «Gli elementi positivi di novità degli accordi del 18 febbraio appaiono non trascurabili. Anzitutto la riduzione della vasta materia ad un accordo-quadro di principi fondamentali (vedete la falsità di queste affermazioni?) che regolano la reciproca indipendenza dei rispettivi ordini dello Stato e della Chiesa, individuando gli specifici capisaldi costituzionali sui quali ricostruire il sistema dei loro rapporti con l'articolato rinvio ad ulteriori intese tra le componenti o autorità delle due parti (la Conferenza episcopale, per la Chiesa italiana, in primo luogo), per il regolamento di problemi particolari, e quindi consentono una minore rigidità dello strumento pattizio ed una migliore e più rapida adattabilità alle sempre più accelerate trasformazioni della società civile e di quella religiosa».

Così concludeva l'articolo elogiativo dell'*Avanti!*: «L'accordo di modificazione del Concordato lateranense, del 1984, innova profondamente nel sistema stesso dei collegamenti tra la Chiesa e lo Stato e potrà, ce lo auguriamo, essere l'occasione per un sostanziale ripensamento della prassi concordataria e forse diventare il prototipo di nuovi accordi di libertà e di cooperazione tra Stato e Chiesa».

Colleghi, è di questo che parliamo! Il dibattito che stiamo svolgendo o riesce, in termini di analisi e di valutazioni, a prendere coscienza che tutto quello che è stato

fatto... Che è stato fatto con i mezzucci usati, con le furberie utilizzate, in questo caso, per l'isegnamiento della religione, con i problemi gravissimi di scavalcaimento del Parlamento, di oltraggio al Parlamento. Condivido la parola del linguaggio anglosassone che è stata qui usata da un oratore che mi ha preceduto: *contempt* nei confronti delle prerogative del Parlamento.

In ogni caso, riusciamo ad andare al di là di tutto ciò e comprendere come, date certe premesse, data la situazione di forza, date le cose scritte, queste non potevano che essere le conseguenze logiche, assolutamente logiche, naturali, ovvie? Lo afferma Piero Bellini (che, debbo dire, è l'intellettuale più rigoroso che abbia visto scrivere sul Concordato in questi anni), oggi, in un articolo apparso sul *Corriere della sera*, che davvero coglie il punto della questione: «Il Concordato-quadro è diventato — in questo modo — il preambolo di una serie di concordati minori, ugualmente vincolanti per lo Stato. Esso pertanto si è risolto — nella concretezza delle cose — in un espediente tattico, volto (alla maniera, si direbbe, di una *holding* concordataria) a conseguire il risultato finale di un «mega-concordato», tale — nelle sue misure complessive, da superare di molto le dimensioni, già prolisse, del vituperato (e vituperabile) Concordato del 1929. In questa situazione è vano... (e concordiamo!) «prendersela in tutto con il povero ministro della pubblica istruzione. Il quale può anche non essere un gran che come statista, ma non ha fatto in fondo che aggiungere qualche ulteriore fregio ornamentale all'edificio già innalzato dal Concordato-quadro. È qui (nell'accordo madamense) che si trovano già tutti i momenti negativi che, con qualche integrazione — sono stati perentoriamente evidenziati dalla intesa sulla scuola».

Questo, colleghi, è il punto di fondo. La responsabilità non è, dunque, del ministro della pubblica istruzione, di cui pure chiediamo le dimissioni, con la nostra mozione, che sottoporremo alla votazione del Parlamento. Il problema centrale non

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

è neppure quello, sia pure importantissimo, del dispregio delle procedure costituzionali e parlamentari, che pure la nostra mozione richiama. Il problema è invece di sapere se ancora una volta, in queste ore, ci sarà il tradimento dei laici, se ci sarà la proterva...

PAOLO ZANINI. Dimmi come voti, prima!

MASSIMO TEODORI. ... riaffermazione della tradizione clerico-concordataria dei comunisti. Questo è il punto fondamentale. È bello, colleghi, avanzare proteste. Debbo dire che, per gente che appartiene alla mia tradizione, constatare che nuovamente i giornali dedicano tanto spazio e tanta attenzione ad un problema che è stato in questi anni così largamente disatteso è un fatto positivo. Costatare che, mentre poteva apparire come una delle questioni marginali, comunque superate dall'ondata dei problemi della società consumista o materialista, il problema dell'ora di religione sia così sentito è certo un fatto positivo.

Sappiamo tutti, colleghi, che il problema dell'insegnamento della religione è una questione storica, su cui le forze politiche e le tradizioni ideali si confrontano nel nostro paese. E noi seguitiamo ad essere dalla parte di quella mozione Bissolati, che fu posta all'ordine del giorno della Camera il 18 febbraio 1908: «La Camera invita il Governo ad assicurare il carattere laico della scuola elementare, evitando che in essa venga impartito, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento religioso». Questa secca mozione, presentata nel 1908, dopo anni di scontro su questi temi, recava la firma di Bissolati, Chiesa, Comandini, Costa, Turati, Barzilai, Tasca, Enrico Ferri, Morgari ed altri; di essa le forze radicali, repubblicane e socialiste dell'inizio del secolo fecero una delle loro grandi bandiere, nella battaglia che stavano conducendo.

Il problema rimane sempre quello. Abbiamo constatato che c'è un'ondata di attenzione, che purtroppo non si ripercuote in quest'aula: non appena, infatti, a par-

tire da questa mattina sono state convocate le riunioni dei partiti della maggioranza concordataria, l'aula si è svuotata, il dibattito è iniziato alla presenza di un certo numero di deputati, e ciò rappresentava un fatto confortante. Poi, progressivamente, e soprattutto dall'inizio della seduta pomeridiana, la presenza è diminuita. Ora l'aula si è un po' riempita: è il solito apporto dei colleghi comunisti, quando parla un loro oratore... (*Proteste all'estrema sinistra*).

Vi ringrazio, colleghi... (*Proteste all'estrema sinistra*)

GIANFRANCO SPADACCIA. Ma lo so che sei un affezionato ascoltatore dei discorsi radicali!

MARIO POCETTI. Siamo qui nonostante il vostro vomito di insulti! Resistiamo persino a quelli!

GIANFRANCO SPADACCIA. Addirittura...!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Onorevole Teodori, proseguo.

MASSIMO TEODORI. Io vi ringrazio, colleghi comunisti, della vostra attenzione, ma credo che, se vogliamo onorare la sostanza del problema, che forse insperatamente (per molti di noi) sta appassionando la pubblica opinione, dobbiamo coglierne il punto centrale. Ed il punto centrale non è, come dicevo prima, quello della deplorazione dell'onorevole ministro Falcucci.

Il punto fondamentale oggi è, colleghi comunisti e colleghi laici, sapere se, nonostante le maggioranze concordatarie e la logica direi inappuntabile della sequenza nuovo Concordato-intesa-circolare di attuazione e tutto il resto, sia possibile trovare un accordo che trasformi una teorica maggioranza laica e di sinistra, esistente su alcuni punti in questa Camera, in uno schieramento parlamentare ed in delibere parlamentari. Questo è oggi il problema. So benissimo che oggi ciò non è possibile sulle posizioni radicali, integralmente anticoncordatarie e radical-

mente opposte a tutta la questione dell'insegnamento religioso; ma probabilmente, anche per gli accenti usati, le affermazioni fatte e le proteste espresse, vi è tutta una serie di punti sui quali, colleghi comunisti e colleghi laici, se prendiamo coscienza di essere maggioranza, questa Camera si può pronunciare a maggioranza e può compiere l'unico atto che conta politicamente: certamente non seguitare a deplorare il ministro Falcucci, bensì affermare, attraverso l'individuazione di punti precisi e concreti, una maggioranza parlamentare che su tali punti si esprima in un certo modo.

FRANCO FERRI. Ti chiedo se voti!

GIANFRANCO SPADACCIA. Di fronte alle maggioranze concordatarie mai, solo quando c'è l'alternativa e l'alternanza! (*Commenti all'estrema sinistra*)!

MASSIMO TEODORI. Colleghi comunisti (*Commenti all'estrema sinistra*)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, (*Commenti all'estrema sinistra*)...

GIANLUIGI MELEGA. Hanno assolto anche Andreotti e Sindona, cosa gli chiedi? (*Commenti e proteste all'estrema sinistra*)

PRESIDENTE. Onorevole Melega, per favore, lasci concludere il suo collega, il cui tempo sta per scadere. Onorevoli colleghi, non sottraete tempo all'onorevole Teodori.

GIANLUIGI MELEGA. Quando si tratta di premere il bottone, assolvono tutti (*Proteste del deputato Pochetti-Commenti e proteste all'estrema sinistra*)! Domani si vede!

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, non capisco perché i colleghi comunisti

siano così nervosi (*Commenti e proteste all'estrema sinistra*), sto rivolgendo...

GIANLUIGI MELEGA. Leggi Cardia, c'è scritto oggi su *L'Unità* (*Commenti e proteste all'estrema sinistra*)!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore. Onorevole Teodori, continui.

GIANFRANCO SPADACCIA. Lo ponga nelle condizioni di poter continuare, signor Presidente.

MASSIMO TEODORI. Onorevoli colleghi, consentitemi di concludere.

Sto rivolgendo a voi, colleghi comunisti, come (con altrettanta forza e forse molto più amarezza) ai colleghi laici e socialisti, un appello affinché, sulle cose in cui pure dovremmo credere, anche se in misura diversa gli uni dagli altri, non ci si accontenti dei lamenti e delle proteste sempre sconfitti. Possiamo vincere. In queste ore possiamo vincere sol che, da parte nostra, lo si voglia.

Questo è l'unico argomento fondamentale del dibattito. Il resto, consentitemi di dirlo, è un puro esercizio verbale, che non produce alcuna conseguenza.

Mi auguro che questa volta possano prevalere le speranze di libertà e di laicità, le speranze di quella che ormai credo sia nel nostro paese una larga maggioranza della popolazione, perché, colleghi comunisti, forse ci troviamo in una situazione diversa da quella del 1946 o dell'articolo 7 della Costituzione.

Credo che il mondo cattolico sia oggi passato da una maggioranza generica ed informe ad una minoranza intensa, quindi aggressiva, più profonda e più consapevole dei propri valori e disposta a lottare maggiormente per essi. Ma io credo che, sulla questione dell'insegnamento della religione, forse anche i veri valori cattolici (non desidero entrare in questo problema perché non è cosa che mi riguarda), rappresentano la frontiera che in misura migliore li tutela.

Il mio è un appello e una speranza, non retorica, ma concreta per la quale noi

radicali opereremo nelle prossime ore e, se questo Parlamento voterà, magari anche su alcuni aspetti marginali, nel senso della difesa della libertà laica dello Stato, ciò rappresenterà una vittoria e avrà un significato profondo altrettanto importante di quello che si ebbe il 13 maggio 1974 (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spagnoli, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00164. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente, il presente dibattito reca in sé netto e chiaro il segno di una forte reazione di una grande parte del Parlamento di fronte ai metodi seguiti dal ministro della pubblica istruzione per la stipulazione delle intese con la Conferenza episcopale italiana sull'insegnamento della religione nella scuola pubblica ed esprime nel contempo una diffusa preoccupazione ed inquietudine per taluni contenuti dell'intesa e delle circolari che ad essa intendono dare attuazione in ordine al principio di libertà e di piena facoltatività dell'insegnamento religioso.

È certamente significativo il fatto che critiche consistenti ed argomentate siano state rivolte all'operato della senatrice Falcucci da settori politici della maggioranza e di opposizione attraverso ben nove mozioni con le quali in vario modo e misura si chiedono al Governo seri interventi correttivi; così come significativo è il fatto che le critiche promanino da settori politici della maggioranza e di opposizione che hanno dato (faccio specifico riferimento al mio partito) un contributo da tutti riconosciuto determinante per il successo della difficile e travagliata opera di riforma del Concordato nella ferma convinzione che essa fosse la strada giusta per realizzare un progetto di Stato laico e pluralista capace di costruire rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose sulla base di grandi principi della Costituzione.

Più ancora, costituisce un fatto rile-

vante il malessere che si avverte nelle minoranze religiose, negli operatori didattici e che si riflette nelle famiglie, nei giovani e per altro verso l'attenta riflessione che si è avviata e si sta avviando tra le forze più sensibili del mondo cattolico.

Non siamo di fronte ad un'improvvisa ventata laicista, come qualcuno ha scritto, comunque è certo che questa affermazione non ci riguarda coerenti come siamo al rifiuto di ogni contrapposizione, alla ostilità ad ogni integralismo. È invece, presente in noi e credo in altre forze che si sono battute per giungere ad una profonda riforma del Concordato, la preoccupazione per il modo in cui è stata avviata la fase della redazione delle norme attuative del patto concordatario con metodi che non corrispondono o contraddicono quelli felicemente seguiti per tanti anni e con misure spesso poco coerenti e talora contraddittorie rispetto ad una scelta tra le più qualificanti dell'accordo concordatario quale è quella della facoltatività dell'insegnamento religioso.

Il ministro della pubblica istruzione è stato l'artefice, quale che sia il grado di corresponsabilità dei suoi colleghi di Governo, della tensione che si è determinata e che deve essere curata nelle sue cause, nei comportamenti che l'hanno provocata se no si vogliono depotenziare quegli indirizzi, quei metodi e quelle conquiste che pur con molti travagli hanno consentito di giungere al traguardo del nuovo Concordato e la fedeltà ai quali è altrettanto indispensabile nella delicata fase delle intese attuative che si è aperta.

Mi sono riferito ai metodi, onorevoli colleghi, perché in questa materia davvero le questioni delle procedure hanno importanza pari a quelle della sostanza, e perché, per unanime, ripetuto riconoscimento, grande merito è stato dato, nella complessa vicenda e storia del Concordato, al coinvolgimento del Parlamento, a quella che è stata chiamata la «parlamentarizzazione» delle trattative. È un metodo che è stato vincente, perché ha consentito a chi era incaricato di trattare di seguire indirizzi e orientamenti emersi

nel corso di ripetuti, elevati dibattiti e alle forze politiche in Parlamento di essere informate, di conoscere il progressivo procedere della formazione degli accordi, di controllarne il contenuto. Quando approvammo il Concordato sapevamo tutti, nelle aule del Parlamento, che altre questioni complesse e delicate si sarebbero dovute affrontare per le innumerevoli riserve di successive intese che costellavano i nuovi accordi. Sapevamo tutti che quello dell'attuazione concreta dei principi e delle norme contenute nel patto poteva essere un terreno su cui si sarebbe potuto esercitare un tentativo di ritorni integralisti, di recupero del passato, di vecchie posizioni privilegiate, soprattutto nelle questioni più controverse e contrastate.

Anche per questa fase dell'attuazione — certo non breve, certo laboriosa — sarebbe stato dunque necessario, indispensabile, unire alla coerenza e allo spirito che avevano ispirato e dettato le norme concordatarie, la fedeltà al metodo felicemente adottato e vantato ripetutamente nei discorsi conclusivi e celebrativi dell'accordo di un coinvolgimento ampio e continuo del Parlamento, di riconoscimento e stimolo della sua funzione di indirizzo su questioni di interesse generale che oltrepassavano nettamente le distinzioni tra maggioranza di Governo e opposizione e richiedevano la formazione di un ampio consenso.

Ma ad un intenso e tempestivo rapporto preventivo del Governo con il Parlamento spingevano anche altre ragioni; ragioni nuove, che scaturivano dalla stessa caratteristica dinamica assunta dal Concordato, dalla sua flessibilità, dai suoi connotati di accordo-quadro, su cui inserire intese attuative sulle materie già regolate, ed anche su materie non considerate nello stesso Concordato.

I dibattiti del gennaio 1984 e del marzo 1985 appartengono a questa legislatura, ed il non lungo tempo trascorso, come sottolineava il collega Bassanini, consente di ricordare assai bene i dubbi, le preoccupazioni, le inquietudini che la soluzione adottata nel Concordato-quadro, per altri versi certo apprezzata, suscitò in vari set-

tori del Parlamento, anche tra quelli nettamente favorevoli all'opzione concordataria. Erano preoccupazioni che nascevano dal fatto che, salvo i casi nei quali era necessario ricorrere alla legge ordinaria, intese che potevano coprire un campo assai vasto e toccare questioni delicatissime avrebbero potuto essere sottratte a qualsiasi controllo, a qualsiasi intervento emendativo o abrogativo del Parlamento.

Il rischio grave, con l'emarginazione del Parlamento, era quello di negare ogni garanzia, ogni trasparenza ai processi formativi delle intese, i cui contenuti, sganciati dal timore dei controlli, avrebbero potuto incidere, distorcere e svuotare gli stessi principi concordatari che erano chiamati ad attuare. Le riserve e gli interrogativi furono recepiti dal relatore di allora, onorevole Emilio Colombo, che riaffermò il diritto del Parlamento di svolgere pienamente sulle intese le proprie funzioni di indirizzo e di controllo; ma certo le sue assicurazioni non potevano essere sufficienti. Occorreva un impegno preciso del Governo, che delle intese sarebbe stato il protagonista, che scandisse in modo chiaro gli obblighi che il Governo assumeva nei confronti del Parlamento, che garantisse il rispetto di una sua indispensabile, irrinunciabile funzione di indirizzo e di controllo nella fase formativa dei nuovi accordi, sì da dare e vincolare i loro contenuti a soluzioni pienamente coerenti ai contenuti del Concordato.

La vicenda dell'ordine del giorno del 20 marzo 1985, ricordato più volte in questo dibattito, non è davvero casuale. Essa scaturisce da un'esigenza profondamente sentita dai rappresentanti di sette gruppi di questa Camera, in gran parte favorevoli al nuovo Concordato, al termine di un dibattito di grande importanza su una questione di grande rilievo, come era quella conclusiva della revisione del Concordato.

Una questione, quindi, che si poneva come garanzia, come impegno del Governo di informare completamente e di coinvolgere il Parlamento preventiva-

mente rispetto ad ogni conclusione di intesa, in tempi tali da consentirgli di discutere e votare indirizzi ai quali informare il seguito e la conclusione delle trattative.

Questo impegno assunto dal Governo veniva così a formalizzare, ad istituzionalizzare, per la nuova fase che si veniva ad aprire, quella antica prassi di coinvolgimento del Parlamento alla quale da sempre, fin dai primi dibattiti che si sono svolti sulla revisione del Concordato, ci si era attenuti, anche in momenti difficili ed aspri nei rapporti tra forze politiche. A questa antica prassi e a questo nuovo impegno, a pochi mesi dalla sua assunzione ed in occasione della prima importante trattativa per la stipulazione di una intesa attuativa del Concordato, il ministro della pubblica istruzione, dobbiamo dirlo con amarezza, non ha tenuto fede.

Il suo comportamento non è stato solo un atto non corretto istituzionalmente; è stato un atto politicamente miope, che aggirando il Parlamento, ha finito per impedire al Governo di evitare quegli errori, quelle forzature, quelle distorsioni dei principi concordatari da cui sono derivate così diffuse tensioni e contestazioni. E tutto per conseguire risultati che oggi sono da più parti in quest'aula ampiamente rimessi in discussione.

Era evidente, colleghi, che la questione dell'insegnamento religioso nelle scuole e dell'attuazione del punto 5) del protocollo addizionale avrebbe costituito un importante banco di prova, una verifica del sistema delle intese e di una reale volontà e capacità del ministro delegato alle trattative di tradurre in modo limpido e coerente, negli accordi e nel nostro ordinamento, uno dei principi più qualificanti della nuova legislazione ecclesiastica. Questo è stato, ricordiamolo, uno dei punti più complessi della trattativa concordataria; un punto in cui — come ebbe a dire il Presidente del Consiglio nel suo intervento del gennaio 1984 — «la trattativa era stata sofferta, piena di contrasti e di svolte, e su cui si erano infranti precedentemente ripetuti tentativi di un accordo che veniva raggiunto solo con la bozza del 1984».

Una prova non semplice, dunque, quella di dare attuazione al punto 2) dell'articolo 9 del Concordato, rispettando il delicato equilibrio raggiunto — secondo le parole sempre del Presidente del Consiglio — «tra la riconosciuta autonomia delle confessioni religiose e la necessaria tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, di cui è espressione il carattere facoltativo dell'insegnamento religioso e l'esclusione di ogni forma di discriminazione in ordine alla scelta se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento».

Allora, ogni modalità organizzativa, ogni disposizione tecnica, non poteva non essere vista e valutata sotto il profilo della sua idoneità a salvaguardare i principi nei quali si era venuta concretando una innovazione diretta a superare e a cancellare pesanti ed inaccettabili discriminazioni. La permanenza, in qualsiasi modo di forme di discriminazione avrebbe colpito, con la Costituzione, la nuova legislazione ecclesiastica, il nuovo impianto su cui si fondava il nuovo Concordato; avrebbe dato un colpo all'impianto ed alla sua ispirazione generale.

Ma proprio per questo, per la difficoltà e la delicatezza di tale questione, per i contrasti antichi che in qualche modo avrebbero potuto emergere, per le tensioni che si sarebbero potute determinare se non si fosse rispettato in modo chiaro e limpido l'insegnamento e l'indirizzo del Concordato, per la forte attenzione sulle soluzioni da adottare che era da attendersi da più parti; occorreva per un avvio migliore di questa delicata operazione, un chiaro ed aperto coinvolgimento del Parlamento.

Ciò era necessario per avere dalle forze politiche (ed in particolare da quelle che avevano approvato e sostenuto la soluzione adottata nel Concordato) suggerimenti ed indirizzi che nella trattativa fossero di aiuto ad una attuazione coerente e fedele dei principi concordatari.

Era necessario per dare al paese il senso concreto che il difficile cammino (dopo il traguardo della firma del Concordato, così giustamente e a volte persino

eccessivamente celebrata) poteva proseguire su nuovi terreni, sui quali verificare e rafforzare l'unità tra forze politiche di diversa ispirazione, evitando dannose contrapposizioni.

Ciò era necessario infine per dissipare dubbi ed incertezze sulla validità della scelta del Concordato-quadro e preoccupazioni sui rischi di costituire fatti compiuti emarginando il controllo parlamentare. Occorreva, in sostanza, proprio di fronte a materia così delicata ed importante, di fronte ad intese che non comportavano ratifiche del Parlamento ma che comunque riguardavano problemi che incidevano su diritti di libertà dei cittadini, che gli impegni assunti dal Governo nei confronti del Parlamento fossero pienamente, integralmente e tempestivamente onorati.

Invece, onorevoli colleghi, le cose sono andate nel modo che oramai conosciamo e che è stato duramente criticato da tante parti e non solo da parlamentari di entrambe le Camere.

Certo, è vero che il ministro ha informato le Commissioni istruttorie dei due rami del Parlamento, come la senatrice Falcucci ha detto in risposta ai tanti addebiti che le sono stati mossi. Ma lo ha fatto senza far conoscere un testo ormai già pronto da tempo; non solo, ma — come scriverà il senatore Giovanni Ferrara Salute — lo ha fatto «con parole sintetiche e brevi, sì da far capire che il testo vero e proprio dell'intesa non era ancora definito e che nulla faceva ritenere che la conclusione del lavoro fosse così imminente».

Una informazione, dunque, che via via è stata definita da protagonisti delle riunioni della Commissione «scarna», «affrettata», «incompleta», «succinta», «reticente». Perché allora una così straordinaria brevità su una materia così importante? E perché, soprattutto, non consegnare i testi già pronti, che erano già stati sottoposti da quindici giorni all'esame del Consiglio dei ministri?

Non è davvero il caso di invocare, senatrice Falcucci, il precedente del marzo 1984, allorché il Presidente del Consiglio

non consegnò per la prima volta nella storia delle trattative concordatarie (perché sempre le prime cinque bozze erano state consegnate dai precedenti Presidenti del Consiglio al Parlamento), il testo della bozza preparata.

A parte il fatto che tale atto fu duramente contestato e criticato, il Parlamento aveva in quel caso pur sempre un potere di ratifica, un potere che oggi non ha per le intese sull'insegnamento religioso. Ma soprattutto il precedente del marzo 1984 perde qualsiasi valore di fronte al successivo impegno del 20 marzo 1985, con il quale, in tema di intese, il Governo aveva assunto l'impegno di sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta o ipotesi di intesa e quindi testi precisi e non generiche e sintetiche indicazioni di contenuto.

Nonostante questa genericità, i membri della Commissione pubblica istruttorie presentarono alla Camera risoluzioni o si riservarono di farlo, sulla base del programma di lavoro predisposto dal Presidente Casati, per il quale restava ferma, dopo la comunicazione del ministro e la relativa discussione, «la facoltà (cito) dei singoli deputati di presentare strumenti di indirizzo relativi alle questioni oggetto delle comunicazioni, che potranno essere eventualmente discussi e votati in una seduta successiva».

Ma di sedute successive al dibattito, non ve ne sarebbero state. Due giorni dopo, due giorni dopo la discussione in Commissione pubblica istruttorie della Camera, l'intesa veniva firmata. Le risoluzioni non si discuteranno più e verranno bruciate dall'improvviso, inatteso ed imprevedibile annuncio della firma! Finisce così nel nulla il solenne impegno del Governo a mettere il Parlamento nella condizione d'esercitare il suo potere d'indirizzo. In sostanza, il coinvolgimento del Parlamento si è ridotto, nell'impostazione e nella pratica seguite dal ministro, ad una semplice formalità da sbrigare rapidamente: nessuna bozza ai parlamentari, nessuna risoluzione da votare. Tutto ormai era già pronto per l'atto finale e non era davvero il caso di ritardare ri-

schiano di dover modificare contenuti, in omaggio a quei parlamentari che, sia pure a livello di Commissione, non si limitassero a qualche scambio d'opinioni ma pretendessero di votare indirizzi, il cui peso non avrebbe potuto essere ignorato).

Certo, di fronte alla denuncia fatta al Senato specialmente dal senatore Bufalini e da altri senatori laici, della gravità della soluzione che rimetteva la scelta dell'insegnamento religioso solo al momento iniziale di ogni ciclo scolastico e che costituiva una clamorosa violazione dei principi della facoltatività dell'insegnamento religioso, ripristinando sostanzialmente il vecchio meccanismo dell'esonero, si sono dovute apportare, da parte del Governo, significative modificazioni che salvaguardano ogni anno il diritto di scelta. E però non è senza significato che si sia comunque tentata una tale soluzione che appare sempre di più davvero incredibile. Ma, di tutte le altre osservazioni e critiche che pure erano emerse nel dibattito, avanzate da vari deputati e senatori, sulla quantificazione delle ore di insegnamento nella scuola materna ed elementare, sulla prefigurazione di un ruolo degli insegnanti di religione con il potere di concorrere a valutazioni periodiche finali, sull'età degli studenti per esercitare il diritto di scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento religioso, sulla collocazione oraria di questo, sino al delicato problema dell'ora alternativa (interventi che vi furono, ripeto, nonostante la concisione dell'esposizione e la compressione del dibattito), nulla è stato raccolto, nonostante l'assicurazione solenne del ministro che oggi appare davvero un po' beffarda, che, cito testualmente, il Governo avrebbe tenuto nella massima considerazione quanto prospettato nel dibattito, se pertinente con l'oggetto dell'intesa.

Da quanto si dice, pare che di quanto si sia discusso in quei giorni alla Camera e al Senato, e dei rilievi sollevati dai vari parlamentari, ben poco lo stesso Governo, in sede di Consiglio dei ministri, abbia realmente appreso. Ed è infatti pensabile

che, se fossero state conosciute le obiezioni mosse nelle due Commissioni parlamentari, difficilmente una serie di ministri si sarebbe astenuta dal sollevare contestazioni rispetto all'intesa che si andava a sottoscrivere.

Così, emarginato e, consentitemelo, mortificato il Parlamento, tranquillizzati e distratti i colleghi del Governo, laici e non laici, il ministro ha concluso con un'inusitata precipitazione una vicenda che, per lungo tempo, aveva perseguito con altrettanto inusitato prolungamento dei tempi. Questo stravolgimento di un corretto rapporto fra Governo e Parlamento avveniva nel silenzio del Governo, nell'accondiscendenza verso i contenuti dell'intesa. Eppure, nella conclusione del dibattito del marzo 1985, il contenuto ed il valore di quell'impegno assunto erano stati ancora ricordati al Presidente del Consiglio, dal presidente dei deputati comunisti, compagno Napolitano, in fase di dichiarazioni di voto: «Prendiamo positivamente atto delle assicurazioni forniteci dal Presidente del Consiglio nel suo intervento di oggi a questo riguardo». Richiamando ancora l'ordine del giorno già approvato, egli ribadiva la richiesta di garanzie circa una tempestiva consultazione del Parlamento, che deve essere chiamato ad esprimere precisi indirizzi, ogni volta che si pongono problemi d'ulteriori intese.

Così, gli impegni non sono stati rispettati e le intese firmate prima che la Camera avesse concretamente la possibilità di votare. Ed, ancora, quelle intese, che pure toccavano diritti di libertà, non venivano tradotte, come ha ricordato giustamente Franco Bassanini, in legge ordinaria, come era doveroso, per reinvestire il Parlamento del diritto di discutere e di votarle, anche se non di emendarle.

L'intesa diveniva così esecutiva illegittimamente in forza di un decreto. Ed a distanza ravvicinatissima il ministro emanava due circolari di attuazione di essa questa volta di sua esclusiva iniziativa (probabilmente neppure facendole conoscere al Presidente del Consiglio ed ai colleghi di Governo), dense di inquietanti

contenuti, dirette a dare indirizzi e disposizioni sempre più discutibili ed, infatti, in concreto sempre più discussi e contestati.

Il risultato ottenuto, dopo un cammino così sconcertante ed un finale così precipitoso, appena è stato conosciuto dagli uomini politici, dall'opinione pubblica, da un'opinione pubblica sorpresa, ha presentato aspetti su cui si è appuntata una forte e motivata critica, facendo emergere una diffusa richiesta di immediati interventi correttivi.

Allarme ed inquietudine hanno investito il mondo della scuola ed ambienti culturali e religiosi, che si attendevano soluzioni coerenti ai principi concordatari e modalità organizzative che rispecchiassero irrinunciabili esigenze e postulati da esse discendenti. Ci si è trovati soprattutto, con l'uso di circolari, di fronte a molte norme confuse, ambigue, la cui applicazione farebbe riemergere aspetti di discriminazione e, per altro verso, di privilegio, contrastanti con lo spirito del Concordato.

I punti maggiormente discussi e contestati, onorevoli colleghi, sono ormai noti per effetto dell'ampia polemica che da tempo è in corso sugli organi di informazione e sono stati oggi riproposti in questo dibattito dai numerosi presentatori delle mozioni. Ma, prima ancora di esporre o di ricordare i punti sui quali si fonda la nostra mozione, ciò che mi preme rilevare e su cui vale il caso di soffermarmi a riflettere è che una valutazione complessiva della vicenda, sia per gli aspetti di metodo sia per quelli di merito, conduce a ravvisare oggi l'esistenza di una tendenza intesa a dare interpretazioni riduttive della portata, del rilievo innovativo delle norme contenute nel Concordato in tema di insegnamento religioso. Una tendenza, cioè, e derogare le questioni di principio con la tecnica delle circolari, con il sistema delle norme di attuazione, da stipulare, da varare rapidamente ai livelli amministrativi, senza il controllo del Parlamento o riducendo questo controllo ad un atto puramente formale.

È una tendenza che mira a ridurre, a togliere incisività e smalto, a conquiste difficili e travagliate, a tornare indietro rispetto a principi introdotti nelle riforme concordatarie, ad un recupero, quanto meno parziale, di vecchie posizioni, a mantenere ciò che esiste, contestando o contenendo ogni innovazione. Certamente, il primo, importante, qualificante momento di attuazione del Concordato è apparso contrassegnato da questa tendenza, che si è affermata, e ciò è particolarmente preoccupante, all'interno del Governo.

Per questo affermiamo che è grande la responsabilità del ministro della pubblica istruzione, per il modo in cui ha gestito questa delicata vicenda, che rappresentava il banco di prova di una reale volontà e capacità di dare un'attuazione coerente, limpida e razionale al Concordato, dimostrando a tutti, cattolici, credenti di altre fedi o non credenti, la validità di una giusta soluzione faticosamente raggiunta.

Le tensioni, le polemiche che sono scaturite, l'allarme suscitato in ambienti culturali e religiosi sono il frutto di questa gestione, mi si consenta di dirlo, miope ed infelice, che è riuscita a coagulare tanti dissensi e tante perplessità all'interno dello stesso mondo cattolico e persino tra i docenti e tra gli operatori didattici del mondo cattolico. Tutto questo rischia di compromettere i delicati equilibri raggiunti in sede di revisione del Concordato sull'insegnamento religioso; tutto questo non è nell'interesse del paese, del suo progresso civile, della pace religiosa, di un rapporto valido tra Stato e Chiesa che deve essere condotto e mantenuto su quelle basi di rispetto reciproco di valori irrinunciabili che hanno consentito di giungere alla riforma del Concordato.

Non è servito certo all'interesse del paese aver evitato un serio dibattito in Parlamento e l'aver operato per mettere le forze politiche e l'opinione pubblica dinanzi al fatto compiuto. Quel dibattito, se svolto preventivamente in modo ampio e adeguato, e quelle risoluzioni, se discusse e votate, avrebbero consentito di

ampliare e di diffondere la conoscenza delle complesse questioni in discussione. Oggi, quello stesso dibattito si deve svolgere in una situazione carica di polemiche, che in taluni casi mirano a mettere in discussione il nuovo Concordato e la stessa validità del regime dei rapporti tra Stato e Chiesa delineato dagli articoli 7 e 8 della Costituzione.

A questo proposito, vogliamo ribadire con fermezza, in questo dibattito, pur di fronte a emergenti tentazioni di arretramento, la validità delle scelte compiute secondo una linea dalla quale mai ci siamo allontanati, che muove al libero confronto tra le diverse posizioni ideali e culturali e non allo scontro ed alla lacerazione dei rapporti tra Stato e Chiesa. È una strada giusta, anche se non levigata, che va però perseguita con coerenza, rispettando, come abbiamo sempre fatto, opzioni diverse. Ma la difesa dello Stato laico e pluralista e del metodo della ricerca di intese nel quadro degli indirizzi tracciati dalla Costituzione e dal Parlamento richiede fermezza nei confronti di ogni tentativo di interpretazione o di attuazioni devianti o riduttive di principi che sono di grande importanza nel quadro generale degli stessi rapporti tra Stato e Chiesa.

Credo che alcune riflessioni, dopo quanto è avvenuto, debbano essere fatte dal Governo, ed in particolar modo dal Presidente del Consiglio. Il successo, giustamente celebrato, della firma del nuovo Concordato doveva essere accompagnato e deve essere seguito da una particolare attenzione alla delicata fase dell'attuazione, e specificatamente alle procedure ed ai contenuti delle intese. Sarebbe un errore grave se si trascurassero gli impegni assunti dal Governo per permettere al Parlamento di espletare le necessarie consultazioni, al fine di porlo nella condizione di esprimere precisi indirizzi. Questa necessaria attenzione non pare vi sia stata in questa vicenda e non vi è sempre stata, a quanto sembra, un'adeguata valutazione sui contenuti ed una incisiva richiesta di informazione su tutti i rilievi e le critiche sollevate in Parla-

mento. La responsabilità personale del ministro della pubblica istruzione non può coprire anche altre responsabilità all'interno del Governo. Ora occorre rimediare al malfatto, alle serie conseguenze che sono derivate da questa vicenda, per riportare una serenità che richiede il superamento di quelle soluzioni dalle quali possono ancora discendere forme di discriminazione, per evitare che spinte integraliste si affermino unitamente ad uno spirito di contrapposizione di cui già vi sono alcuni segni preoccupanti e che non è certo nell'interesse di nessuno alimentare.

La nostra mozione indica a questo proposito punti specifici, e chiede che su essi la Camera impegni il Governo muovendo innanzitutto dalla precisazione che la data del 25 gennaio, prevista nella circolare ministeriale n. 367, si riferisca alla sola preiscrizione, prorogando invece al 31 maggio o ad altra data il termine per l'espletamento, da parte degli studenti della scuola materna ed elementare e delle loro famiglie, del diritto di scelta in materia di insegnamento religioso concordatario. Si tratta di un provvedimento urgente e necessario per consentire a studenti e famiglie di avere il tempo e l'informazione necessaria, e non parziale, per una scelta non affrettata e pienamente libera.

Si impone invece la sospensione dell'altra circolare, la n. 368, oggetto di forti critiche, per procedere quindi a profonde modificazioni e integrazioni dei suoi contenuti, ed in particolare a definire al quattordicesimo anno l'età nella quale i giovani possono personalmente scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento religioso; a garantire la qualificazione dell'attività culturale al di fuori del *curriculum* degli studi (che coloro i quali non scelgono l'insegnamento religioso potranno liberamente effettuare nella scuola), definendo le modalità di organizzazione di tali attività, la competenza degli organi collegiali e le relative risorse finanziarie (si tratta dell'ora alternativa, un punto delicatissimo, di grande importanza, sul quale oc-

correrà costruire attentamente, nel modo più possibile unitario, per dare una soluzione valida e solida a questo problema); a correggere le disposizioni della circolare soprattutto in ordine alla collocazione oraria dell'insegnamento della religione nella scuola materna ed elementare, giacché l'organizzazione didattica, l'effettivo e non discriminante esercizio della libertà di scelta, la doverosa considerazione di problemi connessi all'età dei bambini e all'esigenza di un rapporto sempre sereno di eguaglianza tra i bambini stessi, rendono necessaria la collocazione di tale insegnamento all'inizio ed alla fine dell'orario scolastico (un altro importante punto sul quale occorre arrivare ad una soluzione positiva); a garantire con adeguate modalità il rispetto delle norme concordatarie dell'intesa, relative all'espressione da parte di docenti della scuola elementare e materna della volontà di impartire l'insegnamento religioso; a prevedere una normativa che elimini la concorrenza nella valutazione complessiva del rendimento dell'alunno e nel giudizio specifico sugli insegnamenti delle varie confessioni religiose, anche prevedendo una registrazione autonoma di questo giudizio.

Si propone infine un'opera di ripulitura dei testi, con adeguate abrogazioni di quelle parti di numerose leggi che sono in aperto contrasto con il regime concordatario e con i nuovi principi che in esso sono stati affermati. Queste posizioni noi intendiamo sostenere con molta fermezza nella loro integralità, operando per giungere con le altre forze politiche, e non soltanto con quelle che hanno presentato le mozioni, ad opportune e necessarie convergenze.

Noi diciamo che la necessità di questi interventi non pone questioni di rinegoziazione dell'intesa, che verrebbero oggi a costituire forzature velleitarie ed a risolversi soltanto in occasioni di scontro. Il che non significa che, al termine di un adeguato periodo di sperimentazione ed in relazione alle esigenze di integrazioni e modificazioni, non possano essere riconsiderati i problemi che ne possono discen-

dere per giungere anche ad eventuali proposte di modifica. Ed in questo senso è opportuno che, dopo il primo anno di applicazione, il Governo presenti una relazione al Parlamento sui risultati dell'attuazione delle intese e delle relative circolari. Ma ora occorre, prima che si determinino conseguenze concrete, dannose, correggere errori e forzature, e portare le opportune integrazioni sulla base dei suggerimenti che emergeranno da questo dibattito.

Credo che sulla necessità di correzioni e di modificazioni non potranno non convenire tutte le forze democratiche, ed in particolare quelle che hanno votato a favore sul Concordato. Ciò che è necessario è modificare per tempo situazioni che hanno determinato profonde reazioni, proprio in relazione alla convinzione che esse, anziché attuarlo, venivano a collidere con il Concordato. D'altra parte, il cammino che deve compiere ancora il Concordato nella sua fase attuativa richiede che si ristabilisca il clima necessario per garantire una corretta sua realizzazione sotto tutti gli aspetti.

Così potrà essere restituita serenità alla scuola, evitando l'acuirsi di contrapposizioni e dissipando le giuste preoccupazioni che hanno le minoranze religiose, con le quali occorre continuare il lavoro di costruzione delle intese che le riguardano.

Resta certo aperto il problema, alla luce di quanto è avvenuto, della capacità e della volontà del ministro della pubblica istruzione non solo di gestire una profonda correzione degli orientamenti e delle direttive espresse, ma soprattutto di essere, nelle future intese che riguardano questioni di grande interesse, interprete dei principi di laicità e di pluralismo che lo Stato democratico ha inteso porre a base del Concordato.

Ma al di là di ciò...

GIANFRANCO SPADACCIA. Il decreto deve essere ritirato, se è illegittimo!

UGO SPAGNOLI. Questo problema non compete al Parlamento!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

GIANFRANCO SPADACCIA. Ma allora che ne discutiamo a fare! Avremo pure il compito di dirlo al Governo!

UGO SPAGNOLI. Circa il problema delle circolari, noi abbiamo richiesto la loro sospensione, mentre abbiamo espresso la nostra posizione sul problema delle intese, denunciando anche gli aspetti di illegittimità. Sta a chi ha una precisa competenza raccogliere gli elementi che noi abbiamo indicato.

Ma al di là di ciò, ripeto, non può la Camera non riprovare espressamente l'operato del ministro della pubblica istruzione, in quanto non corrispondente all'esigenza di un pieno rispetto dei diritti del Parlamento e degli impegni assunti dal Governo nei suoi confronti, così come chiedono la nostra mozione e quella del compagno Bassanini.

Il metodo seguito dal ministro Falcucci non può e non deve costituire in nessun modo precedente, perché esso distorce il senso e svuota la portata di un impegno del Governo con cui si vogliono rafforzare i poteri di indirizzo del Parlamento e non già mortificarli, come ora è avvenuto. E perché quanto è accaduto non abbia più a ripetersi, in occasione delle altre intese che dovranno essere stipulate in attuazione del Concordato, è necessario che il Governo ribadisca il suo impegno a sottoporre preventivamente, con tempestività e senza reticenze, al Parlamento, nel testo della bozza di accordo, ogni altra proposta ed ipotesi di accordo concernente nuove materie o l'attuazione di principi sanciti nell'accordo concordatario, affinché le Camere possano esprimere compiutamente le proprie valutazioni e i propri indirizzi.

Questa è la strada attraverso la quale l'attuazione del Concordato può avvenire, nel rispetto della coerenza con gli accordi votati e delle competenze costituzionali. Solo così, senza forzature e furbizie di corto respiro, abbandonando ogni velleità di erodere le conquiste dello Stato laico e democratico, è possibile che i principi della nostra Costituzione divengano coscienza viva nello Stato e nella società.

Il dibattito di oggi e le decisioni che assumerà la Camera, ispirate non ad interesse di parte, ma all'interesse generale di impedire distorte e confuse interpretazioni ed attuazioni del Concordato, saranno perciò determinanti per dissipare ombre e appannamenti che si sono addensati in questi giorni, per riaffermare le prerogative del Parlamento, per ribadire la necessità che continui, secondo gli impegni assunti, l'indispensabile coinvolgimento del Parlamento nella delicata materia dei rapporti fra Stato e Chiesa, per riprendere e portare avanti, onorevoli colleghi, un'importante opera riformatrice, voluta e votata dal Parlamento nel segno dei principi della Costituzione (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ghinami, che illustrerà anche la mozione Reggiani n. 1-00165, di cui è cofirmatario.

ALESSANDRO GHINAMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, hanno ripreso, a rullare tamburi lontani; in qualche giornale si è addirittura arrivati a scrivere che sta per reiniziare in Parlamento la guerra di religione. Questi tamburi sono, tuttavia, non solo lontani, ma anche anacronistici: non è più tempo di battaglie anticlericali, i tempi sono davvero cambiati!

In primo luogo è cambiato il laicismo. Infatti lo Stato italiano si era andato formando nella lotta contro il potere papale e sulla base di principi e di ideali che quel potere contrastava, per cui tutta l'ideologia risorgimentale era improntata a spiriti accesamente anticlericali. E non si trattava soltanto di anticlericalismo, ma anche di una forma di sostanziale antireligiosità, dovuta al convincimento che la religione fosse soltanto un'inutile superstizione destinata ad essere spazzata via dal progresso scientifico e dal pensiero positivista, con il suo culto della ragione assoluta. Ma è stato proprio il mito del progresso e della ragione assoluta a tramontare nella storia del pensiero. Le distruzioni, gli orrori delle due ultime

guerre mondiali, i conflitti dei popoli, delle sette, delle ideologie ed i pericoli prossimi e lontani che incombono sul genere umano hanno dimostrato che «la storia non può essere intesa come il progresso stesso della ragione». Così pure la scienza e la filosofia hanno dovuto riconoscere i propri limiti ed ammettere che la onniscienza perfetta è inattuabile.

Ma, dall'altro lato, è cambiato profondamente anche il cattolicesimo, che ha smesso da tempo di vedere nella libera ricerca razionale un pericolo per la fede e la negazione immancabile dei principi religiosi. Il Concilio Vaticano II sanciva solennemente la fine dell'intolleranza cattolica nei confronti della libertà di ricerca e di tutto il pensiero moderno.

Da questa rinnovata fiducia nella libertà umana è nata la possibilità di uno spirito di collaborazione tra la Chiesa e lo Stato. Da ciò trae origine la volontà, che ha trovato sanzione nell'articolo 1 del Concordato, che dichiara apertamente l'impegno alla reciproca collaborazione «per la promozione dell'uomo e per il bene del paese». Tale collaborazione va perseguita e approfondita sempre più, con fiducia reciproca e impegnandosi sempre a superare i contrasti con comprensione scambievolmente.

Ecco perché certe forzature interpretative della lettera e soprattutto dello spirito degli accordi concordatari devono essere evitate, così come gli eccessi di zelo e le impazienze, se non la fretta, di concludere le intese, perché tutto ciò può compromettere il generale consenso e suscitare vecchi fantasmi da entrambe le parti. Siamo infatti dinanzi a problemi che toccano la spiritualità e la coscienza di tanti italiani.

Vorrei incidentalmente ricordare, *si parva licet*, che anche il voto contrario di Croce ai Patti lateranensi, nel Senato, nel 1929, non fu dovuto alla ostilità alla conciliazione tra Stato e Chiesa, che anzi lo vedeva largamente consenziente, ma al modo in cui quegli accordi erano stati concretati, che offendeva la sua coscienza di laico e di liberale.

Tornando al nostro problema, non direi

che l'intesa tra il ministro della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale italiana e la successiva circolare ministeriale abbiano obbedito in ogni loro parte a quelle esigenze di prudenza, di pazienza e di ricerca del generale consenso che prima auspicavamo. È ben vero che il protocollo aggiuntivo dell'accordo concordatario accenna soltanto ad una successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana per la determinazione degli accordi particolari sui contenuti dell'articolo 9 del Concordato; ma la delicatezza della materia e soprattutto l'ordine del giorno Spagnoli, firmato da quasi tutti i capi-gruppo della Camera, avrebbero dovuto suggerire una linea di condotta più prudente e soprattutto una più ampia consultazione parlamentare di quella che si è avuta nelle Commissioni pubblica istruzione della Camera e del Senato.

È dunque con spirito di collaborazione che ritengo di dover formulare alcune riserve su taluni aspetti degli accordi siglati, auspicando che essi possano essere modificati.

La prima riserva è data dall'introduzione nella scuola materna dell'insegnamento della religione cattolica sotto forma di una sorta di minicatechismo, in luogo degli elementi di educazione religiosa che erano previsti negli ordinamenti precedenti. Si introduce così un controsenso pedagogico, in quanto i bambini, a quell'età, non sono in grado di capire una formulazione fideistica ma solo gli aspetti emozionali ed affettivi del racconto religioso. Si aggiunga che nella scuola materna non erano mai stati quantificati precisi orari di apprendimento per nessuna materia; lo si fa oggi per la prima volta, improvvidamente, con la determinazione di due ore per l'insegnamento della religione.

Del pari non ci sembra condivisibile la tesi secondo la quale difficoltà organizzative e burocratiche imporrebbero che la scelta fatta all'inizio di ciascun ciclo scolastico debba valere per l'intera durata dello stesso e non per il solo anno cui l'iscrizione si riferisce, salvo diversa ma-

nifestazione di volontà negli anni successivi. Si tornerebbe così, in pratica, alla presentazione della vecchia domanda di esonero.

Questo punto dell'intesa sembra essere in contrasto, anche letterale, con quanto stabilito dall'articolo 9 del Concordato che, al quinto comma, recita: «All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica». La dizione «all'atto dell'iscrizione» non può che riferirsi all'anno scolastico; non si riferisce al ciclo. Oltretutto la scelta annuale, non avendo carattere definitivo, viene resa meno drammatica e perde in gran parte il suo carattere ideologico.

Ci sembra ugualmente inopportuno che i giovani non possano esercitare personalmente il diritto di scegliere se frequentare o meno l'insegnamento della religione prima che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Non condividiamo questa scelta, operata nella circolare ministeriale, per diverse considerazioni. Già a quattordici anni, infatti, i ragazzi possono iscriversi ai partiti e far parte degli organi collegiali della scuola. Non solo, ma i giovani, per la maggior parte, questo diritto non potranno mai esercitarlo, in quanto al compimento del diciottesimo anno di età essi stanno sostenendo l'esame di maturità e si accingono a lasciare la scuola secondaria.

Il diritto ad esercitare personalmente l'opzione, così solennemente e ripetutamente proclamato, finirebbe per assumere, ai loro occhi, l'immagine di una gherminella. Riteniamo pertanto che tale diritto debba poter essere esercitato dagli studenti fin dai quattordici o, almeno, dai sedici anni di età.

Del pari inopportuna ci sembra la decisione di scaricare sulle spalle del collegio dei docenti alcune gravi responsabilità, quali quella della collocazione oraria delle lezioni di religione e, soprattutto, quella della scelta delle materie sostitutive dell'ora di religione per quei giovani che abbiano deciso di non frequentare tale insegnamento.

Mi occuperò particolarmente di quest'ultimo punto anche perché, se fosse accolta l'ipotesi di lavoro che sto per fare, il problema della collocazione dell'ora di religione diverrebbe del tutto secondario.

Occorre dunque indicare in anticipo le soluzioni che la scuola offre in luogo dell'ora di religione. Non solo, ma la scelta delle materie alternative deve poter rispondere alle seguenti esigenze: evitare vuoti di orario agli studenti che non frequentano le lezioni di religione; evitare soluzioni frammentarie e contrastanti da parte delle singole scuole; evitare di spezzare la socialità della scuola con scelte che finiscono per assumere carattere discriminante.

L'ora alternativa, infine, deve poter garantire un uguale arricchimento culturale e formativo di quelle alle quali gli studenti hanno rinunciato. Tutto ciò premesso, ritengo che si debba partire dal riconoscimento che viene fatto nel documento concordatario del «valore della cultura religiosa» e dell'affermazione che «i principi del cattolicesimo fanno parte integrante del patrimonio storico del popolo italiano». Se la cultura religiosa è riconosciuta come un valore educativo e culturale così rilevante, noi dobbiamo preoccuparci di garantire ai giovani di potervi accedere, pure al di là della dimensione confessionale. Penso, quindi, che l'ora alternativa debba essere dedicata all'insegnamento della storia delle religioni e del pensiero religioso e particolarmente di quello giudaico e cristiano che sono tanta parte del nostro patrimonio culturale. Non, quindi un insegnamento delle religioni inteso in maniera confessionale e fideistica, ma un insegnamento del pensiero religioso come cultura, impartito nelle scuole medie da un docente di storia.

Annetto così grande importanza a questo tipo di insegnamento alternativo, nella forma in cui ne ho parlato, perché la nostra tradizione culturale di europei e di occidentali è profondamente permeata di tali valori. Se dovessimo analizzare quali siano i pilastri su cui poggia la ci-

viltà occidentale, accanto all'eredità classica della Grecia e di Roma troveremo indissolubilmente intrecciati anche quelli della civiltà e del pensiero giudaico e cristiano, unitamente a quello della rivoluzione del pensiero scientifico del XVII secolo.

Se tale discorso vale per l'Europa, ancor più esso è valido per l'Italia. Non esiste, quasi, manifestazione del pensiero e dell'arte del nostro paese che non sia profondamente permeata di cultura cristiana e cattolica in particolare: dalla *Divina Commedia* alla cappella Sistina, dalla *Summa theologica* ai *Promessi sposi*. Lo stesso Benedetto Croce, la cui fede laica è certamente insospettabile, riconosceva come, pur nel rispetto di tutte le altre confessioni religiose, il cattolicesimo avesse avuto in Italia una importanza preminente. Egli ha fissato in una formula efficace, «perché non possiamo non dirci cristiani» il valore culturale della storia e del pensiero cattolico per il nostro paese.

Già oggi l'incultura religiosa in Italia è notevole: male soccorreva l'insegnamento della religione nelle scuole, in forma apologetica, e molto meglio potrebbe invece sopperire un insegnamento religioso di natura informativa, storica e culturale.

Oltretutto, come ho già accennato, l'insegnamento della storia delle religioni, per i giovani che non seguono le lezioni di religione cattolica, servirebbe a non spezzare la socialità della scuola con insegnamenti contrapposti che potrebbero assumere una forte connotazione ideologica. Eliminare, invece, completamente la cultura religiosa dal mondo culturale dei giovani significa impoverirlo grandemente e precludere loro la piena comprensione della loro identità e di una infinità di manifestazioni del pensiero, dell'arte, della poesia, oltre che della storia.

Ho avanzato questa ipotesi di lavoro, questo suggerimento, perché non ritengo che sia auspicabile che i giovani possano giungere ad espungere completamente dalla loro cultura il fenomeno religioso, che ha accompagnato l'uomo lungo tutto

l'arco della sua esistenza storica, «dal giorno in cui nacquero i giorni».

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Codrignani, la quale illustrerà anche la sua interpellanza n. 2-00717. Ne ha facoltà.

GIANCARLA CODRIGNANI. Il 24 settembre dello scorso anno, il gruppo della sinistra indipendente aveva presentato un'interpellanza per chiedere al Governo che l'amministrazione della pubblica istruzione, dando esecuzione alle disposizioni del nuovo Concordato fra l'Italia e la Santa sede, assicurasse il rispetto di un fondamentale diritto dei cittadini, disatteso nel vecchio Concordato e, quindi, nella tradizione scolastica italiana. Infatti, l'articolo 9 del Concordato era intervenuto a garantire a ciascuno il diritto di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e precisava che, all'atto della iscrizione, gli studenti o i loro genitori avrebbero esercitato tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta potesse dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. Tale disposizione era da ritenersi direttamente esecutiva, visto che le intese, secondo il paragrafo 5 del protocollo addizionale, non attengono all'esercizio del diritto di opzione, ma ai programmi e all'organizzazione dell'insegnamento religioso impartito a chi per esso abbia optato. A noi pareva — e per la verità non soltanto a noi, dato che anche esponenti della maggioranza si espressero nello stesso senso — che il mantenimento per un altro anno scolastico del regime della richiesta di esonero dall'insegnamento della religione, oltre a rappresentare una patente violazione di un diritto soggettivo, ormai chiaramente riconosciuto ad ogni cittadino, non consentisse neppure la riorganizzazione dell'insegnamento della religione e l'attivazione di insegnamenti alternativi per chi non optasse per l'educazione religiosa. Entrambi apparivano necessari, sia per il rispetto del diritto costituzionale e concordatario, sia per le previsioni, anche finanziarie, relative

all'articolazione della nuova ora di insegnamento, sia infine per la progettazione didattica degli insegnanti.

È pur vero che, con qualche ingenuità, a guardare retrospettivamente con il senno del poi, molti democratici forse immaginavano che le intese con la Chiesa cattolica avrebbero in qualche modo tenuto conto della precedente intesa con la Chiesa valdese e metodista e che, tale era stato anche l'auspicio del Presidente del Consiglio, il Concordato avrebbe eliminato gli ultimi resti di storici steccati, che già abbastanza guasti avevano prodotto ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa, ed avrebbe garantito per sempre dal riaprirsi di un contenzioso gravido di lacerazioni. Nonostante le preoccupazioni di chi (come il nostro gruppo) aveva previsto che le maglie dell'ordito concordatario avrebbero fornito comunque, ma in particolare in questo testo-cornice, materia per scontri, ideologici o ideali, e per usi strumentali del Concordato, non furono molte le richieste di chiarimento che vennero poste al Governo, all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986. Eppure non erano mancate, neppure nel mese di settembre dello scorso anno, dichiarazioni del ministro della pubblica istruzione, orientate a manifestare l'intenzione di mantenere fermo il proposito di disapplicare le norme concordatarie per l'anno scolastico in corso: dichiarazioni che, unite alla mancata risposta all'interpellanza del gruppo della sinistra indipendente (pur se, in verità, quest'ultima non fu altro che una delle tante omissioni, rispetto ad un dovere che i governi sono venuti via via disattendendo, negando di fatto la funzione di sindacato ispettivo del parlamento), dimostrano che l'intenzione della senatrice Falcucci è sempre stata quella di dare al Concordato, per quanto attiene alle intese sulla scuola, una interpretazione non già funzionale ai suoi doveri di ministro che dà esecuzione alle leggi e risponde davanti al Parlamento di eventuali deroghe, ma una interpretazione volta a privilegiare la Chiesa rispetto allo Stato. Proporzionale, infatti, alla lentezza nel rispondere all'interpellanza del 24 set-

tembre appare la velocità con cui il ministro, dopo aver riferito alla Commissione pubblica istruzione, l'11 ed il 12 dicembre, ricevendo non poche obiezioni e richieste di chiarificazione, firmava il giorno 14 l'intesa con la Santa sede, intesa che il giorno 20 veniva pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*, mentre nello stesso giorno veniva inviata circolare applicativa per le scuole.

Ci pare dunque che la mancata risposta ad una interpellanza di significato non irrilevante dimostri come gravi ed intenzionali siano state le responsabilità assunte dal ministro, e come il suo comportamento non garantisca in alcun modo per il futuro.

Il Concordato, infatti, per la frettolosa ed «ingenua» volontà del Governo, di dare soluzione democratica ad un problema che probabilmente poteva trovare democraticamente altre soluzioni (non a caso il gruppo della sinistra indipendente non votò a favore del Concordato stesso) apre la serie di pattuizioni ed intese per tutto un complesso di interessi — dalla sanità ai beni culturali, dall'organizzazione del tempo libero alla cooperazione internazionale — che dovranno trovare una regolamentazione rigorosa che non penalizzi lo Stato e non prescinda dal giudizio del Parlamento.

La filosofia ed il metodo che qui stiamo verificando e che altri colleghi del gruppo della sinistra indipendente hanno approfondito, ciascuno per il settore di sua particolare competenza, mostrano che il Concordato può rischiare di mettere in crisi la pace religiosa che il Governo intendeva, invece, garantire.

È, infatti, con profonda amarezza che vediamo risorgere i vecchi fantasmi delle divisioni. Credenti e non credenti non possono certo rallegrarsi di quanto sta avvenendo. Mentre le chiese non cattoliche — i valdesi, i metodisti e gli ebrei — non possono non fare confronti con la loro disponibilità ad un servizio che viene messo a disposizione senza presunzione e ricerca di poteri, ci sembra già pericoloso quanto avviene in questi giorni. L'abbattimento degli steccati, l'attuazione dei prin-

cipi di libertà ed il rispetto del pluralismo delle confessioni, infatti, sono conquiste che costano. La loro acquisizione è lenta; la loro perdita può esser devastante.

In un momento in cui il Parlamento — ed in esso le stesse forze della coalizione di Governo — deve chiarire problemi che sono tutti di competenza dello Stato italiano, sono pervenute dalla Santa Sede, che giuridicamente è parte contraente di una convenzione internazionale, al Parlamento italiano lezioni sulla libertà costituzionale.

Proprio in un tempo in cui nella teologia istituzionale cattolica si assiste al blocco della libertà di ricerca ed alla ripresa di condanne e censure di orientamenti non ortodossi, che impediscono la stessa scorrevolezza del dialogo intraconfessionale ed ecumenico, e mentre nella comunità cattolica emergono fenomeni di integralismo, che certo non favoriscono il pluralismo, avremmo bisogno che i laici tutti (anche i cattolici che sono parlamentari) avessero cura della salvaguardia della tolleranza; che è valore grande, soprattutto quando la materia di cui si discute attiene — ed è ciò che mi accingo ad approfondire — alla educazione ed alla scuola.

La tolleranza è valore morale che, certo, ha precise connotazioni nella lezione evangelica; ma la sua elevazione a virtù civile esce dal seno della morale laica. Eppure sembra che anche la stessa laicità sia valore estremamente faticoso da conquistare e che non sia stata chiarita una volta per tutte, se neppure i referendum hanno insegnato qualcosa.

L'aver cercato di abrogare leggi laicamente e democraticamente corrette, destinate a rimediare a situazioni di fallimento umano e di umane difficoltà, ha avuto conseguenze gravi, che abbiamo pagato tutti, ma soprattutto chi aspettava che le leggi, nel loro evolversi, potessero migliorare e raggiungere più rapidamente i loro fini.

Oggi, come dice Piero Bellini, abbiamo una invadenza della Chiesa cattolica, che entra ufficialmente nella scuola ove si presenta come il potere — anche se

spiace usare questa parola, non ne possiamo trovare una più adeguata — con cui, per quel che attiene alla religione, si fanno i conti; potere che non è equivalente nei principi a nessun'altra confessione o fede. L'istituzione cattolica ha ben chiaro il senso di questa sua autorità, se una nota della Conferenza episcopale italiana del 1984 poneva l'insegnamento religioso in stretta connessione con la missione evangelizzatrice della Chiesa, con il rischio che questa esplicitazione apparisse contraria allo spirito e alla lettera del Concordato.

Ciò che, allora, appare grave e che dovrebbe apparire grave anche al ministro della pubblica istruzione sono le conseguenze pedagogiche. Oggi *Il mattino* intitola un articolo di Ruggero Orfei «Religione a scuola, quasi guerra», mentre si legge in altri giornali che è «in gioco la vita dei nostri figli», come diceva Umberto Galeazzi l'11 gennaio su *Avvenire*. Inoltre, si è detto che «anche i più piccoli possono conoscere Dio», (Fabrizio Schneider su *La Discussione* del 13 gennaio) mentre Rina Gagliardi su *il manifesto* di oggi parla di «Vangelo di Stato» e Del Rio su *la Repubblica* rincalza: «per la scuola si mobilita Wojtyla». Si tratta di una mobilitazione abbastanza «scandalosa». Intanto i giovani del movimento del 1985 esprimono la loro volontà di contare autonomamente, gli insegnanti e i presidi si preoccupano delle responsabilità ancora sconosciute, anche se già preoccupanti, che si aggiungeranno per la gestione di questa intesa; mentre ha raccolto centinaia di firme un appello che si rifà al testo della Carta dei diritti del fanciullo delle Nazioni unite (e che avrebbe potuto ben ricondursi ad un'analogo definizione del Concilio Vaticano II), e sostiene il diritto del bambino ad essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, religiosa ed ad ogni altra forma di discriminazione.

A chi giova, però, una guerra di questo genere? Non è stato un grave errore questo colpo di mano, controproducente anche per i fini stessi di chi ricercava soluzioni non parziali? E, soprattutto,

non è stato ancora più grave errore la circolare esplicativa dell'intesa, che rischia di inquinare il valore pedagogico che si può riscontrare in ogni educazione religiosa?

Il Concordato fascista del 1929, come con una riflessione molto acuta ricordava Giancarlo Zizola su *Il giorno* del 23 dicembre, ha fatto sì che l'indifferenza e l'ignoranza religiosa siano state il prezzo effettivamente versato in cambio della clericalizzazione della struttura scolastica. La pattuizione concordataria aveva tra i suoi fini anche quello di correggere questa stortura che producendo ignoranza e indifferenza qualunque era stata dannosa e contraddittoria con i fini della scuola.

Il fattore educativo dovrebbe farsi, per la Chiesa e per lo Stato, per il Parlamento e per il ministro, per i credenti, i laici e i laicisti, punto di riferimento di un nuovo modo di operare. L'educazione religiosa fuori dalla famiglia e dalla comunità di fede è, soprattutto per i più piccoli, un non senso pedagogico, e non sono molti gli esperti, anche cattolici, che si dichiarino entusiasti di verdervi sottoposti i bambini della scuola dell'infanzia (quella scuola che continuiamo a chiamare «materna», sempre pedagogicamente sbagliando). Tanto più che non si vede come tale insegnamento, per i bambini piccolissimi — essendo divisibile in frazioni anche inferiori alla mezz'ora — potrebbe venire riservato soltanto ai figli dei genitori che lo hanno richiesto, e non impartito a tutti; a meno di non pensare che i bambini «laici» non vengano abbandonati a se stessi, a sentire la privazione e l'esclusione dagli altri a cui viene raccontata la storia di Gesù o — Dio non voglia che ci siano ancora tali insegnanti — delle pene dell'inferno per i peccatori.

Credo che sia ovvio riconoscere il valore del fatto religioso e l'importanza della responsabilità per cui si perviene alla scelta di una fede; ma proprio per questo il rispetto del pluralismo deve presiedere a qualunque programmazione in questo campo; il rispetto della libertà di coscienza di colui cui è indirizzato l'inse-

gnamento educativo va rigorosamente garantito. Per questo è importante conoscere i programmi prima ancora di poter dare le normative burocratiche per la scelta, tanto più che proprio per gli asili e le scuole elementari l'insegnamento religioso viene esteso a ben due ore (e sarebbe interessante conoscere quali siano le ragioni pedagogiche che hanno condotto a questa scelta, forse più comprensibile se fosse stata riservata ai giovani delle scuole superiori, per i quali una riflessione più meditata avrebbe potuto avere maggior senso).

Quanto alle famiglie che dovrebbero essere coinvolte sempre secondo le indicazioni ministeriali stesse nei processi educativi, debbono, entro il 25 di questo mese, operare una scelta al buio. Chi infatti chiede l'insegnamento religioso confessionale non può conoscere neppure i programmi previsti; chi lo ricusa non sa neppure quali siano — e se ci siano — le possibilità alternative. Il ministro Falcucci in un'intervista ad *Avvenire* (18 dicembre 1985) ha detto che spetta al collegio dei docenti indicare quale materia o quale attività svolgere nelle ore sostitutive dell'insegnamento religioso, valutando «gli interessi che possono avere gli studenti per rispondervi nei termini propri della scuola, cioè di attività culturali». La dichiarazione è di estremo interesse e, certo, è didatticamente corretta. Ma quali sono le ipotesi concrete di attuazione? Infatti gli insegnanti, se, proprio in nome degli interessi degli studenti, decidono di fare corsi di musica o informatica o animazione teatrale o ecologia, hanno bisogno dell'appoggio di esperti; in tal caso questi ultimi dove si reperiscono? A che titolo, su quale capitolo di spesa verrebbero assunti? Vorrei sottolineare che nel disegno di legge finanziaria di quest'anno le spese per la pubblica istruzione sono state ridotte, e i consigli d'istituto, così come i presidi e i direttori, hanno disponibilità ancora più ridotte.

D'altra parte, se i ragazzi hanno qualche protagonismo in ordine all'individuazione dei loro interessi, perché quando si tratta delle superiori non do-

vrebbero essere educati alla libertà religiosa attraverso la scelta, appunto, libera? Quando il ministro si limita a dire che la maggiore età si ha a 18 anni, contravviene ad una montagna di argomentazioni, anche — ed in particolare — di fonte cattolica, sull'educazione alla responsabilità personale ed al suo esercizio, ma contravviene anche alle definizioni dell'eleggibilità degli studenti negli organi collegiali, quali escono dalle normative che lo stesso Ministero della pubblica istruzione ripete nelle scadenze elettorali.

Ma neppure all'organizzazione scolastica la circolare risparmia problemi. Già molto si è detto sulla difficoltà di costruire orari e di reperire locali per far sì che in ogni classe abbiano pari diritti gli alunni i cui genitori abbiano chiesto l'insegnamento religioso, (che sarebbe meglio definire insegnamento confessionale, dato che vi saranno anche non pochi cattolici che riserveranno a sé ed alla comunità l'educazione religiosa dei loro figli) e quelli i cui genitori non optano per tale insegnamento. Gli insegnanti sanno che ci saranno alunni affidati alla loro responsabilità per iniziative tutte da inventare, a patto che non svolgano attività curricolari. Ma la loro competenza è proprio nelle materie di cattedra, e quindi come pensare che organizzino loro, magari addirittura a turno, attività di ricerca e di studio che abbiano pari dignità con l'insegnamento religioso in campi che non sono di loro competenza? E con quale retribuzione poi dovrebbero insegnare per l'ora sostitutiva a quella dell'insegnamento religioso, per la quale lo Stato ha una regolare previsione di spesa?

Ancora: l'insegnante di religione resta in balia della discrezionalità dell'autorità ecclesiastica. Quale sarà allora il suo stato giuridico, quale il trattamento, quali le garanzie di libertà e di sicurezza lavorativa? Partecipa ai collegi dei docenti e ai consigli di classe per gli alunni che scelgono la religione; ma ciò produce un'altra disparità, perché in sede di scrutinio il voto di un insegnante in più può essere determinante per una promozione o una bocciatura. Per gli insegnanti delle scuole

dell'infanzia e delle elementari, poi, sono previste ulteriori discriminazioni: fra insegnanti statali che intendono insegnare religione cattolica e che sono approvati dall'autorità ecclesiastica, insegnanti che non insegnano o non sono approvati o a cui è stata revocata la nomina e supplenti secondo la previsione degli accordi con la Santa Sede.

La scatola cinese, come è stata chiamata, si rivela dunque un *monstrum* pedagogico. E tutto questo perché il nostro paese, che si dichiara cattolico per convenzione tradizionale, ma che ha una pratica religiosa ben modesta (basta considerare le statistiche delle presenze alle cerimonie sacre, della frequentazione dei sacramenti o dell'obbedienza alle direttive del magistero); che ha una situazione culturale in cui anche i laici hanno contribuito a convalidare l'equivoco che la morale sia dipendente dalla religione e non abbia invece autonomia ed opzioni tutte proprie e laiche; in cui non vi è consuetudine di studi teologici che non siano confessionali, deve continuare ad essere cattolico in questa versione, fatta di sacralità e di formalismi, che ci è tradizionale, anche se la realtà umana di oggi è ben diversamente ricca e responsabilmente matura.

È per questa esigenza di una risposta più alta da dare che noi diciamo che non è in questi modi che si può intendere il problema dell'«ora di religione». Non è soprattutto con il disprezzo del Parlamento, con i colpi di mano del Governo, con procedure dubbie (tutte cose per le quali il Presidente della Repubblica, che appare così scrupoloso nel rispetto costituzionale e giuridico della sua funzione, potrebbe negare la sua firma a questa intesa), così come non è con circolari del ministero che si dà senso all'insegnamento religioso, o — *tout court* — a qualunque insegnamento. Ne è prova la storia, che non ha mai visto con tali metodi diventare più cristiana una società.

Allora, tornando all'interpellanza presentata dal gruppo della sinistra indipendente nel settembre scorso, la mancata applicazione dell'ovvio rovesciamento per

cui, all'atto dell'iscrizione, è chi chiede l'insegnamento della religione che esplicita la sua opzione appare essere stata l'anticipazione di una scelta politica e di una strategia. Un precedente, questo, che, qualora non vi fossero correzioni di rotta, predisporrebbe a pensare il peggio per ogni altra successiva intesa; e che comunque già induce il sospetto di violazione del Concordato ad opera dello stesso Governo per unilateralità confessionale.

Anche questi sono frutti di un Concordato nel quale è evidente la contraddizione tra una religione cattolica, che non è più la religione di Stato, e di uno Stato che si fa carico solo dell'insegnamento cattolico. Probabilmente sarebbe stato meglio avere un altro strumento per regolare i rapporti con la Santa Sede, ma in ogni caso non si può escludere il diritto del Parlamento di dare forma alle intese e di realizzare una norma concordataria che conduca davvero alla pace religiosa e non riapra in ogni singolo campo nuove vertenze, pericolose per gli equilibri sociali, per la cultura del nostro paese e soprattutto per la coerenza democratica (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spini, che illustrerà anche la sua interpellanza n. 2-00795. Ne ha facoltà.

VALDO SPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo quasi giunti al termine di questa prima giornata di dibattito e ciò mi consente di andare al nocciolo dei problemi sul tappeto, problemi di metodo e problemi di sostanza.

Problemi di metodo. Chiedo scusa se rileggerò una cosa che è a tutti nota, gli articoli 7 e 8 della Costituzione. Il primo riguarda la Chiesa cattolica: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono

procedimento di revisione costituzionale».

L'articolo 8: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

«Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

«I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

Ho riletto questi due articoli perché da essi emerge un dato comune ed uno di diversità.

Il dato comune è che lo Stato italiano ha sancito, con la Costituzione, che quando legifera, statuisce sui rapporti con le chiese, lo fa su una base pattizia, cioè sulla base di un accordo.

C'è poi una differenza, che non ci trovò concordi nel 1974 ma che ci siamo poi trovati nella Costituzione. La differenza sta nel fatto che per quanto riguarda una di queste chiese, la più numerosa in Italia, la Chiesa cattolica, questa garanzia pattizia è in realtà una doppia garanzia, perché è tradotta in un trattato internazionale.

Questo dato del trattato internazionale ci ha sempre lasciati estremamente perplessi e ci trovò anzi contrari nel 1947, anche se — come ho già avuto occasione di dire in quest'aula — in un certo senso comprendo di più quelli che allora, nel 1947, erano i timori dei cattolici di fronte a quello che stava avvenendo nell'est europeo, di fronte alle persecuzioni che la Chiesa stava subendo; piuttosto che quei laici che corsero, diciamo così, ad introdurre questo articolo.

Oggi però credo proprio che ci si trovi in una situazione ben diversa da quella del 1947. Ecco perché quando vedemmo che il nuovo Concordato si riduceva a poche norme e rinviava ad intese successive tra la Conferenza episcopale italiana e lo Stato italiano una serie di altre materie salutammo la novità come un grande progresso, perché dicemmo «siamo un paese che è cresciuto e che per

regolare i propri problemi di coscienza ricorre soprattutto alle proprie fonti interne, sia pure con la garanzia del patto, del negoziato con l'altra parte, senza dover ricorrere ad un trattato internazionale che sarebbe comunque, lasciatemelo dire, *sui generis*, visto che di solito i trattati internazionali regolano problemi di confine o altre cose del genere, certo non fatti di fede e di coscienza.

A questo punto siamo però di fronte ad un dato nuovo cioè al fatto che il termine «intesa» (che salutavamo così positivamente, quasi come, lo dicevano molti giuristi, una «immersione» dell'articolo 7 nell'articolo 8, tranne naturalmente alcune garanzie fondamentali) assume evidentemente due accezioni diverse. La prima come «intesa» a norma dell'articolo 8 della Costituzione, cioè come l'intesa con la Chiesa valdese metodista. Questa è stata la prima intesa e dico la prima perché è noto che è in corso una trattativa con la comunità ebraica.

Mi risulta che la comunità ebraica ha deciso di interromperla, dopo questa intesa sull'istruzione religiosa cattolica. Vi sono altre sia pur piccole confessioni che hanno chiesto di cominciare un procedimento, che ancora non è iniziato e lo dico tra parentesi, scusandomi per questa digressione. Quando si trattò di recepire nell'ordinamento l'intesa con la Chiesa valdese (e mi dispiace che qui non ci sia un collega cui voglio molto bene e verso il quale ho molta stima, l'onorevole Galloni che fu il relatore), si disse che quest'intesa andava presa in modo speculare ed in modo speculare sancita in legge, e che il Parlamento su ciascuno di questi articoli doveva riferire, votare e, se si fosse raggiunto un accordo, avrebbe votato; e così fu. Ma nell'ipotesi che non ci fosse stato l'accordo, il Parlamento poteva non legiferare in via unilaterale (non è questo il dato pattizio), ma dire al Governo; riconsidera, rinegozia, risistema.

Con tutta la mia ingenuità, lo confesso di fronte alla Camera: credevo che, quando si diceva intesa, anche nell'altro senso, si pensasse a qualcosa del genere;

cioè, trovo estremamente sorprendente che si possa aver proceduto in una materia così importante e delicata come l'istruzione religiosa di giovani e addirittura di bambini (fin dalla scuola materna), senza avere alle spalle il conforto di un voto del Parlamento! Da parte di molti colleghi onorevoli, si è già parlato: perché, per analogia, non procedere in forma di legge? Non si è nemmeno avuto un voto su un elemento di indirizzo, su un documento, su un qualsiasi viatico... Dico francamente che questo aspetto di metodo, oggi per l'istruzione religiosa e domani per le altre materie deferite all'intesa, lascia veramente contrariati perché allora, a questo punto, devo dire che, tutto sommato, sul Concordato, quale trattato internazionale, noi avemmo una quantità di dibattiti alla Camera con numerose votazioni; chi volle fu d'accordo ed io fui tra questi, in questo spirito. Parlai anche a favore di questo spirito. Chi non volle, si astenne o votò in modo contrario.

Ecco perché, onorevole ministro Falcucci, la mozione del gruppo socialista giudica il suo comportamento discutibile sul piano del metodo; lo giudica in questo senso, perché non riteniamo che questo sia lo spirito, la sostanza di quell'adeguamento della legislazione concordataria alla realtà costituzionale, che noi avevamo voluto, sulla quale avevano operato, in questo ramo del Parlamento, uomini di differenti parti politiche, di differenti coscienze, credenti di varie confessioni, credenti e non credenti.

Allora, il primo chiarimento di cui abbiamo bisogno in questa discussione, è sulla questione se si procederà allo stesso modo, anche per le altre intese, o se invece si prenderà atto che questo è stato un metodo sbagliato, per lo meno politicamente (secondo me, lo è anche giuridicamente), e si prenderà atto che sulle altre intese dovremo procedere in modo diverso. Ecco il punto rilevante, importante, di metodo. Lo dico in termini personali, al ministro Falcucci; in quest'aula, l'ho vista in una condizione certamente non positiva, non allegra per lei; sarebbe

stato meglio, di sicuro, se questo dibattito si fosse potuto svolgere in modo assai più disteso e sereno prima, e non dopo la firma della famosa intesa sull'istruzione religiosa. Sono convinto che per tutto il paese ne sarebbe derivato un elemento di accrescimento. In ogni caso, a questo punto dobbiamo prendere una posizione: è questo il metodo, anche per le altre intese, oppure no? È nostra ferma convinzione che questo non possa essere il metodo per le altre intese.

Veniamo all'elemento di sostanza, che poi è d'estrema importanza. Qual era un altro punto che io stesso, credente, non cattolico (qui si parla ovviamente come parte politica, e parlo come socialista, ma vi aggiungo anche un fatto umano, personale che credo possa avere il suo peso), salutai positivamente come una delle novità del nuovo Concordato? Il fatto che si passava dal regime d'insegnamento della religione cattolica come obbligatorio, salvo esonero, ad un regime di facoltatività, da perseguire attraverso lo strumento del diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento stesso. Ma la senatrice Falcucci mi perdonerà: quando ci siamo trovati di fronte prima all'intesa con la Chiesa cattolica (intendo dirlo, visto che ormai è bene precisarlo) e poi alla circolare stessa, ci siamo trovati di fronte ad una serie di norme o di aspetti che, a nostro giudizio, di fatto sminuivano questa conquista perché, in un modo o nell'altro, in maniera surrettizia, diminuivano la libertà di avvalersi o di non avvalersi di questo. Per fortuna, è già stato superato il punto per cui la scelta doveva operarsi all'inizio del ciclo scolastico, codificandola, diciamo così, in qualche modo per tutta la fase iniziale. Prendo atto che, dopo alcune proteste, questo elemento è stato soppresso, ma credo che siamo di fronte ad una serie di numerosi aspetti che dobbiamo cercare assolutamente di correggere qui.

Quali sono questi aspetti? Per rispetto nei confronti dell'Assemblea, come i colleghi hanno visto, ho cercato di non leggere, al fine di rendere il nostro stare qui a quest'ora un po' meno pesante, ma ora

alcune cose dovrò leggerle, per essere preciso.

Vi è un trittico di elementi che ci portano a dare il nostro giudizio: in primo luogo, taluni contenuti dell'intesa siglata tra il ministro della pubblica istruzione e il presidente della Conferenza episcopale; in secondo luogo, aspetto a mio parere più grave perché chiarisce in negativo alcuni dubbi che nutro, la circolare; in terzo luogo, la mancata emanazione nella circolare applicativa, nell'ambito della pubblica amministrazione, degli articoli 9 e 10 dell'intesa con la Chiesa evangelica valdese metodista, che è legge, se non erro dell'agosto del 1984 ed è quindi matura per una circolare applicativa, da emanare, evidentemente, con il metodo del negoziato e del consenso.

Farò qui alcuni rilievi di sostanza alla circolare ed all'intesa, sulle quali credo che l'odierno dibattito ed il prosieguo di esso nella giornata di domani dovrebbe portare una parola chiarificatrice. Scorrerò l'ordine dei problemi posti dalla circolare seguendone il testo.

Mi sembra incongruo, innanzitutto, che la circolare n. 368 del 20 dicembre, nella sua prima pagina, richiami tra le sue fonti normative la legge n. 449 del 1984, in altre parole l'intesa con la Chiesa evangelica valdese. Domando: che cosa c'entra il fatto di richiamare qui, in un documento che regola l'insegnamento della religione cattolica, questa intesa?

Affronterò dieci punti, per semplificare il dibattito ed anche per rendere più evidente il significato di essi. Il secondo aspetto è relativo alla necessità di procedere con urgenza ad emanare un'apposita circolare per l'attuazione dell'articolo 9, che regola il diritto di non avvalersi, e dell'articolo 10, con il quale la Chiesa valdese, che rinuncia ad avere un insegnamento pagato dallo Stato, si dichiara disposta a rispondere a proprie spese ad eventuali chiamate di organi collegiali, di professori, di studenti per lo studio o per la discussione del fatto religioso. Mi sembra che la materia richieda una circolare a sé stante in tempi rapidi.

Il terzo punto riguarda sempre l'arti-

colo 9, terzo comma, della legge n. 449 del 1984, che prevede che l'insegnamento della religione cattolica non avvenga mai in orari che possano determinare effetti discriminanti per gli alunni che abbiano dichiarato di non volersene avvalere. Questo è un punto decisivo, importante.

Non so quanti in quest'aula possano anche portare una testimonianza personale; non moltissimi. Io posso, perché fin da bambino, nei diversi gradi dell'istruzione, ho provato le varie esperienze, da quella di passare da una classe all'altra, a quella di essere messo in un corridoio, a quella di poter uscire una volta (non so perché mi fecero questo piacere) un'ora prima, e così via. Posso se necessario illustrare le varie casistiche e le varie tematiche.

Dico con molta forza che, per quanto riguarda le scuole materna (questa merita comunque un discorso a parte) ed elementare, non si comprende perché non si possa stabilire con precisione che l'insegnamento della religione cattolica abbia luogo all'inizio o alla fine delle lezioni, in modo da evitare ad un bambino o ad una bambina di quell'età il trauma di essere allontanato nel corso delle lezioni stesse. Non ci sono ostacoli organizzativi, perché si tratta dello stesso insegnante. Sono convinto che in molti casi, con buona volontà, questo problema potrebbe essere risolto anche per gli altri gradi scolastici; certo, vi sono dei casi in cui ci si dovrebbe arrendere di fronte all'impossibilità di superare la questione. Siccome sono persona di buon senso, comprendo che questi casi possano sussistere. Il problema, però, deve essere regolato nei documenti e non demandato all'autonomia dei presidi e dei circoli didattici, deve essere posto con chiarezza come criterio, parametro e norma di comportamento.

Per questo desidero anche scendere nei dettagli di quella che deve essere una piena assunzione di responsabilità e passo, quindi, al quarto punto, premettendo una notazione. Non mi scandalizzo, non ho niente da eccepire, circa il fatto che il Papa o la Conferenza episcopale facciano propaganda perché i genitori

scelgano l'insegnamento della religione. Sapevo che ciò sarebbe stato un portato di questo nuovo diritto, in quanto l'abbandono di un regime di obbligatorietà avrebbe comportato delle prese di posizione. Quello però che chiedo è una scelta cosciente. Dico allora che non si può accettare la seguente dizione della circolare: nel caso in cui il modulo non sia debitamente compilato, si intende confermata la scelta operata nell'anno scolastico precedente. L'avvalersi dell'istruzione religiosa è un diritto o un dovere? È un diritto, ed allora se è tale esso si esercita nelle forme dei diritti. Non sono un giurista ma qualche esame giuridico l'ho sostenuto anch'io, ed in questo caso vi è il diritto di scegliere e non l'obbligo. Quindi, se il modulo non viene rinviato o è compilato in maniera errata, il diritto di scelta non è avvenuto, e nel tal caso non si può attribuire automaticamente all'interessato la volontà di avvalersi dell'insegnamento religioso.

Il quinto punto che intendo trattare riguarda il fatto che la circolare prescrive il termine del 25 gennaio: ritengo che la situazione attuale non sia molto serena, per cui sarebbe opportuno dilazionare tale termine. Non mi sembra perciò che, in queste condizioni, si possa procedere in maniera così celere.

Sesto punto. Si parla di attività culturali alternative che possono essere predisposte. Finché non regoleremo con una legge questo aspetto, anche tali attività potranno essere solo facoltative. Un prelide infatti non potrà renderle obbligatorie fino a quando non saranno normate da un'apposita legge.

Settimo punto. La circolare prevede che le due ore di insegnamento per le scuole materne ed elementari — a questo proposito condivido le riserve espresse da alcuni colleghi sul perché si siano previste due ore di insegnamento — possono essere divise rispettivamente in quattro mezz'ore o in unità anche inferiori alle mezz'ore. Che cosa vuol dire ciò? Che si insegna forse la religione venti minuti al giorno? Ciò significa ritornare all'insegnamento diffuso che il Concordato

escludeva. Capisco che nelle scuole materne vi siano problemi particolari di didattica — non voglio certamente confrontarmi dall'alto —, però tali difficoltà ci inducono a dire che tali scuole devono essere considerate in altro modo, e cioè nel momento in cui si predispongono i programmi didattici. Non sarebbe invece accettabile che l'insegnamento diffuso, che il Concordato ha eliminato attraverso la porta, ritornasse dalla finestra mediante un frazionamento delle due ore di religione, che in questo modo potrebbero portare ad un insegnamento non dico giornaliero ma semigiornaliero.

Ottavo punto. Chiedo scusa, ma ritengo che aiuti tutti se passo dal confronto a distanza a quello puntuale, almeno si comprende se siamo o meno d'accordo. Si dice nella circolare che per le scuole elementari rimangono in vigore i programmi fissati nel 1955: perché questo riferimento? Tali programmi erano improntati confessionalmente ed ispirati alla decaduta previsione concordataria, dichiarata decaduta dal nuovo Concordato, della religione cattolica come coronamento e fondamento dell'intero insegnamento.

Nono punto. So che altre confessioni religiose, come per esempio quella ebraica, desiderano che nella scuola si insegni il proprio credo religioso. Ritengo che questa richiesta possa essere facilmente accettata, comunque se i libri di testo devono essere gratuiti per l'insegnamento della religione cattolica, occorre ammettere il principio che gratuiti debbano essere tutti i libri delle altre confessioni religiose.

Decimo punto. Nei futuri programmi che la pubblica istruzione predisporrà, unitamente alla Conferenza episcopale italiana, dovrà essere sancito che, ogni volta lo si richieda, si interpelli il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni parlamentari competenti.

Ho individuato dieci punti a mio giudizio importanti presenti nella circolare. So comunque che ve ne sono altri. Si dice ad esempio che siamo di fronte ad una

legge del 1930 attualmente vigente, che dovremo però impegnarci, a modificare. Il primo di tali punti riguarda la normativa secondo la quale tra gli allievi delle scuole medie superiori ed i loro genitori non vi possa essere un conflitto di volontà in merito all'insegnamento religioso. Credo che si possa intervenire anche in questa direzione per concedere agli studenti della scuola media superiore il diritto di scelta.

Il secondo punto è che deve essere sancito che l'insegnante di religione cattolica, che partecipa insieme agli altri docenti alla valutazione complessiva di un allievo, non potrà intervenire nei riguardi di uno studente che non abbia usufruito di tale insegnamento. Anche questo principio dovrà essere sancito con chiarezza.

Un altro punto è quello relativo al problema delle pagelle, se vogliamo chiamarle così. Credo che la questione sia risolvibile perché alle famiglie può andare benissimo un documento separato, in cui si esprime il giudizio sull'impegno con cui si sono seguiti i corsi di religione cattolica, senza operare nella pagella una certificazione che indichi se l'alunno ha seguito o meno tali corsi.

Credo che siamo di fronte a molta carne al fuoco, ma forse stiamo individuando i punti cruciali, almeno quelli che io giudico ineliminabili, per poter affermare che si è realizzata (anche se non forse nelle forme che a me piacerebbero o che a molti di questa Camera piacerebbero) in una certa misura questa conquista di libertà, cui accennavo: il passaggio dal regime dell'istruzione religiosa cattolica obbligatoria, salvo esonero, al regime che sancisce una facoltatività dell'insegnamento religioso, una facoltatività usufruita con piena serenità, con piena libertà per ciascuno, dall'una parte e dall'altra, per chi se ne avvale, per chi ritenesse di non avvalersene.

Ecco perché ho ritenuto sempre che sia interesse di tutti, credenti e non, cattolici e non, che la definizione di questa materia avvenga in un clima aperto, sereno e trasparente. Non lo dico in modo pole-

mico, ma so che anche la senatrice Falcucci afferma che vi sono altre responsabilità se non si è andati ad un dibattito in aula, se si sono investite soltanto le Commissioni. Forse in parte ha anche ragione, ma i primi che avrebbero dovuto avere interesse a poter disciplinare il loro insegnamento religioso nella più ampia consultazione, nella più ampia trasparenza, credo che avrebbero dovuto essere in qualche modo proprio i diretti interessati.

Per questo ho detto che nelle prossime intese vogliamo un chiarimento di fondo su come si procede, sui punti precisi, discriminanti, che abbiamo sollevato. Nessuno credo che voglia resuscitare antistorici steccati, tanto meno chi è credente, anche se non cattolico. Ho un bel ricordo nella mia vita politica, ed è di una giornata del febbraio 1985, in cui mi trovai nel tempio valdese di Torre Pellice per un dibattito sul nuovo Concordato con un importante esponente comunista e con un importante esponente della democrazia cristiana. Quell'esponente della democrazia cristiana allora era il Presidente del Senato, oggi è il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Salutammo tutti insieme (l'esponente comunista presente in quella occasione era Chiarante) un clima nuovo, un clima in cui il pluralismo poteva realmente affermarsi. È una testimonianza che evidentemente può avere elementi di differenzialità, ma che vanno perseguiti in un clima di tolleranza, di eguaglianza e di serenità.

Con questo spirito ho votato a favore della revisione del Concordato, oltre che votare naturalmente per la prima realizzazione dell'intesa con la Chiesa valdese. Credo che questo spirito debba pervadere tutto lo schieramento politico che ha dato vita a quella fase. Ed è per questo che nelle sue decisioni operative quest'Assemblea sarà chiamata e deve essere chiamata a ripristinare questo spirito, a far sì che questo dibattito, certo difficile e tormentato, possa essere di chiarimento salutare, per dimostrare che, in una materia così difficile e delicata, la nostra Repubblica, anche se a distanza di tanti anni, di

tanti decenni, sa adeguare la materia dei rapporti Stato-Chiese ai dettati, ai principi della Costituzione democratica che ci siamo dati nel 1947 (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

VINCENZO LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, le mozioni, che diversi gruppi parlamentari hanno posto alla base di questo dibattito, contengono osservazioni in ordine al merito della intesa sottoscritta tra il ministro della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale italiana, in data 14 dicembre 1985, richieste di interpretazione dei contenuti di detta intesa, ed infine eccezioni procedurali circa il metodo adottato dal ministro della pubblica istruzione nel sottoporre preventivamente al Parlamento le proposte di intesa sull'attuazione dei principi sanciti dall'accordo concordatario.

Ricordo innanzitutto che l'intesa ha ricevuto, prima di essere sottoscritta dal ministro della pubblica istruzione e dal presidente della CEI, l'approvazione del Consiglio dei ministri, e che successivamente è stata promulgata, con relativo decreto, nell'ordinamento italiano e, con decreto del presidente della CEI, nell'ordinamento canonico.

Siamo dunque davanti ad un atto pubblico pacificamente perfezionatosi, al compimento di tutti i previsti adempimenti, nel nostro ordinamento ed in quello canonico.

Il Consiglio dei ministri, nel dare approvazione all'intesa, ha di certo esaminato e valutato il dibattito che nelle Commissioni parlamentari è avvenuto, in ossequio ad un ordine del giorno della Camera, prima che l'intesa fosse sottoscritta. La stessa obiettiva valutazione è stata fatta dal Capo dello Stato, prima della promulgazione dell'intesa.

La discussione parlamentare nelle Commissioni, per altro, si è soffermata su tematiche che sono oggi al centro di diverse mozioni presentate e su di esse il

ministro, ed i parlamentari che hanno partecipato ai lavori della Commissione, hanno avuto la possibilità di esprimere tranquillamente ed esaurientemente il loro pensiero.

L'intesa ha carattere attuativo e regolamentare di un accordo tra Stati regolarmente autorizzato dal Parlamento: un accordo che ha statuito i principi generali della materia in esame. Sono principi che hanno bisogno solo di essere integrati dalla regolamentazione specifica su questa materia, come esplicitamente è demandato alle parti dall'accordo stesso.

Se fosse vera la tesi secondo la quale l'intesa avrebbe dovuto tramutarsi in un vero e proprio atto legislativo, non sarebbe allora stato necessario neanche l'ordine del giorno Spagnoli. Esso nacque, invece, dalla pacifica convinzione che l'intesa stava per essere sottoscritta senza alcun intervento in sede parlamentare. Ma sulla mozione Spagnoli torneremo più avanti.

Uno dei problemi discussi ampiamente in Commissione è stato quello della cosiddetta iscrizione automatica. In ordine a questo problema il ministro della pubblica istruzione, dopo aver rammentato che le recenti disposizioni emanate, in vista di eliminare le difficoltà connesse con l'inizio dell'anno scolastico, prevedono un meccanismo automatico di iscrizione, precisava che in ogni caso non può in alcun modo essere contraddetto il principio secondo cui viene garantito ogni anno il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione. Ed in verità il protocollo d'intesa precisa che anche nei casi di iscrizione d'ufficio resta fermo, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Ciò significa, senza bisogno di altre suggestive interpretazioni, che non trattasi di un diritto astratto, o lasciato alle iniziative dei singoli, ma che esso deve trovare una concreta modalità di applicazione, affinché possa attuarsi.

Mi sembra pacifico che la scelta non possa essere automaticamente confer-

mata senza una precisa manifestazione di volontà degli interessati, da farsi nei modi e nei tempi che il Ministero della pubblica istruzione stabilirà. Modi e tempi dovranno essere comunicati con relativo avviso agli interessati. La necessità dell'avviso appare una modalità indispensabile; essa è indicata in un articolo pubblicato in questi giorni da uno dei più seri conoscitori della materia concordataria, il professor Giorgio Feliciani, ordinario di diritto canonico all'università di Pavia, uno dei membri della commissione paritetica nominato dalla Santa Sede.

Un altro tema importante discusso nelle Commissioni, e di cui si accenna esplicitamente in alcune mozioni, è quello relativo ai titolari del diritto di scegliere. In verità l'intesa non indica che titolari di questo diritto, per quanto riguarda i minori, siano i genitori. In questo, dunque, l'intesa non ha voluto stravolgere o divergere da quanto discusso in Commissione. Il ministro aveva tuttavia precisato che la determinazione dell'età in cui i giovani possono autonomamente esprimere l'opzione, atteso il riferimento alla responsabilità educativa dei genitori contenuto nell'articolo 9 del nuovo Concordato, non poteva che essere vincolata alla maggiore età.

In verità oggi non sarebbero possibili altre soluzioni, se non modificando con atto legislativo, non certo nell'ambito dei poteri di indirizzo che la Costituzione assegna al Parlamento, i principi in tema di patria potestà sanciti dalla legge, oppure derogando esplicitamente, nel caso in esame, a detti principi, ma sempre mediante un atto legislativo.

Sulla opportunità di tale deroga si può anche discutere, ed ogni parere, anche quello favorevole alla deroga, può certamente essere legittimo. Lo stesso cardinale Martini, arcivescovo di Milano, scrive che questo dato può essere discusso, in quanto la scelta da parte dell'alunno si potrebbe anche portare ad un'età diversa, per esempio all'inizio dell'ultimo triennio della scuola superiore.

A nessuno, tuttavia, può sfuggire la de-

licatezza della discussione su questo punto, che ha bisogno di meditate riflessioni di carattere giuridico ed educativo, tanto da ritenere che la soluzione non categorica adottata dall'intesa appaia opportuna.

La mozione del gruppo socialista impegna il Governo ad occuparsi anche delle attività previste in alternativa all'insegnamento religioso, raccomandando che esse rivestano pieno carattere formativo e siano oggetto di valutazione. Credo che su questo punto si possa convenire, dal momento che è pacifico istituire da parte del nostro ordinamento corsi alternativi, così come è altrettanto pacifico che il protocollo di intesa non poteva occuparsene, non essendo questa materia concordataria. Rimane per altro chiaro che le lezioni di religione non possono aver luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, perché così prescrive la legge.

Un altro tema su cui insistono alcune mozioni riguarda lo stato giuridico dei docenti di religione. La mozione repubblicana chiede che detto stato giuridico non implichi sotto alcun profilo possibilità di discriminazione o di privilegio rispetto alla totalità dei cittadini aspiranti all'insegnamento. In verità, discriminazioni potrebbero nascere nei confronti degli insegnanti di religione. Perché? A proposito dello stato giuridico dei docenti, l'intesa ribadisce quanto disciplinato dall'attuale legislazione, quando statuisce che essi fanno parte della componente docenti degli organi collegiali, con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, ed aggiunge che essi partecipano alle valutazioni periodiche e finali soltanto per quegli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica. Fin qui la normativa del protocollo di intesa sull'argomento. Ma non è certamente una normativa che risponda alle attese legittime ed alle speranze degli insegnanti di religione, che dovrebbero invece essere immessi in ruolo con la relativa equiparazione economico-giuridica.

A quale discriminazione allude, allora, il gruppo repubblicano? La verità è che la

materia non è forse di diritto concordatario e, in ogni caso, le parti non potevano disciplinarla, perché non esiste nel protocollo addizionale una delega al Governo italiano ed alla CEI ad occuparsi di essa. È un problema di diritto interno, ed in questo senso il Governo, nell'ambito del preambolo all'intesa, si è detto disponibile a disciplinare in maniera diversa lo stato giuridico degli insegnanti di religione.

La mozione del gruppo liberale chiede, così come fanno anche altre mozioni, perché siano state assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana all'insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare e nella scuola materna, mentre per le altre scuole è stabilito che le ore di lezione siano quelle previste dai rispettivi ordinamenti didattici. Il ministro aveva però chiarito in Parlamento che la quantificazione oraria si era resa necessaria per rendere possibile il diritto di opzione. Del resto, onorevole Spini, l'attuale legislazione prevede che agli alunni delle elementari l'insegnamento della religione venga impartito ogni settimana per la durata di due ore nelle ultime tre classi e di un'ora e mezza nelle prime due, mentre sono previste venti lezioni integrative di mezz'ora ciascuna ad opera dei sacerdoti.

Si tratta comunque, come ha già scritto l'onorevole Giancarlo Tesini, responsabile del dipartimento scuola della democrazia cristiana, di problemi che non sono così spinosi come farebbero supporre certi toni polemici adottati da parte laicista, in contrasto con lo spirito di dialogo e di reciproca collaborazione tra Stato e Chiesa che è alla base dei nuovi accordi.

Certo, quando si accenna a problemi superabili, non si vuole fare riferimento ai contenuti di certe mozioni delle opposizioni, che vanno anzi fermamente respinti. Intanto, il comportamento del ministro in questa importante e delicata vicenda è da apprezzare, non da deplorare. Le risposte esaurienti e coerenti date in un dibattito parlamentare nelle Commissioni, davvero ampio per la molteplicità

dei temi trattati, e colleghi autorevoli e competenti intervenuti ci dicono come il ministro abbia inteso dare fedele adempimento all'ordine del giorno della Camera più volte ricordato, anche perché procedura analoga a quella seguita dalla senatrice Falcucci era stata votata nel gennaio 1984 allorché il Presidente del Consiglio espone al Parlamento le linee informative del nuovo Concordato prima della sua definizione e senza divulgare il testo dei patti. In quell'occasione gli indirizzi del Parlamento furono espressi non su testi ma sull'informativa resa dal Presidente del Consiglio.

Sorprende, poi, il tono della mozione socialista, dal momento che non è stato smentito quanto dichiarato dal ministro, e cioè che la fase preparatoria alla sottoscrizione del protocollo d'intesa è stata interamente gestita d'intesa, sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene al metodo delle questioni, con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ma va altresì respinto l'invito rivolto da alcuni gruppi minori al Governo perché proponga alla Santa Sede la riapertura di trattative per addivenire a modifiche del Concordato che aboliscano ogni condizione di particolare favore per la Chiesa cattolica. Ciò significa misconoscere la buona volontà, l'equilibrio, il realismo, la saggezza dello Stato italiano e dei suoi governanti da un lato e della Chiesa cattolica e del Sommo Pontefice dall'altro.

L'accordo rappresenta un grosso, importante passo avanti rispetto al Concordato del 1929. Non esiste alcuna condizione di favore per la Chiesa cattolica che non abbia immediato riscontro nel contributo che il magistero della stessa ha storicamente recato e reca al patrimonio di civiltà, di ideali di libertà, di democrazia, di giustizia e di carità del popolo italiano.

La Chiesa ha riconosciuto nell'accordo i principi della nostra Costituzione repubblicana, cioè i principi posti alla base dello Stato democratico nato dal movimento di liberazione e dalla Costituente. La Repubblica italiana, dal suo canto, ha riconosciuto le dichiarazioni del Concilio

ecumenico Vaticano II Circa la libertà religiosa ed i rapporti tra la Chiesa e la comunità politica. Sono principi che, dopo decenni di reciproco rispetto, ma anche di incomprensioni, avvicinano Chiesa e Stato anche nei contenuti ideali, che non stanno certo ai margini dei rispettivi ordinamenti.

Il Papa, a proposito dell'intesa, ha scritto che la proposta del genuino ed integrale messaggio di salvezza annunciato da Cristo secondo le esigenze e le capacità degli alunni è un doveroso servizio reso alle nuove generazioni e non può che contribuire alla crescita religiosa e civile della nostra società». Ed io credo che il nostro Governo, confortato dal voto del Parlamento, non avrebbe sottoscritto l'accordo, anche nel punto riguardante l'insegnamento della religione cattolica, se non avesse pensato che tale insegnamento potesse contribuire, così come altri, «alla crescita civile» della nostra gente.

Il dibattito di oggi, infine, ha avuto per protagonisti autorevoli colleghi di partiti diversi dal mio. Ho avuto il piacere e la pazienza di ascoltare i loro interventi, che sono stati di volta in volta pacati, vivaci, pieni di qualche intolleranza. Non ho tuttavia ascoltato da alcuno una parola di compiacimento o di soddisfazione per come l'accordo (non il protocollo d'intesa) sottoscritto dal Presidente Craxi e dal cardinale Casaroli regoli questa materia. Mi è sembrato che a molti dispiaccia come essa è regolata; da parte di alcuni si sarebbe preferito (ed è stato fatto intendere chiaramente) che questo insegnamento fosse scomparso del tutto, così come è concepito nel nostro ordinamento. Qualcuno ha scritto anche che non si deve lasciar perdere quest'altra occasione per dimostrare che esiste in Italia una maggioranza laica. Mi chiedo allora, ma è una domanda retorica, da che parte stiano i discriminati e da quale altra parte siedano coloro che discriminano. Ed è proprio per questo, per i principi di libertà, di pluralismo, di democrazia, di tolleranza, di rispetto dei sentimenti, della dignità e degli ideali dei no-

stri concittadini che io faccio appello alla sensibilità della Camera perché ritrovi in questa importante materia il senso di giustizia, il senso dello Stato e, con spirito di sereno distacco dalle emozioni del momento, anche il senso della storia (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, l'analisi oggettiva sul contenuto dell'insegnamento religioso nella scuola materna e nelle altre istituzioni educative porta ad una conclusione amara: avanza, a grandi passi, la tendenza ad erodere il carattere sacro e cattolico dell'insegnamento religioso, che prima era considerato fondamento e coronamento del processo educativo. Nei dibattiti odierni, vivaci ed acuti, si è pensato e si è parlato molto di quello che è sembrato un «colpo mancino» del ministro della pubblica istruzione. Nessuno finora, ha pesato il contenuto di questo insegnamento religioso, che sta perdendo ogni sostanza valida e cattolica.

La commissione istituita dal ministro della pubblica istruzione ammette e difende l'educazione religiosa, ma si sofferma su motivi umani e comuni a tutte le confessioni. È in atto uno snaturamento, non solo nelle linee generali, ma in quei motivi di base che giustificano e richiedono l'insegnamento religioso nelle scuole.

Già nell'esordio agli «orientamenti» è in atto una minimizzazione radicale della dimensione religiosa. Affermare che l'esperienza religiosa è tipicamente (riferisco alla lettera) umana, significa considerarla pienamente e puramente umana, significa negare *a priori* ogni rivelazione del divino. L'accento viene posto sull'umano, di chi sperimenta, anziché sul divino, di chi viene sperimentato. La dimensione religiosa non viene più considerata, come nel Cristo, realtà teandrica. Quando si scrive che l'«esperienza religiosa risponde nel bambino della scuola materna a com-

plesse esigenze affettive ed intellettuali» (ma questo è sbagliato, perché non esiste nel bambino una esigenza intellettuale), quando si fanno tali affermazioni, le possibili interpretazioni sono due: o è inteso rendere un banale omaggio al valore della religione, che sempre e dovunque (e quindi anche nel bambino) risponde a profonde esigenze naturali, oppure si è chiaramente inteso limitare agli anni della scuola materna il valore della religione, quale intuitivo orizzonte totalizzante, che si presenta a chi è ancora incapace di elevarsi alla luce della ragione.

L'osservatore romano del 10 gennaio 1986, nelle riflessioni sul magistero della Chiesa dice (e ritengo che sia pensiero del Sommo pontefice) che la libertà religiosa non consiste nel non praticare, e quindi nel non educare il bambino alla religione, ma nell'educarlo alla vera religione. Il problema verte su due aspetti fondamentali, poi naturalmente travisati nella discussione, anche in quella odierna. Il primo riguarda l'insegnamento non già della religione, ma della religione cattolica! Abbiamo dimenticato un punto sostanziale.

Si parla di insegnamento religioso; ma quale? Questo è il dramma a cui assistiamo, perché alla nostra coscienza non si è presentato ancora questo problema così importante. Si parla dunque dell'insegnamento della religione, e dovrebbe trattarsi della religione cattolica. Il secondo aspetto è quello dell'obbligo di impartire l'insegnamento della religione cattolica come religione vera, secondo il pensiero del Sommo pontefice. Anche l'educazione religiosa non ammette, come dice Gentile, istruzione che nello stesso tempo non informi la mente e non rinnovi tutta la persona umana nella novità dello spirito, come dice San Paolo, e che non dia un orientamento preciso alla vita. Anche se appare una materia di insegnamento come tutte le altre, ha questa speciale virtù: quella di attuare l'ideale di una istruzione educativa e di moralizzare ogni altro sapere.

Gli estensori degli «orientamenti» — di cui, signor ministro, anch'io sarei curioso

di conoscere i nomi: alcuni di tali nomi, infatti, che ho visto scritti, mi insospettiscono, perché sono di cattolici praticanti, almeno secondo quella che è la visione superficiale delle azioni esteriori — hanno ridotto ai minimi termini la funzione formatrice della religione, degradandola addirittura ad un ruolo strumentale. La religione è presentata come qualcosa che può aiutare il bambino nella conquista dell'autonomia, come qualcosa che è garanzia di certezza e di stabilità nel fluire perenne dell'esistenza umana, come qualcosa che può compensare le frustrazioni e le delusioni. È blasfemo, signor ministro, qualificare la religione come strumento marginale e propedeutico ad un'azione più autonoma e più impegnativa dell'uomo nella società. Gli «orientamenti» rappresentano una pericolosa distorsione delle finalità stesse della religione; un insidioso compromesso, peggiore certamente di un rifiuto netto dell'insegnamento religioso nelle scuole. Il Mazzetti, pedagogista laico, ne trae questa triste conclusione: «Sono stati salvati gli interessi dell'istituzione ecclesiastica quanto basta per accontentarla, nel timore del peggio». Accusa gravissima, rivolta nel commentare i programmi della scuola materna ed elementare, cui neppure lontanamente mi associo, anche se rimane tristemente vero che non solo è stato rinnegato ogni elemento soprannaturale, ma ancora una volta il Governo ha giocato al cristianesimo, come paradigma floreale. La religione nelle scuole materne è come la musica di fondo, il timbro vagamente mistico e folcloristico che accompagna la marcia degli uomini, sperduti nel deserto della vita.

Non vi è più la possibilità di far sentire lo stacco del misterioso e del contatto con il divino. Ecco la religione! Non siamo di fronte a contenuti, ma ad un misticismo vago, senza mistica, ad una religione declassata a sentimentalismo infantile nutrito — cito dagli «orientamenti» — di racconti ispirati soprattutto a sentimenti di fraternità, di amore, di non violenza — sembra che in questa gente sia rinato

Rousseau — di illustrazioni sul significato delle feste nel piano della vita comunitaria o familiare, di canti scelti fra quelli offerti delle tradizioni religiose dei vari popoli. Fra tali tradizioni naturalmente è doveroso non omettere quelle protestanti, cinesi, maomettane, buddiste e via dicendo. Malgrado la prudenza espressiva ed il florilegio antologico, gli «orientamenti» fanno capire abbastanza esplicitamente che per religione deve intendersi una cultura, una dottrina che ha rapporti di mistione e di comunicabilità con qualsiasi altra.

La convergenza delle varie posizioni religiose e politiche è niente altro che una dimensione naturale dello sviluppo infantile e, solo sotto questo aspetto, è stata dichiarata — cito ancora — irrinunciabile attività educativa, accolta come dimensione naturale elevatrice dello spirito infantile, come esperienza ed atteggiamento umano, non teologico.

Mi spiace, signor ministro, che anche ai cattolici autentici, che pure erano presenti nell'ambito della Commissione, sia sfuggito il fatto che la religiosità universale di cui si parla e si fa tanto vanto si raggiunge sincreticamente muovendo dalle religioni storiche, concrete, mediante un sottile processo di astrazione, che non è affatto religione, ma atteggiamento culturale non maturato attraverso l'indagine critica, bensì attraverso motivi di devozione presenti ed operanti in tutti i corpi mistici.

Alla religiosità non viene sostituito l'ateismo — una posizione così radicale, empia ed inaccettabile farebbe orrore nell'Italia cattolica — ma tale sincretismo, tale detestabile mistificazione, che non è negazione, bensì povertà di sentimento religioso e scarsezza di vita spirituale.

Gli «orientamenti» non solo hanno svuotato il credo cattolico di ogni contenuto, ma hanno affermato cose incompatibili con la verità ecclesiale. Una religione perfettamente intercomunicabile con tutte le possibili confessioni rappresenta, infatti, la moderna indifferenza per ogni forma di culto ed il rigetto della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

nostra religione, che si proclama, come canta il profeta *lumen ad revelationem gentium*.

La nostra religione si vanta di trasmettere integralmente e fedelmente ciò che ha ricevuto da Dio, secondo l'espressione dell'apostolo San Paolo: *ego enim accepi a Domino quod et tradidi vobis*. Ecco il magistero della Chiesa! Se vogliamo la religione nelle scuole e vogliamo la religione cattolica, dobbiamo essere fedeli a questo mandato eterno e divino.

Accepi a Domino: riceviamo dal Signore e tramandiamo agli altri ciò che abbiamo ricevuto in umiltà e santità.

Questo nuovo ideale pedagogico e religioso rappresenta l'ultimo stadio al quale si poteva giungere sul sentiero della dissacrazione, la pseudoreligiosità additata negli «orientamenti» è priva di Dio, è un'ombra vana fuor che nell'aspetto, un motivo ornamentale della scuola materna, ultima asineria, la condanna di ogni timore, anche quello di Dio che premia la virtù e punisce il male.

Siamo, in definitiva, al rigetto della religione stessa in tutto ciò che ha di incompatibile con i postulati della cultura umana. Il premio per il bene, il castigo per il male è un postulato della coscienza che sboccia nell'infanzia e ci accompagna oltre i limiti dell'esistenza. L'immortalità dell'anima ha un suo motivo in Dio, giusto giudice il quale, come dice San Paolo, dà il premio a quanti adempiono il proprio dovere e combattono la buona battaglia.

Dio è morto, dice Zarathustra, ma i padri estensori dei prolegomeni all'insegnamento religioso nella scuola materna hanno acceso una fiaccola, che il poeta chiamerebbe funeraria, sul sepolcro del morto perché la sua presenza non desti timori. Signor ministro, molto meglio una scuola senza religione che una religione senza Dio, senza i suoi grandi e drammatici problemi. Ancora una volta si è voluto giocare al cristianesimo da gente rispettosa, anzi rispettosissima delle formule.

L'11 giugno 1958 veniva espressa la necessità dell'insegnamento nella scuola materna nella forma ricevuta dalla tradi-

zione cattolica; il fondamento e coronamento della religione veniva così riconsacrato in forma meno giuridica e legale, ma più incisivamente pedagogica ed educativa.

Oggi, invece, con la legge del 1968 la commissione di esperti incaricata dal ministro di elaborare il testo preliminare degli orientamenti sull'attività educativa per le scuole materne così si esprime: «In tutte le riunioni fu ritenuta, la religione, elemento — noti la parola, signor ministro — naturalmente applicabile a qualunque piano educativo sulla base di motivazioni serie, anche se non sempre ortodosse».

Fu proclamato il diritto del bambino all'educazione religiosa anche se tale diritto spetta in maniera prioritaria, vorrei dire esclusiva, alla famiglia; ma la scuola si intromette anche nel santuario della famiglia, negli asili e nella scuola materna, preoccupata — si disse — di infondere nei cuori una religione autentica.

Ipocrisia portata al massimo grado!

Signor ministro, le ha lette tutte queste cose?

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono del 1969!

OLINDO DEL DONNO. Mi riferisco ai giorni nostri. È una cosa che fa pena. Si dice «infondere una religione autentica», ma di autentico non c'è rimasto niente.

Si nega la religione sia come rapporto di intimità e di relazione con Dio, sia come scienza. Una dichiarazione lapidaria negli orientamenti afferma: «La religione non è un capitolo della scienza».

Signor ministro, siamo arrivati a questo punto! Per quale motivo manteniamo la religione nelle scuole? Si dice che la religione non è un capitolo della scienza, quando sin dall'antichità si è sempre detto che la scienza...

FILIPPO FIANDROTTI. Solo nell'antichità.

OLINDO DEL DONNO. No, fin dall'antichità, da sempre. Posso citare Aristotile, il

quale, a proposito della scienza, dice «*scientia est cognitio rei per causas*». Che cosa è la teologia naturale, che cosa è la religione? «*Scientia rerum per causas ultimas*», cioè «cerchiamo di indagare fino ad arrivare al termine fisso come dice Dante «...dall'eterno consiglio...», fino ad arrivare a Dio. E Bacone, quando ha riportato il sistema deduttivo, ha dato ancora una conferma a quello che diciamo noi, e cioè che dagli effetti si risale alla causa. C'è il mondo, ci deve essere un Dio, il creatore del mondo; c'è il figlio, ci deve essere il padre, anche se ignoto; anche se lo si indica con *NN*, ci deve essere colui che si chiama padre; la morte ci può strappare i genitori, e ce li strappa, ma rimane sempre quel vincolo di relazione che non è materiale, ma è eterno, come eterna è l'anima, come eterno è l'amore, come eterno è Iddio.

Termino per l'amico Fiandrotti la citazione che stavo facendo.

MARIO POCETTI. Ma lui ha chiesto l'esonero dall'ora di religione!

PIETRO ZOPPI. Fiandrotti chiede l'esonero da tutto!

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io non ho visto il modulo, però! (*Si ride!*).

OLINDO DEL DONNO. Ora, se *vere scire est per causas scire*, come si può accettare signor ministro, un'idiozia simile, cioè l'affermazione che la religione non è un capitolo di scienza? E difatti per loro non è scienza, ma sentimento, favola, tradizione, racconto, superstizione. E io voglio domandare: vale la pena andare a scuola, spendere soldi, fare dispute, controversie, eccetera, se la religione è un'inezia, è un racconto, è una favola, simile a quelle di Fedro, o a quelle di La Fontaine?

FILIPPO FIANDROTTI. Anche per quelle si spende!

OLINDO DEL DONNO. Dire poi che si può essere atei e nello stesso tempo one-

stissimi e moralmente esemplari (sono frasi che cito alla lettera) è un'altra assurdità. Non so se possa valere, ma abbiamo dimenticato la lotta di sant'Agostino con i pelagiani; abbiamo dimenticato quella massa dannata la quale dopo il peccato non può non peccare, e siamo arrivati al punto di dire che si può essere onestissimi, al superlativo assoluto, si può essere scienziati grandi e di gran fama, come direbbe Dante, anche se si è atei.

Signor ministro, io avevo preparato un lungo discorso, ma è già tardi, e mi hanno detto...

MARIO POCETTI. Ma Agostino è un esaltatore del libero arbitrio, quindi lasciamo la libertà totale dell'insegnamento religioso!

OLINDO DEL DONNO. Grazie mille! Mi fa piacere sentire da te cose così belle e così preziose.

Signor ministro, dicevo che avevo preparato un lungo discorso, ma mi limito ormai solo ad un'osservazione. La scuola materna, tutti lo sappiamo, non avrebbe dovuto essere così denominata: si chiamò giardino d'infanzia, casa dei bambini, eccetera; prevalse infine il peggio (al peggiore ci si appiglia in Italia), e la si chiamò scuola materna.

La scuola materna, però, non ha orario, non ha materie; si ripromette soltanto il fine di educare alla socialità, di educare alla cortesia, di educare al contatto con la natura; il conoscere vuol dire vivere, toccare, agire. Ma quando lei inserisce in questa scuola l'insegnamento di due ore di religione mi crea l'orario, mi crea una disciplina là dove non deve esserci che spontaneità. E io domando: se questa religione è quella proclamata dagli «orientamenti», l'affideremo ad uno qualunque? Oggi la religione la possiamo affidare ad uno qualunque, e colui che insegna può dire quello che vuole, per la libertà di parola ed anche di insegnamento, per la quale non si esige altro che si sia in possesso di ciò che si insegna. Rosmini, lei lo sa bene, nel discorso del '47 sul comu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

nismo disse che la libertà di parola e di pensiero esige ... (*Commenti del ministro Falcucci*). Sì, c'è un discorso di Rosmini...

FORTUNATO ALOI. Il ministro pensava al 1947, mentre tu ti riferivi ad un secolo prima!

OLINDO DEL DONNO. Sì, era «Discorso sul comunismo». La pagina non la so citare, ma il discorso esiste! Rosmini dunque dice proprio questo, che la libertà di pensiero e di parola esige una cosa sola, che si sappia quello che si insegna. Siccome la religione non è più insegnamento di quello che si è ricevuto da Dio, ma solo convinzione; non fede, non quella fede che vince ogni errore, ma semplicemente convinzione umana maturata attraverso l'esperienza, gli studi, eccetera; allora, se la nostra religione è intercomunicabile con tutte le altre, non possiamo contestare nulla a coloro che insegnano la religione a modo loro, nello spirito loro, secondo le loro convinzioni.

Naturalmente, questa discussione ha il suo valore, ma è marginale di fronte al problema essenziale della religione come la si vuole oggi nelle scuole. Questa non è religione! Infatti, si preferisce non insegnare, anziché insegnare la religione senza partire da Dio. *Ab love initium*, dicevano i nostri padri: ogni inizio deve cominciare dall'alto! E la «circolata melodia», di cui Dante ci parla, parte dalla terra e raggiunge il cielo, nell'infinità e nella grandezza dello spirito (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, una inter-

pellanza e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 15 gennaio 1986, alle 8,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione delle mozioni Bassanini ed altri (1-00156); Fincato Grigoletto ed altri (1-00157); Castagnetti ed altri (1-00158); Bozzi ed altri (1-00159); Rallo ed altri (1-00160); Gorla ed altri (1-00161); Guerzoni ed altri (1-00162); Teodori ed altri (1-00163); Spagnoli ed altri (1-00164); Reggiani ed altri (1-00165) e dello svolgimento delle interpellanze Codrignani ed altri (2-00717) e Spini (2-00795) concernenti il problema dell'insegnamento della religione.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1569. — Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3360).

— *Relatore: Vincenzi.*
(*Relazione orale*).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1609. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, concernente disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche (*Modificato dal Senato*) (3287-B).

— *Relatore: Garavaglia.*
(*Relazione orale*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

5. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

S. 1590. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini (*approvato dal Senato*) (3364).

Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere (2358).

— *Relatore:* Nicotra.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 20,35.

**Trasformazione di documenti
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così trasformati (ex articolo 134, comma 2° del Regolamento): interrogazioni con risposta scritta Pazzaglia nn. 4-06325 e 4-07398 in interrogazioni con risposta in Commissione nn. 5-02223 e 5-02224.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

DOTT. MARIO CORSO

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,30.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONE ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

RUTELLI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere la posizione del Governo in ordine alle esercitazioni di aerei « Harrier » svolte alla vigilia del ferragosto 1985 nella base per elicotteri della marina militare di Luni-Sarzana (La Spezia), questione che è già oggetto di una interrogazione a firma dell'interrogante (n. 4-10960), finora rimasta senza risposta:

per sapere altresì se e come ritiene giustificabile la trasformazione dell'incrociatore « Garibaldi » da portaelicotteri antisom in portaerei, in spregio e lesione delle precise decisioni assunte in sede parlamentare;

per sapere infine come giudica compatibile la creazione di un ruolo aeronavale della marina militare con la particolarissima situazione geostrategica del mar Mediterraneo. (5-02218)

RUTELLI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere il giudizio del Ministro e le iniziative dallo stesso intraprese in ordine all'approvvigionamento da parte dell'esercito di 38 equipaggiamenti per la semina di mine da elicottero, appaltato alla ditta Tecnovar di Bari per un importo di lire 6.973.000.000 (mine escluse) nel giugno 1982 e successivamente integrato il 15 gennaio 1985 con i « contenitori-imballo » i quali erano rimasti esclusi dalla fornitura - per un importo di lire 72.000.000 ciascuno. (5-02219)

MANNUZZU E ONORATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se ha memoria della proposta di legge presentata il 18 ottobre 1984 da tut-

ti i deputati nati o residenti nelle province di Sassari e Nuoro, direttamente interessate, per l'istituzione, a Sassari, di una sezione distaccata della Corte d'appello di Cagliari, d'una Corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni, secondo i voti espressi dal consiglio regionale della Sardegna, dall'Unione delle curie sarde e dalle amministrazioni provinciale e comunale di Sassari;

2) se ricorda d'aver manifestato una pregiudiziale negativa al riguardo fin dal novembre 1984, sostenendo l'inopportunità di risolvere la questione fuori dall'ambito d'una riforma generale ed organica delle circoscrizioni giudiziarie, e se ricorda anche d'aver insistito in tale pregiudiziale negativa ripetutamente in seguito, senza peraltro adempiere all'impegno assunto di proporre con un disegno di legge tale riforma generale ed organica;

3) se è vero quanto riferisce adesso la stampa quotidiana sarda, d'un incontro « a sorpresa », « durato due ore », tra il Ministro di grazia e giustizia ed esponenti d'un partito politico, che gli caldeggiavano l'istituzione a Sassari della sezione della Corte d'appello ottenendo ch'egli esprimesse « seria considerazione circa la fondatezza » di quelle richieste e promettesse di recarsi a Sassari per discuterne;

4) ove ciò sia vero, se non ritenga di rendere noto il suo ripensamento anche alla Camera, in modo di potere davvero addivenire, nella sede propria, alla sollecita approvazione della legge istitutiva degli uffici giudiziari di cui si è detto. (5-02220)

PASTORE, CALONACI, BENEVELLI, GELLI E MONTANARI FORNARI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della sanità e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere - premesso che:

a) la legge 12 ottobre 1982, n. 753, prevede che possono essere destinati al consumo umano diretto soltanto tre tipi di miele e cioè il miele vergine integrale (prodotto nazionale non sottoposto ad al-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

cun trattamento termico di conservazione), la miscela di mieli di origine diversa (intendendo, con questa dizione, le miscele di mieli prodotti nei Paesi della CEE), e la miscela di mieli di importazione (mieli miscelati, provenienti da Paesi extracomunitari);

b) l'8 novembre 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 25 ottobre 1985 che disciplina la tenuta dei registri da parte di chi importa, utilizza per vendere miele, nonché procede alla miscelazione di mieli:

c) nel decreto ministeriale sopra citato viene introdotta ex novo all'articolo 4, un'altra denominazione, non prevista dalla legge n. 753 del 1982, vale a dire la dizione: « Miele vergine integrato », intendendo, con questa frase, una miscela di mieli esclusivamente nazionali, dei quali, per quanto riguarda la data di produzione, va annotata sul registro quella del « prodotto meno recente », cioè del miele più vecchio che è entrato nella miscelazione;

d) in conseguenza di questa innovazione, introdotta attraverso il decreto ministeriale, avremo in commercio due tipi di miele a denominazione assai simile, ma di diverso valore biologico e commerciale e cioè il « miele vergine integrale » ed il « miele vergine integrato »;

e) una tale situazione è destinata a creare una grande confusione tra i consumatori e, soprattutto, a favorire fenomeni di frode sanitaria e commerciale da parte di produttori sleali e scorretti ed infine a permettere un gioco di prezzi che si risolverà a tutto danno degli acquirenti -:

1) le motivazioni che hanno indotto il Governo a modificare con atto amministrativo (e quindi con strumento decisamente anti-costituzionale) una legge dello Stato;

2) il pensiero del Governo sull'opportunità di procedere all'abrogazione o ad una correzione del decreto ministeria-

le del 25 ottobre 1985, riportando la disciplina dell'etichettatura e della commercializzazione del miele al rigoroso rispetto delle norme definite dalla legge 12 ottobre 1982, n. 753. (5-02221)

PASTORE, CASTAGNOLA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CHELLA E TORELLI. — *Ai Ministri per l'ecologia, della sanità, del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere - premesso che

a) il giorno 10 gennaio 1986 alle ore 15,45 si è verificato presso lo stabilimento ACNA di Cengio C. O. (reparto ftalocianine) un gravissimo incidente, durante il quale sono stati intossicati, per emissione di una nube tossica di acido solfidrico, due operai (attualmente ricoverati in stato comatoso presso l'Ospedale San Martino di Genova) e sono stati parimenti interessati all'intossicazione una quindicina di operai (di cui sette ricoverati presso lo Ospedale San Paolo di Savona);

b) l'incidente di cui sopra rappresenta l'ultimo anello di una lunga catena, fatta di malattie professionali con esito letale (circa trenta operai deceduti per neoplasia vescicale indotta da amine aromatiche), di un numero altissimo di lavoratori resi invalidi per malattie professionali e di una serie impressionante di infortuni lavorativi (tra i quali deve essere citato, per la sua eccezionale gravità, quello avvenuto nel maggio del '79: esplosione del reparto destinato alla produzione di cloruro d'alluminio);

c) l'ACNA di Cengio C. O. continua a persistere in una politica produttivistica vetero-aziendale, che ha arrecato ed arreca tuttora gravissimi danni alla salute delle popolazioni dell'intera Val Bormida e danni incalcolabili all'intero ecosistema -:

quali provvedimenti intende assumere il Governo per porre la parola « fine » ad una siffatta gestione produttivistica (che ha come fondamento logico soltanto l'esclusivo tornaconto economico) e per indurre la Società ACNA C. O. ad avviare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

una nuova politica industriale nel settore chimico, che sia, allo stesso tempo, più razionale sul piano economico, maggiormente competitiva sul mercato internazionale e, soprattutto, compatibile con la salute dell'uomo e dell'ambiente.

(5-02222)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza delle condizioni di grave insicurezza e pericolo in cui operano i lavoratori dell'Alluminio Italia di Carbonia (Cagliari) soprattutto per quanto concerne la sala elettrolisi;

quali siano le indilazionabili misure che si intendano adottare al fine di creare condizioni sicure di lavoro e se non ritenga di dover urgentemente interessare gli organi provinciali cui istituzionalmente compete la tutela della mano d'opera e la prevenzione degli incidenti. (5-02223)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere l'entità della disoccupazione attuale in Sardegna e se il Ministro non ritenga, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, di predisporre un organico programma di sviluppo dell'occupazione e un'ampia gamma di corsi di formazione professionale, specie nel campo del terziario, per una seria preparazione dei giovani in attesa di prima occupazione, che garantisca quel minimo di professionalità tale da renderne possibile l'assunzione.

(5-02224)

BELLINI, BOSI MARAMOTTI, SATANASSI E OLIVI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali azioni intende intraprendere per fare recedere l'Associazione Bancaria Italiana

(ABI) dalla decisione di rifiutare la proroga dei prestiti contratti ai sensi del regolamento CEE n. 2969/83 delle aziende agricole colpite dalle calamità e rientranti nelle disposizioni riguardanti le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento (articolo 8 legge n. 198 del 1985).

Per sapere se intende compiere gli opportuni passi verso le banche perché sospendano le richieste di rientro dei prestiti e dell'addebito del tasso pieno degli interessi al fine di evitare un aggravamento ulteriore della situazione complessiva delle aziende colpite dalle calamità del 1985. (5-02225)

BELLOCCHIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che a causa dello scorretto modo di amministrare del sindaco democristiano di San Nicola La Strada, che si è tradotto in una serie di atti illegittimi (dalla corresponsione ad una ditta appaltatrice di lavori di un'anticipazione del 20 per cento dell'importo totale prima della stipula e della registrazione del contratto, all'approvazione di una perizia di variante e supplementiva, stravolgente il progetto iniziale regolarmente approvato dal civico consesso, redatto, per giunta, da un tecnico al quale non era stato affidato alcun incarico né dalla giunta comunale né dal consiglio, e senza peraltro investire della modifica la Cassa depositi e prestiti che aveva finanziato l'originario progetto), il gruppo consiliare del PCI è stato costretto a denunciare l'accaduto alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che con il n. 2281/C/85 ha aperto formale istruttoria — se sia a conoscenza degli ostacoli che si frappongono ad una rapida conclusione delle indagini, necessaria allo scopo di riportare serenità nell'ambiente. (5-02226)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PIRO. — *Al Ministro dei trasporti.* —
Per sapere:

visto lo sciopero in corso presso il Compartimento della motorizzazione civile di Bologna dal dicembre scorso, che ha avuto per conseguenza il blocco del rilascio di immatricolazioni, revisioni, collaudi, esami di patente, permessi per gli impianti di risalita per le stazioni sciistiche e di qualsiasi altro documento attinente;

poiché i danni sono ingentissimi per i venditori di auto, agenzie di pratiche automobilistiche, scuole guida, autotrasportatori, stazioni invernali (si sta compromettendo seriamente la stagione sciistica) e poiché vi è anche la conseguenza di mancati introiti per l'erario;

visto che lo sciopero si effettua nelle province di Brescia, Mantova, Genova, Padova, Verona ma in particolar modo Bologna dove la paralisi è totale;

visto che le motivazioni dello sciopero vanno ricercate — secondo i sindacati dei dipendenti della Motorizzazione — nel mancato riconoscimento dei « profili professionali », adottati in tutti gli altri settori dello Stato e nella carenza di personale (a Bologna solamente 3 ingegneri), oltre che in una indennità di missione che è veramente offensiva (350 lire l'ora !);

considerando che il disagio provoca danni economici anche ai cittadini che devono utilizzare il mezzo privato e quant'altro, per motivi di lavoro —:

se il Ministro non ritenga di dover intervenire con urgenza. (4-12995)

PARLATO. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, dell'interno, del turismo e dello spettacolo, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere premesso

che dal 1963, cioè da 22 anni, risulta chiuso il Teatro Mercadante di Napoli e che da ben sette, diconsi sette, anni sono in corso lavori di riattazione della importante struttura teatrale;

quali sono in dettaglio i motivi per i quali il teatro non sia stato riaperto;

quali sono i motivi per i quali le somme previste nella delibera comunale del 1978 (dicesi millenovecentosettantotto) siano cresciute a dismisura;

se sia vero che nemmeno una recente elargizione di un miliardo (non si sa bene a quale titolo, con quali modalità e condizioni) effettuata dal Banco di Napoli sia servita a coprire il baratro delle necessità senza fondo del restauro;

quanto sia costata sinora in dettaglio l'opera e quali somme siano ancora necessarie per il suo completamento e quali tempi per la sua riapertura, più volte annunciata;

se risulti esatto che il restauro sia costato sinora la sbalorditiva somma di lire 10.000.000 a posto (7.000.000.000:700 posti);

se sia esatto che a sette anni dal 1978 il comune di Napoli, contrariamente a quanto era stato richiesto sette anni orsono dal gruppo consiliare del MSI-DN ed a quanto era stato prontamente assicurato e garantito, non ha ancora deciso in quali forme gestire la struttura, come garantire la piena rappresentatività culturale senza discriminazione alcuna;

quali siano i criteri, i programmi, gli obiettivi di utilizzazione della struttura in tutte le sue pertinenze e che, quando anche il teatro fosse riaperto, esso non potrebbe essere dunque pienamente utilizzato non essendo stati nemmeno avviati a scioglimento i problemi politici, di natura gestionale, culturale, organizzativa, del personale e della programmazione nonostante la manifestata capacità delle varie giunte comunali succedutesi a Palazzo San Giacomo da quel dicembre del 1978 a prodursi in numerosissime farse, che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

peraltro hanno riscosso il favore della critica e dell'informazione conformista ma non quella del pubblico. (4-12996)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

oltre un anno fa, il 18 settembre 1984, il sottoscritto presentò interrogazione n. 4-05384, volta a denunciare la illegittimità dei lavori in corso negli ampi locali siti in Napoli, alla via Scarlatti, già occupati in precedenza prima dal Cinema Ideal e poi dalla Galleria Zuppardo ed a richiedere quali iniziative avessero assunto il comune di Napoli in ordine alla repressione degli abusi edilizi in corso ed a quelli commerciali in programma, giacché fino ad allora era noto che la trasformazione degli ambienti era volta a realizzare un complesso organico di esercizi commerciali in una zona nella quale già insistono 3 grandi magazzini a poche decine di metri e al di fuori e contro ogni funzione logica di compatibilità con una sana pianificazione delle presenze commerciali;

sinora peraltro, pur avendo certamente i ministri interessati avviate le procedure informative per dare riscontro agli atti di sindacato ispettivo, non risulta pervenuta alcuna risposta pur essendo emerse queste notizie:

1) si tratta effettivamente di una iniziativa commerciale, priva allo stato di legittimità essendo state richieste e sembra non ancora concesse ben 43 licenze, diconsi 43 licenze;

2) la disinvolta operazione fa capo alla società CIELLEMME e di cui è amministratore tal Vincenzo Pofi;

3) i lavori compiuti all'interno dei locali sono del tutto abusivi (si che ammesso e assolutamente non concesso per quanto sopra detto che fosse lecito concedere la licenza commerciale essa sarebbe basata sul fatto illecito dell'abusivismo edilizio che, costituendone il presupposto,

dunque in ogni caso inficia la possibilità di aprire il IV grande magazzino; e qui si ricorda incidentalmente che già per la apertura del III, quello della COIN, vi furono infinite e tuttavia sacrosante polemiche); tra tali lavori abusivi compiuti al centro del quartiere Vomero iniziati prima della interrogazione del 18 settembre 1984, ma proseguiti dopo senza che il comune, venuto a conoscenza dei fatti a seguito del predetto atto, ritenne doveroso sospenderli, diventando dunque sindaco ed assessori complici della clandestina operazione in corso, hanno riguardato tra l'altro lo sbancamento di 450 metri cubi, la demolizione dei solai di calpestio, la radicale trasformazione interna e quella di tutti gli accessi, completamente travolgendo perciò la struttura originaria;

4) gli abusi perpetrati e quelli in programma risultano denunciati sin dal settembre scorso alla procura della Repubblica di Napoli dal consigliere provinciale Antonio Tajani (che è anche presidente del Centro commerciale Vomero) nonché dall'ingegner Sergio Vizioli capogruppo consiliare del MSI-destra nazionale nella circoscrizione Vomero;

5) la questione è già nelle mani della autorità giudiziaria avendo disposto il pretore dottor Enrico Barone, che incaricò quale consulente l'ingegner Giuseppe Golia, una significativa — sotto ogni aspetto — serie di sequestri e dissequestri del cantiere —:

quali sono le persone, le autorità, gli enti e gli uffici che non abbiano sino a questo momento consentito ai Ministri precedentemente interrogati di rispondere e quali ne siano i motivi che l'interrogante chiede di conoscere anche per valutare l'adozione di ulteriori iniziative in altre sedi;

quale fosse lo stato dei luoghi, e la legittimità dei lavori all'epoca del precedente atto di sindacato ispettivo, durante le varie fasi dei lavori ed attualmente;

se risponde a verità che esiste un contrasto all'interno della amministrazione

comunale di Napoli (e non solo tra lo assessore all'Annona del Barone e quello all'edilizia Abruzzese), in ordine alla opportunità o meno di tenere aperti gli occhi, di chiuderne uno o tutti e due sulla vicenda i cui sbocchi dovrebbero prima o poi su molteplici versanti portare, più che alla apertura dei locali alla attività commerciale a quella dei cancelli del carcere di Poggioreale. (4-12997)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere - atteso che:

il volo AZ 065 delle ore 6,30 di martedì 7 gennaio 1986 è partito in effetti alle 7,45 in quanto, hanno affermato gli assistenti di volo, si era in ritardo con lo sbrinamento di parti interessate al movimento dell'aeromobile, ed altre situazioni connesse;

il volo AZ 065 è previsto in partenza alle 6,30 di martedì 7 gennaio 1986, in periodo invernale e da Linate di cui sono conosciute le condizioni atmosferiche, da molti mesi e in tempo perché la programmazione degli interventi fosse predisposta per l'orario di partenza programmato -

quali siano le ragioni di questa disfunzione che ha creato ritardi a diversi utenti di tale volo e disagi rispetto ad impegni assunti in orari che collimavano con l'orario di partenza da Linate per le 6,30. Un orario per chi viene da fuori Milano di certo non agevole, ma necessario per utilizzare meglio il viaggio a Roma. (4-12998)

MENNITTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che il consiglio comunale di Taranto ha approvato alla unanimità un ordine del giorno con il quale auspica che la sede della Direzione generale dell'Italsider sia trasferita nel capoluogo jonico;

2) se non ritenga di confortare tale richiesta con il proprio intervento presso

l'IRI, atteso che lo stabilimento di Taranto è ormai il centro siderurgico più importante del gruppo Finsider e necessita di una gestione che venga esercitata con poteri decisionali operanti sul posto e non attraverso una schiera di dirigenti « pendolari », che non hanno favorito il processo di integrazione con la realtà economica locale;

3) se non ritenga infine che tale iniziativa possa rientrare in una nuova strategia dell'IRI nei riguardi del mezzogiorno nel quadro degli impegni assunti dal sistema delle partecipazioni statali per favorire il processo di sviluppo delle aree meridionali. (4-12999)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno, della protezione civile, di grazia e giustizia.* — Per conoscere - premesso che all'alba del 27 dicembre scorso in Napoli al Vico Lungo S. Matteo nel quartiere Montecalvario sono orrendamente decedute a causa di un incendio sviluppatosi nella loro abitazione cinque persone e che i vigili del fuoco hanno potuto raggiungere il luogo solo un'ora dopo giacché il loro arrivo è stato ritardato dalla assoluta impraticabilità delle strade del quartiere a causa delle auto in sosta, da cumuli di spazzatura non rimossa, dall'affastellarsi di intelaiature metalliche poste a sostegno dei palazzi « pericolanti » da cinque anni a seguito del terremoto dell'80 e mai ristrutturati mentre i vigili del fuoco, dal canto loro, sembra non disponessero di sufficienti risorse idriche (mentre in zona mancherebbero addirittura bocche antincendio) né di teloni di salvataggio -:

quali responsabilità siano state accertate in termini sia giudiziari (a seguito della avvenuta presentazione di denunce alla Magistratura contro il Sindaco di Napoli) che in termini amministrativi in relazione:

a) alla mancata rimozione della spazzatura;

b) alla sosta vietata di auto;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

c) al permanere, a cinque anni dal terremoto, dei ponteggi (che sembra rendano cifre cospicue agli installatori) di sostegno, in parte giudicati superflui, e comunque alla mancata riattazione;

d) alla carenza di bocche antincendio nella zona;

e) in genere a tutte le circostanze di fatto che, facendo carico ad atti che il comune di Napoli avrebbe dovuto assumere ed ha omesso di assumere, configurano ipotesi di reati ed illeciti amministrativi che hanno prodotto la morte di cinque innocenti vittime per la tardività dei soccorsi, dovuta alla impossibilità di celere afflusso dei mezzi. (4-13000)

PARLATO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere la natura, i motivi e le responsabilità precise della faida apertasi tra il sindaco di Napoli e il presidente dell'IRI di cui alle dichiarazioni rese dal primo a *Il giornale di Napoli* in un articolo a firma di Roberto Napolitano, pubblicato il 21 dicembre scorso.

Si apprende da tale articolo che:

a) la responsabilità del mancato insediamento di Disneyland a Napoli risale alla SPI (la finanziaria di promozione industriale delle partecipazioni statali): «avevamo chiesto più volte alla SPI di definire nello studio di fattibilità per la realizzazione in Campania del parco dei divertimenti della Disneyland, ma sono state parole al vento», ha infatti affermato il sindaco di Napoli;

b) «Prodi con questa città ha chiuso... Il sindaco di Napoli non è degno nemmeno di una risposta» ha continuato il sindaco... «con una procedura del tutto singolare - aveva infatti così egli scritto al Presidente dell'IRI - apprendo che la SPI ha proceduto nella più totale assenza di contatti a promuovere uno studio di prima fattibilità del BIC (centro assistenza e di servizio per la promozione di iniziative industriali ad alta innovazione, *n.d.r.*) nell'area napoletana dando-

ne ufficialmente notizia nel corso di un convegno al Banco di Napoli». Ed ancora: «sempre nel corso dello stesso convegno ho appreso di soluzioni ubicazionali cui perverrebbe la ricerca della SPI, che interessano aree sulle quali esistono già progetti del Commissario di Governo». «In pratica D'Amato - riferisce il quotidiano - lamenta di aver manifestato la propria ampia disponibilità (a Palazzo San Giacomo giace un lungo carteggio tra comune e SPI) verso le nuove iniziative della finanziaria IRI e di essere bruscamente tagliato fuori quando si trattava di prendere le prime decisioni operative. È l'inizio di una polemica destinata a salire di tono nelle prossime settimane. Il progetto BIC (in Gran Bretagna ha creato ventimila nuovi posti di lavoro in meno di cinque anni) è finanziato dalla CEE a fondo perduto per il 50 per cento e, almeno a Napoli, è ancora fermo alla fase dello studio. Ma è stata sufficiente per aprire un contenzioso senza precedenti. Prodi non ha mai risposto (neppure a voce) alle proteste di D'Amato; lo scontro è ormai aperto e, a quanto risulta non riflette soltanto una questione di metodo. Il centro studi "Meridiana" (al quale la SPI ha commissionato la ricerca) propende per un "BIC" di servizi come locomotiva di una rete di imprese private medio-piccole da mettere nell'area di San Giovanni a Teduccio zona orientale della città; il comune, dal canto suo, ha commissionato uno studio di fattibilità all'IASM, il centro studi presieduto da Andrea Saba, che presceglie l'area (700 mila metri quadrati) della Mostra d'Oltremare e che punta ad un BIC del tutto nuovo, come sede internazionale di ricerca e di esposizione, dei prodotti tecnologici da un lato, e di prodotti dell'industria campana dall'altro. Le linee del progetto IASM sono state al centro di un incontro dell'altro giorno a Palazzo San Giacomo tra il sindaco D'Amato, il vice Francesco Gesue, l'assessore al turismo Rusciano, i vertici della Mostra (Salvati e Rodinò) e rappresentanti della Camera di commercio (Servillo e Perrotta) e dell'IASM (Acremann)».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

Per sapere se siano concepibili ed accettabili, ove quanto riportato fosse esatto, un simile accavallamento di progetti e di iniziative, un assoluto scoordinamento tra diversi organi, enti, istituti, del sistema pubblico, un vergognoso guazzabuglio di interessi, di superficialità, di prevaricazioni, tutto a danno della città per responsabilità che appaiono connesse in un antico disegno che continua a penalizzare la città di Napoli, travolgendo oltretutto il territorio con localizzazioni contraddittorie e gestendolo come fosse cosa propria (si ritorni su quella frase « Prodi ha chiuso con Napoli »), sulla questione della localizzazione di Disneyland, su quelle della iniziativa della BIC per conto SPI e su quella per conto Iasm;

quale sia la verità dei fatti e quali le responsabilità di tutti gli Enti a partecipazione statale; dello Iasm; del comune di Napoli e dell'ente mostra in questa non edificante faida. (4-13001)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendano intervenire per stroncare il sottosalario che viene corrisposto dal comune di Volla (Napoli), come ha denunciato il consigliere Fabiano del MSI-destra nazionale, alle bidelle assunte con contratto a termine ed alle quali nonostante il carico di famiglia, non vengono corrisposti gli assegni familiari. (4-13002)

PIRO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a) quanti detenuti si sono tolti la vita nell'anno 1985;

b) quanti detenuti che si sono suicidati nel 1985 erano in attesa di giudizio, ed accusati di quali reati;

c) quali pene dovevano scontare i detenuti suicidatisi nel 1985 che erano stati condannati in sede definitiva;

d) qual'è l'età dei detenuti che nel 1985 si sono tolti la vita;

e) in quali carceri e reclusori erano detenuti. (4-13003)

ALASIA, FIANDROTTI, SANLORENZO, D'AMBROSIO, RICOTTI, RIDI E CANNELONGA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere -

considerato il positivo andamento degli ultimi esercizi della Fiat IVECO e la prevista chiusura in pareggio del bilancio del 1985;

rilevato che a fronte dei programmi aziendali di ristrutturazione e di innovazione, di processo e di prodotto, c'è opportunamente un consistente contributo finanziario pubblico con la legge n. 46;

ritenendo che a questo rilevante sforzo debba accompagnarsi una messa a punto di impegni aziendali e dello Stato tali da consentire una ripresa e consolidamento duraturo delle produzioni del Gruppo nella intera gamma dei suoi prodotti -:

se il Governo intende sostenere la più volte auspicata revisione della legge n. 151 (Piano autobus), sia per quel che riguarda le procedure che vanno snellite, sia per l'entità degli stanziamenti per il rinnovo del nostro parco, per il quale la stessa Federtrasporti prevede un fabbisogno per il solo 1986 di circa 4.500 autobus, esigenza non assolutamente affrontabile con lo stanziamento previsto dalla legge finanziaria anche dopo che il Senato ha reintrodotta le norme relative alla legge n. 151 nella finanziaria stessa;

se non ritenga assecondare lo sforzo della Federambiente e delle Aziende della igiene urbana per potersi dotare di un parco automezzi debitamente attrezzato, sia adeguando gli interventi di sostegno alle aziende previsti dalla Cassa depositi e prestiti, onde siano adottate norme che facilitino l'acquisto, sia intervenendo sui programmi e sulla progettazione delle aziende costruttrici in generale e della

IVECO in particolare perché vengano costruite tipologie di autoveicoli adatti alle particolarità di questo servizio pubblico.

Considerate le potenzialità presenti nei Paesi in via di sviluppo, particolarmente per quel che riguarda il settore del veicolo pesante, e tenuto conto che la già forte presenza del prodotto giapponese su tali mercati tenderà a consolidarsi nei prossimi anni, anche in assenza di una nostra adeguata offerta, cosa che renderà certamente più problematica una nostra successiva penetrazione, si chiede di sapere:

se il Governo non intenda, a fronte di progetti aziendali che debbono essere predisposti, adeguare le misure di sostegno alla esportazione in considerazione anche dei particolari problemi che tali mercati comportano;

quale impulso è prevedibile possa venire al settore dei veicoli pesanti dall'attuazione di un Piano pubblico nel campo della difesa civile, della forestazione ecc. e quale rapporto sia stato avviato al proposito fra il Governo, con i vari Ministeri competenti, e le aziende produttrici;

quale fondamento e consistenza hanno le voci di un possibile incorporamento della Ford Europa (sezione Camions) da parte della IVECO e, in caso affermativo, quali prospettive si aprirebbero conseguentemente a tale operazione sul mercato europeo ed extraeuropeo. (4-13004)

RONCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

la OTO-MELARA del gruppo EFIM di La Spezia, sta accelerando la costruzione di dieci modernissimi cannoni semoventi « PALMARIA » da 155 mm., con gittata da 30 km., mezzi sui quali si conducono anche sperimentazioni per l'uso di proiettili nucleari, da fornire alla Libia a completamento di un'ingentissima fornitura militare;

la stessa azienda ha predisposto le pratiche per l'invio di una decina di tec-

nici, con compensi dai 40 ai 60 milioni per 4 mesi, che dovrebbero partire nei prossimi giorni per il campo militare libico di Ohms a 100 km. da Tripoli, per completare in tempi accelerati questa fornitura militare;

la stessa azienda, delle partecipazioni statali, mantiene regolari e ingenti forniture di pezzi di ricambi alla Libia;

la interrogazione presentata dall'interrogante in data 11 ottobre 1985, n. 11471, riguardante le modalità di alcune forniture militari alla Libia, non ha ancora avuto risposta;

il problema del traffico di armi non riguarda evidentemente solo la Libia, ma anche numerosi altri paesi del Mediterraneo ed anche di altre aree calde dove sono in corso pericolosi conflitti -:

se il blocco di forniture militari alla Libia sia un'operazione di pura propaganda senza pratici effetti, e in particolare se non riguardi ricambi, o completamenti di forniture militari di armi pericolosissime e invio di tecnici-esperti di costruzioni e manutenzioni militari:

se non intendono concorrere, per quanto compete alle rispettive responsabilità, ad una rapida approvazione di una nuova normativa sulla limitazione ed il controllo delle esportazioni ed i transiti di materiali di armamento. (4-13005)

RONCHI E TAMINO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - premesso che

a) il comune di Borgarello (provincia di Pavia), ha presentato una variante di PRG che prevede un insediamento residenziale di 100.000 metri cubi e un campo da golf per una superficie totale di un milione e duecentomila metri quadrati di territorio a ridosso della Certosa di Pavia uno dei più importanti monumenti italiani ed europei;

b) il complesso monumentale non può essere isolato dal territorio circostante;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

c) l'area interessata fa parte dello storico Parco dei Visconti -:

1) se non ritenga intervenire per esprimere il proprio più pieno dissenso nei confronti di questo progetto e sviluppare tutte le possibili iniziative per concorrere a bloccarlo;

2) se intende promuovere un incontro con gli enti territoriali interessati per mettere a punto un piano concreto di salvaguardia della Certosa di Pavia.

(4-13006)

POLLICE. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che il prefetto di Salerno ha disposto l'arresto di 16 dirigenti politici del comitato disoccupati organizzati di Salerno;

se sia a conoscenza che questo arresto, contemporaneamente al pestaggio indiscriminato di pacifici cittadini che manifestavano la propria volontà di applicazione degli articoli 1 e 3 della Costituzione, stia determinando una gravissima situazione di tensione sociale;

se sia a conoscenza che questa operazione di polizia si sia inserita in una contrattazione tra CGIL, CISL, UIL, disoccupati ed istituzioni, in atto pacificamente da mesi;

se non ritenga che questo abbia determinato l'abbandono della necessaria funzione di amministrazione *super partes* da parte del più alto rappresentante dello Stato nella provincia, schierando automaticamente il Ministero dell'interno a tutela di una delle due parti in causa, certo non la migliore;

se non considera questo comportamento del prefetto di Salerno incompatibile con l'esigenza di ordine pubblico e se il suo operato non vada con prontezza censurato, avendo trasformato una istanza di confronto democratico sulle opzioni di sviluppo occupazionale di una tra le province meridionali meno tutelate (108.000 disoccupati e 8.000 cassintegrati) in una questione militare;

quali provvedimenti intende adottare nei confronti del prefetto Fasano, o, in subordine quale sia la fonte politica di legittimazione di un operato che vede lo Stato rispondere con le armi in pugno ad un legittimo, democratico, non violento movimento per il lavoro nel Sud.

(4-13007)

POLLICE. — *Ai Ministri della difesa, del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere - in riferimento alla concessione della cassa integrazione alla ditta Intermarine di Sarzana considerando che:

a) il bilancio di esercizio 1985 reca per l'Intermarine un utile di circa 12 miliardi dei quali circa 3 ridistribuiti agli azionisti come utili e la rimanenza investiti in Bot;

b) la stessa Intermarine ha recentemente rilevato altre aziende assorbendo tra l'altro il cantiere di Carrara;

c) che la stessa Intermarine ha chiesto la quotazione in borsa -:

se non ritengono pretestuoso, immorale e illegale la concessione della cassa integrazione in quanto fa carico all'INPS di spese di gestione sopportabilissime da una azienda in condizioni tanto floride.

Per conoscere sempre in riferimento alla stessa questione se non si ravvisi l'opportunità di una indagine sui fatti esposti per trarne le opportune conseguenze.

(4-13008)

D'ACQUISTO, CARRUS E MEMMI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere, in rapporto a quanto pubblicato dal settimanale *L'Espresso* nel suo più recente numero:

se sia vero che il dottor Gabrielli, responsabile del settore finanziario dell'ENI, ben noto per il ruolo negativo da lui svolto in occasione del cosiddetto « venerdì nero » (crollo della lira sui mercati valutari), abbia chiesto un miliardo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

di lire, in compenso del suo trasferimento ad altro incarico nell'ambito dello stesso ente e delle sue filiazioni;

se siano state adottate le opportune e tempestive iniziative, volte a scongiurare una così grave distorsione delle regole di buona amministrazione in un ente pubblico;

quale sia oggi la effettiva posizione del dottor Gabrielli all'interno dell'ENI, e quali motivazioni abbiano suggerito una sua ulteriore utilizzazione di vertice senza alcuna salvaguardia per gli interessi dell'Ente. (4-13009)

CARADONNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se il ministro è a conoscenza dello stato di estrema precarietà in cui versa la situazione dell'ordine pubblico nel comune di Oppido Marmertina in provincia di Reggio Calabria.

L'interrogante fa presente che i continui fatti di violenza mettono in condizione i cittadini del comune calabrese di disperare ormai della giustizia e della autorità dello Stato.

La popolazione vive infatti in un costante clima di terrore temendo ogni giorno per la vita ed i beni.

Ciò premesso l'interrogante chiede quali provvedimenti intenda prendere il Governo di fronte ad una situazione intollerabile in un paese civile e se non ritenga in stridente contraddizione con i provvedimenti invocati, che dovrebbero essere presi, il ritiro dal comune di Oppido Marmertina del reparto di polizia di Stato che vi era di stanza, nonché le condizioni disagiate della sede della locale stazione dei carabinieri. (4-13010)

CASINI PIER FERDINANDO. — *Ai Ministri per gli affari regionali e della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intendano assumere o sollecitare alla regione Emilia-Romagna, in relazione alla situazione di grave irregolarità già emersa per l'USL 35 di Ravenna, dove

varie promozioni a direttori amministrativi capi servizio sarebbero avvenute senza i necessari requisiti di legge.

In particolare appare urgente il ripristino di una corretta situazione giuridica dopo la sentenza del TAR dell'Emilia-Romagna del 22 maggio 1985, depositata il 17 dicembre 1985, che conferma il contenuto di un'interrogazione parlamentare già precedentemente presentata e dà ragione a diversi ricorsi avanzati.

Infatti la sentenza citata afferma la mancanza dei requisiti congiunti richiesti per queste promozioni di « cinque anni di anzianità nella qualifica » e « la laurea » prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 761 del 1979, allegato secondo e precisati dal Consiglio di Stato con sentenza 693 del 1984, e la mancanza di « oltre ottocento posti-letto », come pure prescritto, per l'ospedale di Ravenna nel 1979. Pertanto incombe ora all'USL 35, al di là di eventuali ricorsi che possono essere avanzati al Consiglio di Stato, l'onere di ripristinare la situazione giuridica corretta e di recuperare le somme indebitamente erogate in questi anni. (4-13011)

CASINI PIER FERDINANDO, PELLICANÒ, CARRUS E BONFERRONI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

se non ritenga opportuno che il settore metallurgico ferroso e non ferroso a partecipazione statale, attualmente presente in IRI, ENI ed EFIM, debba essere oggetto di una politica di maggior coordinamento e possibilmente di riconduzione del settore sotto la gestione di un unico ente al fine di sfruttare le sinergie del sistema per una più rapida ed incisiva azione di risanamento;

se non ritenga, qualora gli indirizzi sopra espressi siano condivisi, di indicare intanto nell'EFIM, ed in particolare nella finanziaria MCS, la sede propria per l'auspicata concentrazione delle attività metallurgiche non ferrose, tenuto conto che la stessa MCS sta gestendo la ristrutturazione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

razione del settore alluminio, con problematiche molto simili a quelle dei settori piombo, zinco, rame e ottone facenti capo alla società Sameton-SAMIM del Gruppo ENI;

se non ritenga determinanti per la emanazione di direttive nel senso sopra indicato le seguenti motivazioni:

il possibile trasferimento da settore a settore delle relative tecnologie per la lavorazione dei semilavorati;

la possibilità per tutto il comparto dei non ferrosi di usufruire delle esperienze e delle conoscenze dell'Istituto sperimentale metalli leggeri di Novara della MCS;

la possibilità di integrare le strutture commerciali della società Alumina-MCS con quelle della Sameton-SAMIM con riduzione dei rispettivi costi di vendita e distribuzione;

la possibilità di ottenere una riduzione dei costi di struttura, tenuto presente tra l'altro che le maggiori unità produttive Sameton-SAMIM sono localizzate a Porto Vesme e a Porto Marghera, contigue agli stabilimenti Alumina, come analogamente avviene anche per altre localizzazioni di unità produttive delle due stesse società. (4-13012)

PASTORE, PALOPOLI E CECI BONIFAZI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

a) con decreto del Ministro della sanità 18 ottobre 1985 (pubblicato sul supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 14 dicembre 1985), concernente: « Integrazione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale », venivano incluse in detto Prontuario le specialità medicinali a base di insulina umana;

b) al terzo comma dell'articolo 1 del decreto ministeriale, sopra citato, viene stabilito che la prescrizione delle confezioni di specialità medicinali incluse *ex*

novo nel Prontuario terapeutico non è assunta a carico totale o parziale del servizio sanitario nazionale, ove le confezioni stesse non rechino il bollino autoadesivo a lettura automatica in sostituzione dell'attuale fustello;

c) le confezioni delle specialità a base di insulina umana, attualmente in commercio, sono sprovviste dei requisiti richiesti dal terzo comma dell'articolo 1 del decreto ministeriale sopra citato;

d) una tale situazione viene a vanificare di fatto l'inclusione nel Prontuario terapeutico delle specialità a base di insulina umana ed arreca, di conseguenza, notevoli disagi e difficoltà all'effettuazione di una corretta terapia per i cittadini diabetici insulino-dipendenti -:

1) quali provvedimenti ha intrapreso o intende intraprendere per ovviare a questa assurda ed irrazionale situazione;

2) in particolare quali iniziative intenda assumere nei confronti delle case farmaceutiche, produttrici di insulina umana, affinché queste si adeguino, con assoluta urgenza, alle disposizioni ministeriali;

3) quali norme intenda impartire, nel periodo transitorio e contingente, affinché i cittadini diabetici insulino-dipendenti possano disporre già sin d'ora delle specialità a base di insulina umana con onere a totale carico del servizio sanitario nazionale. (4-13013)

PASTORE, MONTANARI FORNARI, BENEVELLI, GELLI E MAINARDI FAVA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

a) in Italia vengono commercializzate centinaia di acque minerali, tutte, o quasi tutte, gratificate dal nome di un santo;

b) nelle etichette, stampate sulle bottiglie, vengono indicati, con estrema precisione, i caratteri fisici e chimico-fisici dell'acqua imbottigliata, nonché le sostanze disciolte in un litro d'acqua (oltre che i risultati relativi all'analisi batteriologica);

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

c) sulle stesse etichette compare, per molte qualità di acqua minerale (più o meno santificata) la generica dizione: « addizionata di anidride carbonica », senza che venga minimamente indicata la quantità di anidride carbonica addizionata, né, tanto meno, la quantità totale dei gas disciolti -:

1) se la generica dizione « addizionata di anidride carbonica » è stata autorizzata dal Ministero della sanità;

2) in caso affermativo se ritenga necessario ed utile rivedere la concessione di tali autorizzazioni, nel formale e sostanziale rispetto delle norme definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 1985, n. 41, concernente: « caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano ».

(4-13014)

PASTORE, CASTAGNOLA, BOCHICCHIO SCHELOTTO E CHELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che il giorno 10 gennaio 1986 alle ore 15,45 si è verificato presso lo stabilimento ACNA di Cengio C.O. (reparto ftalocianine) un gravissimo incidente, durante il quale sono stati intossicati, per emissione di una nube tossica di acido solfidrico, due operai (attualmente ricoverati in stato comatoso presso l'ospedale San Martino di Genova) e sono stati parimenti interessati all'intossicazione una ventina di operai (di cui sette ricoverati presso l'ospedale San Paolo di Savona) -:

1) se è a conoscenza del seguente comunicato, redatto dal Consiglio di fabbrica dell'Azienda nella mattinata del 10 gennaio 1986 (prima cioè che si verificasse l'incidente sopra descritto): « Da troppo tempo è in atto in fabbrica una mobilità del personale sia all'interno di essa, sia verso altre aziende, che non è più discussa, né contrattata con il consiglio di fabbrica. Riteniamo inoltre immotivata quella mobilità interna dalle officine ai reparti di produzione perché porta allo

smantellamento di settori manutentivi indispensabili alla sicurezza e alla capacità produttiva degli impianti.

Questo processo di mobilità, gestito e voluto unicamente dalla Direzione, sta impoverendo in modo irrimediabile quella capacità professionale che è sempre stata da noi ritenuta vitale per lo sviluppo futuro dell'azienda.

Pertanto questo consiglio di fabbrica chiede alla Direzione di non proseguire nel tipo di mobilità sopra denunciata e di verificare in un incontro nel più breve periodo possibile, esteso alle segreterie sindacali provinciali, se sono stati mantenuti gli accordi della piattaforma rivendicativa sui problemi « occupazione, mobilità, organizzazione del lavoro »;

2) quale giudizio esprime il Governo sui fatti descritti in premessa, alla luce anche delle pesanti denunce fatte, in epoca non sospetta, dal consiglio di fabbrica dell'azienda.

(4-13015)

MANNA E PARLATO. — *Al Governo.* — Per sapere - premesso che nel corso del dibattito sul bilancio 1985 l'assessore alle finanze e ai tributi della regione Campania ha voluto graziare, definendolo « fisiologico », l'accumulo di millesettecento miliardi di residui passivi fatto registrare dall'ente a fronte di una competenza dei seimila miliardi di lire, ed ha voluto scagionare sé e i suoi attribuendo il mancato utilizzo delle risorse nonché il complessivo marasma finanziario della regione ad una programmazione che non riescè a fronteggiare le svariate e complesse problematiche campane a causa di una sempre più scarsa propensione dei comuni a progettare, investire e produrre -:

quali competenti indagini intenda avviare per far luce sui motivi per i quali l'assessore in questione e il suo predecessore non si sono mai preoccupati di disporre controlli ed accertamenti a tappeto sull'intera area regionale al fine di verificare l'osservanza della legge regionale 10 aprile 1980, n. 20, che impone il

pagamento della tassa di concessione regionale sugli atti e i provvedimenti emanati dall'ente nell'esercizio delle funzioni ad esso trasferite dallo Stato a norma dell'articolo 117 della Costituzione;

quali competenti iniziative voglia porre in essere a che possano essere quantificati i danni che l'assessorale inerzia ha prodotto fin qui all'erario regionale campano: danni che, in parte, sono addirittura irreversibili, stabilendo la citata legge regionale (all'articolo 12) che « l'accertamento delle violazioni può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno in cui esse violazioni sono state commesse ».

Risulta agli interroganti che il pletorico apparato di ispettori e accertatori esterni di cui l'assessorato dispone è stato sempre scarsamente impegnato fin dall'entrata in vigore della legge regionale, e che del comportamento omissivo (incolpevole, perché subordinato) dei funzionari verificatori si sono sempre lamentati, senza speranza, quei pochi farmacisti, titolari di case di cura e di ambulatori, di gabinetti di analisi e di agenzie di viaggio, di alberghi e di ristoranti, di riserve di cacao e di aziende faunistiche, di servizi pubblici automobilistici e di imprese artigiane, nonché quei pochi produttori e smerciatori di acque minerali, campeggiatori e « coltivatori » di cave e torbiere che pagano regolarmente e che — al corrente delle sistematiche evasioni dei loro colleghi e della cronica latitanza dei controlli da parte di coloro che dovrebbero accertare e punire le violazioni e invece le incoraggiano e le proteggono evidentemente per motivi clientelari — in quale stima abbiano finito per tenere anche le istituzioni regionali e i loro manovratori è facilmente immaginabile.

(4-13016)

RONCHI E TAMINO. — *Ai Ministri per l'ecologia e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero dell'agricoltura e foreste con decreto n. 8374 del 25 maggio 1985

ha conferito all'Ente autonomo di bonifica, irrigazione e valorizzazione fondiaria, con sede ad Arezzo, l'incarico per lavori di bonifica idraulica in provincia di Perugia;

in seguito a questi lavori nei comuni di Città di Castello e Umbertide, nella zona compresa fra Trestina e la confluenza del fiume Nestore con il fiume Tevere, la bellezza naturale del luogo è stata completamente alterata mediante la distruzione della flora, della vegetazione e degli alberi di alto fusto che circondavano il fiume Nestore;

il letto del fiume Nestore è stato completamente alterato con lavori di ruspe e abbassato notevolmente con il conseguente rialzo di argini non naturali e con infrastrutture in cemento;

ciò comporta la totale scomparsa di tutte le forme di vita animale, uccelli e pesci che avevano il loro *habitat* naturale nel fiume —:

quali provvedimenti intendono adottare per verificare la coerenza di simili interventi con normative vigenti (in particolare il cosiddetto decreto Galasso) e per porre fine a simili devastazioni ambientali. (4-13017)

MANNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga di dover disporre approfonditi competenti accertamenti al fine di verificare se siano degne di fede le voci insistentemente circolanti all'ombra del Vesuvio secondo le quali i rappresentanti legali della unità sanitaria locale n. 34 della Campania (che dovrebbero amministrare la salute dei centoventimila abitanti di Pompei, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase) gestirebbero l'ente pubblico loro affidato come cosuccia di casa loro da potersi usare a capriccio. Pare che decine di appalti siano stati affidati a trattativa privata e non già per pochi bruscoletti ma per decine di miliardi di lire; pare che spese inutili e dissennate siano state sostenute specialmente per arredare gli uf-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

fici, nel più solenne dei quali sarebbe stato speso, per la presidenziale poltrona, quanto sarebbe occorso per l'acquisto di un trono imperiale; pare che buona parte del personale impiegatizio, medico o paramedico sia stato assunto alla maniera solita, e cioè senza concorso ma su segnalazione delle cosche politiche e delle congreghe prelatizie. E pare che, nonostante sia scaduto da un bel pezzo il mandato, le prevaricazioni continuino, su scala sempre più vasta e sempre impunemente. Con il beneplacito del CORECO: che, pare, mai avrebbe contestato ai suddati messeri violazioni o difformità, e mai ne contesti. E con la complicità dei comuni: i quali, al corrente delle voci surriferite, mai si sarebbero peritati di chiedere bilanci e spiegazioni, e mai ne chiedano. (4-13018)

POLLICE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere

premessi che la normativa emanata per la regolamentazione della mobilità a domanda, meglio nota come circolare n. 4 a firma del signor Ministro, in data 27 aprile 1985, prevede:

all'articolo 1 « che gli aspiranti ai movimenti per diversa applicazione devono indicare nella domanda in ordine di preferenza i posti specificati nella interpellanza... » e che « le graduatorie ... rimarranno valide sino al 31 dicembre »;

all'articolo 2 che « le procedure per i trasferimenti a domanda del personale ... avranno inizio con le ordinanze ... da emanarsi ... con la indicazione del numero dei posti messi a trasferimento per ogni qualifica di ciascuna categoria... » e che « l'ordinanza non potrà essere emanata per le qualifiche per le quali non vi siano posti disponibili »;

considerato che: la Direzione provinciale postelegrafonica di Bologna ha emanato, invece, la interpellanza *de quo* non rispettando le disposizioni suddette, dichiarando addirittura nell'interpellanza

stessa di non essere in grado di quantificare i posti disponibili (*sic!*);

preso atto che in data 31 dicembre 1985 - guarda caso proprio l'ultimo giorno di scadenza della validità della graduatoria! - è stato trasferito il dir. di es. Passarella Gianfranco dal compartimento 1/2 alla sezione pacchi dogana, per cui aveva presentato istanza;

tenuto presente che, comunque, l'assegno dell'organico del suddetto Ufficio per la categoria e la qualifica specificate a tale data era completo e che le assenze devono essere (come sono) compensate ai sensi del decreto ministeriale n. 178 del 24 aprile 1983 -:

a quali criteri di legittimità e di funzionalità risponda il provvedimento in questione, tanto più che contestuale al trasferimento si è consentito all'interessato, attraverso lo strumento del distacco, di rimanere nel vecchio Ufficio e nella precedente situazione soggettiva;

se non si ritenga opportuno richiamare la predetta Direzione ed i suoi funzionari più responsabili ad operare con rigoroso rispetto delle norme e delle esigenze di servizio - a cui le norme sottendono -, evitando interventi di favore comunque camuffati. (4-13019)

SANDIROCCO E JOVANNITTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che:

l'azienda VALCONF Srl di Magliano dei Marsi (L'Aquila) che opera nel settore dell'abbigliamento, specializzata per le commesse militari, con 85 dipendenti, tutte donne, è totalmente paralizzata dal giugno scorso;

tutti i dipendenti sono in cassa integrazione guadagni speciale dallo stesso mese;

dalla primavera del 1983 è stata avanzata richiesta di intervento della GEPI, ampiamente motivata e documentata in base alla legge;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

a tutt'oggi nessuna risposta è stata data, mentre attualmente l'azienda è in liquidazione -

1) se è costume della GEPI - tollerato dal Governo - ignorare le richieste che vengono formulate in base alle norme di legge e se può essere consentito tale costume che si traduce nel mantenere in uno stato di grave incertezza un intero comune e decine e decine di lavoratrici e di loro famiglie;

2) quali misure il ministro intenda assumere o promuovere al fine di risolvere rapidamente questa crisi aziendale grave, assicurando, quanto meno, il mantenimento dell'occupazione. (4-13020)

SOSPURI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, con riferimento anche a precedenti interrogazioni sullo stesso oggetto:

1) se sia a conoscenza dei motivi per i quali, dal 1982 ad oggi, nessun esposto abbiano avuto i numerosi esposti inoltrati alla pretura di Montorio al Vomano (Teramo), tutti riguardanti atti e comportamenti della locale amministrazione comunale e, in particolare, del sindaco;

2) se i citati esposti siano stati archiviati, siano in attesa di esame o siano attuale oggetto di indagini;

3) quali provvedimenti ritenga di poter adottare, nell'ambito delle sue competenze, ed a carico di chi, nel caso in cui agli esposti stessi, pur recando precise e circostanziate denunce nel senso

al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra con elenco numero 267053, in data 21 agosto 1985, per il prescritto parere. (4-13022)

CIAFARDINI, CECI BONIFAZI, SANDIROCCO E PASTORE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

durante il Giornale Radio delle 8.00 di martedì 14 u.s. è stato dato - con tono e accenti di straordinarietà - l'annuncio di un trapianto di midollo osseo tra due bambini germani effettuato a Pavia;

commentando la notizia, è stato detto che in Italia fino ad oggi i casi di trapianto midollare riusciti sarebbero 10;

risulta al contrario che in Italia si effettuano con successo circa 150 trapianti midollari allogenici per anno, particolarmente a Genova, Pescara, Pesaro, Bologna e Roma;

sono in via di attivazione unità di trapianto presso i principali centri per la terapia delle leucemie e dei tumori infantili, tra cui quello di Pavia;

in alcuni casi, come a Pescara tale attività che ha raggiunto ormai importanti risultati viene svolta solo grazie alla abnegazione e allo spirito di sacrificio dell'équipe sanitaria, in assenza di criteri organizzativi generali e di interventi operativi da parte della competente ULSS da tempo commissariata -:

se non ritenga necessario fornire un quadro esatto della situazione dei trapianti midollari in Italia e comunicarlo an-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

BALESTRACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che

già in passato aveva fatto presente la estrema situazione di disagio in cui era costretta ad operare la Sezione operativa di Massa del Provveditorato alle opere pubbliche a causa della mancanza di personale;

la situazione permane di tale precarietà da rendere problematico l'ordinario svolgimento delle funzioni;

la competenza di detto ufficio comprende territori che sono stati colpiti da gravi calamità naturali, che hanno avuto riconoscimento legislativo, in seguito al quale sono stati disposti interventi finanziari;

le necessarie azioni di sistemazione dei bacini e delle opere danneggiate richiedono ulteriori interventi finanziari;

le amministrazioni locali interessate sollecitano una tempestiva azione di ricomposizione del tessuto territoriale dei bacini e lungo l'asta dei fiumi di competenza;

un intervento assiduo e tempestivo - nonostante la disponibilità del personale in servizio non può essere garantito dall'at-

tuale consistenza dell'organico, che aspetta da tempo un dirigente responsabile -:

se non ritenga di dover disporre che lo stesso dirigente designato per la provincia di Savona, che collabora attualmente per le opere idrauliche con la Sezione di La Spezia, sia necessario oltreché utile proporlo come dirigente designato per la provincia di Massa Carrara, continuando a curare la collaborazione - ove si ritenga necessario -, con l'ufficio di La Spezia, attesa la circostanza che i territori sono confinanti e che il fiume Magra interessa le due province.

Con tale provvedimento il Ministro verrebbe incontro non a desideri personali, ma ad obiettive esigenze che l'interrogante ha attentamente valutato.

(4-13024)

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di riliquidazione della pensione n. 9216606/PM intestata a Vito Pennese, ex marittimo, nato a Vasto (Chieti) il 18 novembre 1919 ed ivi residente; nonché quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitarne l'iter, attesa anche la condizione di particolare difficoltà finanziaria nella quale si trova il sopra nominato. (4-13025)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CONTE CARMELO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se è a loro conoscenza che Enrico Franco, direttore amministrativo della unità sanitaria locale n. 52 e sindaco di Sarno fino al 30 giugno 1985, è stato illegittimamente tratto in arresto dal comandante dei vigili urbani di Sarno, dottor Mari Vincenzo, per oltraggio;

se è vero che il dottor Mari ha pretestuosamente provocato il suo ex sindaco, prima facendone rimuovere l'auto con il carro attrezzi, nonostante altro vigile ne avesse autorizzato la sosta, poi interferendo pesantemente sui titolari dell'autorimessa che avevano restituito l'auto previo il pagamento del dovuto; ed infine sospingendo fuori dei locali comunali il malcapitato Enrico Franco;

se è vero, inoltre, che, a fronte di una civile mozione di protesta dei cittadini di Sarno, il dottor Mari non ha trovato di meglio che elevare contravvenzione a carico di tre cittadini per avere poggiato, senza autorizzazione, un tavolo per la raccolta di firme in luogo pubblico;

se non ritengano che il dottor Mari abbia voluto interferire, con questo suo comportamento, sull'attività pubblica di Enrico Franco sia per quanto aveva saputo fare, per riconosciuta e trasparente efficienza, come sindaco sia per quanto si accingeva a sostenere, come consigliere comunale, anche in relazione alla inadegua-

ta conduzione del comando dei vigili urbani;

quali iniziative intendono svolgere per fronteggiare simili gravissimi episodi.
(3-02392)

CRISTOFORI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che da mesi è in atto una radicale ristrutturazione presso lo stabilimento FIAT di Cento (Ferrara) da completarsi entro il giugno 1986 - se è a conoscenza che:

1) tale ristrutturazione è tesa a trasferire le linee di produzione in altra località del nostro Paese;

2) l'operazione comporterebbe la destinazione di circa 250 lavoratori in altri stabilimenti del gruppo e prevalentemente a Iesi nelle Marche;

3) lo stabilimento di Cento verrebbe ridotto a magazzino, depauperando in modo irrimediabile un'area già duramente colpita da una forte crisi economica e occupazionale;

4) la causa prevalente di tale decisione deriverebbe dalla mancanza di idonee strade di accesso che l'amministrazione comunale non avrebbe assicurato alla FIAT;

se il Ministro non intende porre in atto un intervento immediato convocando anche le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dell'amministrazione comunale allo scopo di scongiurare una scelta che determinerebbe la crisi irreversibile di una vasta area della provincia di Ferrara.
(3-02393)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1986

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il **Ministro della difesa**, per sapere - constatato che vige tuttora il più ostinato e pavido *top secret* di fatto su quasi tutti i documenti comprovanti gli intenzionali bestiali crimini perpetrati dalla soldataglia piemontese ai danni delle popolazioni, per lo più inermi, delle usurpate « province meridionali » dal tempo della camorristica conquista di Napoli a quello della cosiddetta « breccia di Porta Pia » (praticata dai papalini dal di dentro delle mura leonine ?..): *top secret* voluto, evidentemente, dai grandi custodi di quell'epoca di sceleratezze e di razzie che prese il nome di « Risorgimento italiano » e della quale il sud paga sempre più a caro prezzo le conseguenze;

considerato altresì che nell'assoggettato ex Reame libero e indipendente va assumendo, finalmente, sempre più vaste proporzioni quel processo di revisione e di demistificazione della storia scritta dai vincitori (tuttora ufficiale!) che dovrà fornire le motivazioni di fondo e lo stimolo alle future immancabili rivendicazioni politiche delle colonizzate regioni -:

quando vorrà degnarsi di consentire il libero accesso agli archivi dello stato

maggiore dell'esercito italiano che nascondono tuttora, in almeno duemila grossi volumi, documenti fondamentali di natura non già soltanto militare (ordini, dispacci, rapporti relativi a movimenti di truppa e ad esiti di combattimenti, di imboscate e di *raid* repressivi e briganteschi), ma anche e soprattutto squisitamente politica: istruzioni riservate e anche cifrate del governo subalpino a prodittatori, luogotenenti, prefetti, ufficiali superiori, sindaci, comandanti di guardie nazionali; verbali di interrogatori eseguiti nelle carceri, nelle caserme, presso le sedi municipali dagli aguzzini in uniforme che si coprono di disonore nell'infame periodo delle leggi marziali e delle sbrigative esecuzioni capitali; soffiare di spie e informazioni di agenti segreti ai militari, distinte di requisizioni e di espropri illegittimi con l'indicazione delle vittime; elenchi dettagliati dei preziosi, dei contanti e degli oggetti d'arte o sacri razzati nelle case, nei banchi pubblici, nei palazzi reali e nelle chiese; concessioni, infine, di premi, cattedre universitarie o liceali, sussidi *una tantum* o vitalizi a rinnegati, prostitute, delinquenti comuni (camorristi) e profittatori dai nomi altisonanti trasformati in « eroi puri » e beatificati o divinizzati nei sacri testi della agiografia risorgimentale.

(2-00800)

« MANNA ».

* * *

MOZIONE

La Camera,

riaffermata la validità dell'accordo con protocollo addizionale intervenuto tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica il 18 febbraio 1984;

ritenuto:

che l'ordine del giorno, approvato dalla Camera il 20 marzo 1985 contemporaneamente all'approvazione del nuovo Concordato, impegnava il Governo a sottoporre all'esame del Parlamento « ogni proposta o ipotesi di intesa concernente nuove materie o l'attuazione di principi sanciti dall'accordo concordatario, al fine di consentire alle Camere di esercitare in tempi utili i propri poteri di indirizzo »;

che il Ministro della pubblica istruzione ha proceduto il 14 dicembre 1985 alla firma dell'accordo con la Conferenza episcopale italiana sull'insegnamento della religione di cui al punto 5 del protocollo addizionale allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 121;

che la sommaria informazione fornita dal Ministro competente l'11 dicembre 1985 rispettivamente alle Commissioni istruzione del Senato e della Camera non è tale da far ritenere realmente soddisfatto l'impegno assunto dal Governo con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 9/2021/2;

che il difetto di una adeguata discussione ha determinato il permanere di disposizioni e norme in parte sommarie in parte ambigue la cui più puntuale definizione appare utile alla corretta e concorde ottemperanza alle norme concordatarie;

impegna il Governo

ad emanare le necessarie modifiche o precisazioni alla circolare 20 dicembre 1985, n. 368, al fine di indicare con chiarezza la collocazione oraria dell'insegnamento religioso nella scuola materna ed elementare, l'esercizio del diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento religioso, il carattere chiaramente formativo delle attività alternative, le doverose cautele e garanzie in ordine alle attitudini professionali dei docenti.

(1-00165) « REGGIANI, GHINAMI, BELLUSCIO ».